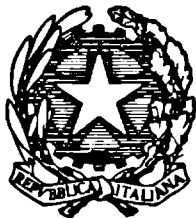


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 gennaio 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI
LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10

VIA ARENULA 70 00100 ROMA
00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Anno 1997

- N. 64. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31 dicembre 1997.

Consiglio regionale - Immunità - Decreto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, emesso in data 20 dicembre 1996, ma giunto a conoscenza del consiglio della regione Veneto solo il 29 ottobre 1997, con il quale il consigliere regionale Michele Boato è stato rinviato a giudizio per il reato di diffamazione a mezzo stampa, contestatogli per le espressioni contenute in un suo articolo pubblicato su «Il Gazzettino» del 20 gennaio 1996, a sua volta connesso ad una interpellanza da lui presentata al consiglio regionale il 28 giugno 1995, con cui, in relazione ad una valutazione di compatibilità ambientale, prescritta dal Parlamento nazionale, circa gli effetti di subsidenza lagunare che avrebbero potuto prodursi con la progettata estrazione di gas naturale, da parte dell'Agip, da giacimenti sottomarini individuati al largo (12 miglia circa) del litorale di Chioggia, si era messa fortemente in dubbio la imparzialità — trattandosi di professionisti già in passato consulenti dell'Agip — di alcuni degli esperti, che poi avevano sporto querela, indicati dal Ministero dell'ambiente come possibili componenti della Commissione prevista per tale valutazione - Conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in base all'assunto che, ricollegandosi le opinioni, di cui il Boato è stato chiamato a rispondere, alle sue funzioni di consigliere regionale e ad una attività di controllo senza alcun dubbio rientrante tra le competenze del Consiglio, l'iniziativa avviata nel caso dall'autorità giudiziaria incide in via diretta sulla autonomia dei consiglieri e in via mediata sulla stessa autonomia, costituzionalmente garantita, della regione, riverberandosi sull'intera organizzazione dell'ente, con violazione non soltanto dell'art. 122, quarto comma, ma anche degli artt. 121 e 122 della Costituzione - Richiamo alla sentenza nn. 81/1975, e 69 e 70 del 1985.

(Decreto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia 20 dicembre 1996).

(Cost., artt. 121 e 122, comma quarto)

Pag. 11

Anno 1998

- N. 1. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 gennaio 1998.

Sanità pubblica - Regione Liguria - Apertura ed esercizio dei presidi sanitari privati - Autorizzazione regionale - Esclusione per gli studi professionali dei terapisti della riabilitazione e dei fisioterapisti - Contrasto con l'art. 6, primo comma, lett. q), della legge n. 833 del 1978, che riserva alle attribuzioni dello Stato la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie - Violazione dei limiti posti alla competenza regionale in materia.

(Legge regione Liguria 9 dicembre 1997, art. 2).

[Cost., art. 117; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, primo comma, lett. q)] Pag. 16

- N. 2. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998.

Edilizia e urbanistica - Regione siciliana - Contributi di concessione edilizia in sanatoria e relativi conguagli di versamenti effettuati - Obbligo dei comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge n. 662/1996, alla determinazione in via definitiva, entro il 31 dicembre 1997 - Proroga di tale termine al 31 dicembre 1998 - Difetto di organicità dell'intervento normativo regionale - Irragionevolezza - Violazione dei limiti posti alle competenze della regione.

(Legge regione Sicilia 23 dicembre 1997, art. 11).

(Cost., art. 114; statuto regione Sicilia, artt. 14 e 17; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 37) » 18

- N. 3. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998.

Agricoltura - Zootecnia - Misure urgenti in materia di produzione lattiera - Aggiornamento degli elenchi dei produttori, titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per i periodi di produzione lattiera 1997/1998 e 1998/1999 - Competenza dell'AIMA - Restituzione ai produttori di percentuali degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 - Termini stabiliti nella procedura dei ricorsi di riesame avverso le comunicazioni dell'AIMA concernenti i quantitativi di latte commercializzato - Disciplina dei contratti di circolazione delle quote-latte - Modalità e criteri per la compensazione nazionale relativa al periodo produttivo 1995-1996 - Irragionevolezza - Lamentato ricorso allo strumento del decreto-legge in situazione d'urgenza determinata dallo stesso Governo - Violazione delle competenze e dell'autonomia regionale - Lesione della tutela dell'iniziativa economica privata, dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale cooperazione tra Stato e regioni nonché dell'obbligo all'osservanza degli impegni comunitari.

(D.-L. 1° dicembre 1997, n. 411, artt. 1, commi 1, 2 e 3, 2, commi 1, lett. D, 2, 3, lett. C, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, 3, comma 1, 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 77, 97, 115, 117 e 118; legge 28 marzo 1997, n. 81; legge 3 luglio 1997, n. 204; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143; legge 4 dicembre 1993, n. 491; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12) » 19

- N. 4. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 gennaio 1988.

Agricoltura - Zootecnia - Misure urgenti in materia di produzione lattiera - Aggiornamento degli elenchi dei produttori, titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per i periodi di produzione lattiera 1997/1998 e 1998/1999 - Competenza dell'AIMA - Restituzione ai produttori di percentuali degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 - Termini stabiliti nella procedura dei ricorsi di riesame avverso le comunicazioni dell'AIMA concernenti i quantitativi di latte commercializzato - Disciplina dei contratti di circolazione delle quote-latte - Modalità e criteri per la compensazione nazionale relativa al periodo produttivo 1995-1996 - Irragionevolezza - Lamentato ricorso allo strumento del decreto-legge in situazione d'urgenza determinata dallo stesso Governo - Violazione delle competenze e dell'autonomia regionale - Lesione della tutela dell'iniziativa economica privata, dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale cooperazione tra Stato e regioni nonché dell'obbligo all'osservanza degli impegni comunitari.

(D.-L. 1° dicembre 1997, n. 411, artt. 1, commi 1, 2 e 3, 2, commi 1, lett. D, 2, 3, lett. C, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, 3, comma 1, 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 77, 97, 115, 117 e 118; legge 28 marzo 1997, n. 81; legge 3 luglio 1997, n. 204; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143; legge 4 dicembre 1993, n. 491; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12)

Pag. 31

- N. 5. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998.

Beni culturali - Regione siciliana - Assessorato ai beni culturali - Personale assunto con contratti stipulati ex art. 111, legge regionale n. 25 del 1993, per la catalogazione del patrimonio culturale regionale - Proroga dei contratti in corso per un periodo di diciotto mesi, a decorrere del 1° gennaio 1998 - Irragionevolezza - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza in relazione alle garanzie poste per l'accesso agli uffici pubblici - Contrasto con il giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 59/1997.

Finanza regionale - Regione siciliana - Contributi erogati per attività culturali su capitoli già rendicontati degli esercizi finanziari 1991 e 1990 - Prevista utilizzazione da parte degli enti beneficiari purché effettivamente spesi per l'attuazione del programma di attività presentato o comunque per fini istituzionali degli enti medesimi - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 1995.

(Legge regione Sicilia 23 dicembre 1997, artt. 1 e 3).

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 136)

» 43

N. 1. Ordinanza del tribunale della libertà di Bari del 27 ottobre 1997.

Processo penale - Interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare - Ipotesi di applicazione della misura a persona già sottoposta ad interrogatorio nell'udienza di convalida del fermo - Obbligo per il giudice di procedere a nuovo interrogatorio immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia - Omessa previsione - Mancata previsione, altresì, della perdita di efficacia della misura in caso di inosservanza di detto obbligo - Disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, poste le più ampie possibilità difensive previste per l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294, comma 1, del c.p.p.

(C.P.P. 1988, artt. 294, comma 1 e 302).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) Pag. 46

N. 2. Ordinanza dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Sicilia, del 18 settembre 1997.

Regione siciliana - Nomine e designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della giunta regionale, del presidente della regione e degli assessori, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo - Parere preventivo obbligatorio della commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali - Indebita interferenza di un organo legislativo in procedimenti amministrativi di competenza del potere esecutivo con incidenza sul principio della separazione dei poteri e del buon andamento della p.a. - Omessa espressa indicazione numerica dei parametri costituzionali.

(Legge regione Sicilia 20 aprile 1976, n. 35, artt. 1, 2, 3 e 4; legge regione Sicilia 7 marzo 1997, n. 6, art. 23, comma 1) » 51

N. 3. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 1° dicembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice, salvo l'accordo delle parti - Lamentata mancata conservazione di materiale probatorio già acquisito - Irragionevolezza, posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella analoga ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante - Disparità tra le parti processuali - Illogica differenziazione rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Violazione del principio della personalità della responsabilità penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, primo comma) » 54

N. 4. Ordinanza del giudice di pace di L'Aquila del 3 novembre 1997.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Contratti del consumatore - Contratto tra consumatore e professionista, avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi - Clausole vessatorie - Prevista tutela solo a favore del consumatore, persona fisica, che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale - Disparità di trattamento rispetto a tutte le altre categorie di consumatori, quali, nella specie, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscano per scopi imprenditoriali o professionali - Incidenza sulla tutela del lavoro - Lesione della libertà dell'iniziativa economica privata.

(C.C., art. 1469-bis).

(Cost., artt. 3, 35 e 41) Pag. 58

N. 5. Ordinanza del Consiglio di Stato del 20 giugno 1997.

Impiego pubblico - Dipendente condannato in sede penale - Possibilità di destituzione all'esito di procedimento disciplinare - Termine perentorio di novanta giorni per la conclusione di detto procedimento - Asserita impossibilità per la pubblica amministrazione di porre in essere tutti gli atti endoprocedimentali previsti a difesa dell'incolpato - Dedotta inadeguata valutazione dei fatti - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24 e 97) » 60

N. 6. Ordinanza del pretore di Roma del 22 gennaio 1995.

Lavoro e previdenza (Controversie in materia di) - Rapporto di lavoro subordinato - Competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza a cui è addetto il lavoratore - Mancata previsione del foro del domicilio del lavoratore, come previsto per gli agenti e i rappresentanti di commercio, nel caso di lavoratore che presti l'attività lavorativa al di fuori della sede dell'azienda o di una sua dipendenza - Deteriore trattamento dei lavoratori subordinati rispetto ai lavoratori parasubordinati.

(Legge 11 febbraio 1992, n. 128).

(Cost., art. 3) » 63

Anno 1997

N. 837. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 marzo e 26 giugno 1997.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97) » 65

- N. 838. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 marzo e 26 giugno 1997.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97) Pag. 69

- N. 839. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 marzo e 26 giugno 1997.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97) » 74

- N. 840. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 marzo e 26 giugno 1997.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97) » 78

- N. 841. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 marzo e 26 giugno 1997.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97) » 82

N. 842. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 28 novembre 1996, 12 febbraio 1997 e 26 giugno 1997.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97) Pag. 87

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Anno 1997

N. 64

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31 dicembre 1997
(della regione Veneto)*

Consiglio regionale - Immunità - Decreto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, emesso in data 20 dicembre 1996, ma giunto a conoscenza del consiglio della regione Veneto solo il 29 ottobre 1997, con il quale il consigliere regionale Michele Boato è stato rinviato a giudizio per il reato di diffamazione a mezzo stampa, contestatogli per le espressioni contenute in un suo articolo pubblicato su «Il Gazzettino» del 20 gennaio 1996, a sua volta connesso ad una interpellanza da lui presentata al consiglio regionale il 28 giugno 1995, con cui, in relazione ad una valutazione di compatibilità ambientale, prescritta dal Parlamento nazionale, circa gli effetti di subsidenza lagunare che avrebbero potuto prodursi con la progettata estrazione di gas naturale, da parte dell'Agip, da giacimenti sottomarini individuati al largo (12 miglia circa) del litorale di Chioggia, si era messa fortemente in dubbio la imparzialità — trattandosi di professionisti già in passato consulenti dell'Agip — di alcuni degli esperti, che poi avevano sporto querela, indicati dal Ministero dell'ambiente come possibili componenti della Commissione prevista per tale valutazione - Conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in base all'assunto che, ricollegandosi le opinioni, di cui il Boato è stato chiamato a rispondere, alle sue funzioni di consigliere regionale e ad una attività di controllo senza alcun dubbio rientrante tra le competenze del Consiglio, l'iniziativa avviata nel caso dall'autorità giudiziaria incide in via diretta sulla autonomia dei consiglieri e in via mediata sulla stessa autonomia, costituzionalmente garantita, della regione, riverberandosi sull'intera organizzazione dell'ente, con violazione non soltanto dell'art. 122, quarto comma, ma anche degli artt. 121 e 122 della Costituzione - Richiamo alla sentenza nn. 81/1975, e 69 e 70 del 1985.

(Decreto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia 20 dicembre 1996).

(Cost., artt. 121 e 122, quarto comma).

Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa n. 4561 in data 16 dicembre 1997, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi del foro di Padova e Luigi Manzi del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, via F. Confalonieri n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, per regolamento di competenza in relazione al decreto, in data 20 dicembre 1996, del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, con il quale il consigliere regionale Michele Boato è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata a mezzo stampa (r.g. n. 3818/1996 g.i.p.) per aver pubblicato un articolo sul quotidiano «Il Gazzettino» del 20 gennaio 1996 connesso ad interpellanza (n. 8 del 28 giugno 1995) riguardante la valutazione del fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia, in relazione all'estrazione di metano da parte dell'Agip S.p.a.

F A T T O

1. — La vicenda di cui qui si tratta si inserisce nel contesto di ripetute, problematiche iniziative che, direttamente o indirettamente, hanno riguardato e riguardano Venezia e la sua laguna. Nessuno ignora — data la risonanza addirittura internazionale del dibattito — la compromessa condizione di questa straordinaria città e nessuno può sorprendersi del fatto che, ove se ne venga in un modo qualunque a contatto, si rimanga coinvolti nella politica, che è il seme dal quale debbono ovviamente germinare le varie iniziative volte a preservare Venezia da ulteriori pregiudizi.

Senza nulla togliere alla probità di ciascuno, è lecito senz'altro condividere — dato il contesto, appunto, ed i precedenti d'ogni specie, che hanno lasciati intatti, se non addirittura aggravati, i problemi — l'ammonimento di Sant'Agostino, secondo il quale anche i bambini *non peccant quia non possunt*, ma, appena *possunt*, *peccant*. Benin-

teso, è un mero criterio generale di giudizio, ma giustifica una diffidenza che, come si è detto e com'è risaputo, è doverosa: in ragione dei beni in discussione (Venezia e la sua laguna) e degli interessi economici in gioco (estrazione di metano).

2. — Ragionando, dunque, di queste «cose», i consiglieri regionali Boato e Cacciari ebbero a presentare un'interpellanza in data 28 giugno 1995, avente il seguente, non certo equivoco, oggetto: «Esperti "super partes" per salvare Venezia, Chioggia e il delta del Po dalla subsidenza irreparabile» (doc. 1). Nell'atto — espressione, ad un tempo, di una funzione di controllo e di indirizzo politico — si opera uno stretto collegamento tra l'imprescindibile imparzialità degli esperti chiamati a pronunciarsi e l'irreparabilità dei danni che ne potrebbero seguire, ove gli accertamenti tecnici non fossero adeguati al caso; e, quanto a quest'ultimo aspetto, si afferma coerentemente — che l'istituenda «Commissione ... deve essere composta da geologi esperti sul fenomeno della subsidenza e "super partes" (che non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro con l'Agip)».

In una linea di assoluta continuità con una simile formale ed istituzionale presa di posizione, il consigliere Boato elaborò un testo — pubblicato da «Il Gazzettino» del 20 gennaio 1996, dal titolo: «Quegli esperti sono troppo amici dell'Agip» (doc. 2) — col quale si dava conto, tra l'altro: della rilevanza ambientale dell'argomento; della nomina di una commissione di esperti per valutare l'impatto dell'eventuale estrazione di metano al largo di Venezia e Chioggia; della circostanza che i consigli provinciale e comunale di Venezia avevano avanzato riserve in proposito, anche perché era stato chiamato a fare parte dell'organo collegiale «un solo geologo», mentre i componenti erano «in gran parte di lunga consuetudine di lavoro per l'Agip» e, proprio questo, Boato riteneva non confacente al caso. D'altra parte — come ha ammesso la dott.ssa Laura Carbognin, membro della commissione — contatti con l'Agip sono necessari e, quindi, inevitabile la frequentazione dell'ente (doc. 3): che è lecita, anzi, lecitissima, come lecito e lecitissimo è il beneficio del dubbio (per evitare di credere che esistano mondi meravigliosi, dominati da ideali purissimi, è il caso di rileggere Machiavelli «Il principe», nella splendida edizione in italiano moderno curata da Piero Melograni, Milano, 1996).

3. — Gli esperti nominati nello scritto del consigliere Boato si sono querelati — asserendo che era stata messa in dubbio la loro onorabilità — per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (doc. 4) e, sulla sua scorta, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia ha disposto il rinvio a giudizio del consigliere regionale (doc. 5): circostanza della quale il consiglio della regione Veneto è venuto a conoscenza solo in seguito all'invio, all'ufficio di Presidenza, da parte del capogruppo dei Verdi Ivo Rossi, di una nota informativa datata 28 ottobre 1997, pervenuta al Presidente del Consiglio il successivo 29 ottobre (doc. 6).

4. — Sulla scorta di tale iniziativa, il consiglio regionale del Veneto ha sollecitato la giunta a sollevare dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzioni; e la giunta ha provveduto con deliberazione 16 dicembre 1997, n. 4561, avendo ritenuto che «l'iniziativa dell'autorità giudiziaria viene ... ad incidere in via diretta sull'autonomia di un consigliere regionale ed in via mediata sulla stessa autonomia costituzionalmente garantita della regione, violando gli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione e, più in generale, il principio secondo il quale l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale (stante il rilievo costituzionale dell'autonomia regionale), non può essere sindacato da organi giurisdizionali» (doc. 7).

D I R I T T O

1. — Non v'è dubbio che, sul piano strettamente oggettivo, vale a dire della articolazione temporale degli eventi (interpellanza del 28 giugno 1995, articolo comparso su «Il Gazzettino» del 20 gennaio 1996 e decreto di rinvio a giudizio) e della loro connessione causale, la fattispecie poc'anzi descritta configura la più classica delle violazioni dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione, secondo cui «i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni»: in analogia con ciò che dispone — peraltro in una più ampia prospettiva — l'art. 68, primo comma, della Costituzione, per i parlamentari nazionali.

Infatti, nel caso in questione è stata violata «la più ampia libertà di valutazione e di decisione» (per dirla con Martines, Diritto costituzionale, Milano, 1994, p. 294) riservata ad un tempo al membro del Parlamento e del consiglio regionale; né il consigliere di cui trattasi ha «commesso un fatto materiale» (op. cit., p. 294), senz'altro perseguibile in sede penale.

È evidente, altresì, come, attraverso la lesione delle prerogative stabilite dall'art. 122, quarto comma, siano state violate ulteriori disposizioni della Costituzione: quelle degli artt. 121 e 123, poiché l'alterazione delle attribuzioni accordate dalla legge fondamentale al consigliere regionale che esprime opinioni e dà i voti si riverbera sull'intera organizzazione dell'ente e sull'esercizio delle relative funzioni, entrambi costituzionalmente protetti.

2. — Per rendersi conto della fondatezza dell'assunto, basta considerare, infatti, il contenzioso costituzionale cui ha finora dato luogo l'applicazione dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione. Stando ad esso, ci si avvede che, pregiudiziale ad ogni pronuncia, è stato il confronto di «tale norma con le più ampie guarentigie concesse ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Carta». Dette guarentigie, «eccezionali deroghe all'attuazione della funzione giurisdizionale, considerate necessarie a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni sovrane spettanti al Parlamento, risultano legittime in quanto sancite dalla Costituzione. Le attribuzioni dei consigli regionali si inquadrano, invece, nell'applicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità» (Corte cost., sent. 25 marzo 1975, n. 81, in *Giur. cost.*, 1975, p. 786).

Questa prima significativa precisazione è stata successivamente ripresa ed ancor meglio ribadita dal giudice dei conflitti di attribuzione, là dove ha affermato che «invero la guarentigia» delle opinioni espresse e dei voti dati «dai consiglieri regionali, nel sistema costituzionale, trae fondamento e trova il suo ambito in un determinato modello di funzioni dei consigli regionali, ritenuto meritevole e bisognoso della tutela privilegiata apprestata dall'art. 122, comma 4, della Costituzione. L'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo (sulla scia di consolidate giustificazioni dell'immunità parlamentare) è vista funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, *in primis* la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica». E codesta Corte ha aggiunto — significativamente — che «la giustificazione razionale della guarentigia poggia, pertanto, sulla corrispondenza fra il livello costituzionale della guarentigia stessa, ed il livello costituzionale del tipo di funzioni, il cui esercizio si è eccezionalmente ritenuto opportuno sottrarre al controllo giudiziario. Quello che la Costituzione ha inteso proteggere, con disposizioni derogatorie rispetto al comune regime di responsabilità, è un modello funzionale che essa stessa ha delineato ed appunto perciò ha potuto valutare meritevole dell'eccezionale protezione» (Corte cost., sent. 20 marzo 1985, n. 69, in *Giur. cost.*, 1985, pp. 493-494).

Dunque — ha precisato la Corte — «la carenza di potere giurisdizionale si traduce ... in un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze, posto che la pretesa di esercitare poteri siffatti comporta l'invasione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla regione ..., alla quale elusivamente spetta l'esercizio delle funzioni che i magistrati hanno inteso condizionare» (Corte cost., sent. 20 marzo 1985, n. 70, in *Giur. cost.*, 1985, p. 516).

3. — A ben vedere, sono i postulati dell'eguaglianza a fondare il sistema delle guarentigie dei consiglieri regionali, postulati di cui codesto ecc.mo Collegio si è fatto interprete quando ha sottolineato la circostanza che «l'ampliamento della portata dell'immunità risultante dall'ampliamento, rispetto al modello costituzionale, delle funzioni riservate al consiglio regionale può essere operato, ove consentito, soltanto con la legge dello Stato, perché soltanto il legislatore statale può assicurare, come è costituzionalmente necessario, una uguale protezione ai consiglieri di tutte le regioni nell'esercizio delle medesime funzioni e perché soltanto una sua scelta sarebbe conforme al principio di legalità che regge compiutamente il sistema penale» (Corte cost., sent. n. 69/1985, cit., p. 495).

In buona sostanza, la disposizione dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione va interpretata tenendo conto del fatto:

a) che essa non è pienamente assimilabile a quella contenuta nell'art. 68, primo comma, della Costituzione, dal momento che le immunità dei membri del Parlamento ineriscono alla sovranità dello Stato, di cui il Parlamento stesso è organo;

b) che essa esprime, relativamente ai componenti dell'organo legislativo della regione, aspetti dell'autonomia di quest'ultima ...;

c) ... la quale non soltanto tollera, ma addirittura implica, affinché sia assicurata «una uguale protezione ai consiglieri di tutte le regioni» (Corte cost. sent. n. 69/1985, cit., p. 495), che ogni allargamento delle immunità sia deliberato con atto normativo dello Stato.

4. — Quanto alle fonti abilitate a disciplinare legittimamente le immunità spettanti ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione, codesta Corte ha precisato «la *ratio decidendi* della pronuncia del 1975»; infatti, «l'affermazione della insindacabilità delle opinioni e dei voti dei consiglieri regionali nell'esercizio della funzione di organizzazione interna dell'organo non fa che sviluppare coerentemente il parallelismo con le guarentigie dei membri del Parlamento, di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione in relazione al

nucleo essenziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi "rappresentativi" dello Stato e delle regioni; accanto alla funzione primaria quella legislativa, ed alla funzione di indirizzo politico e di controllo, la funzione di autoorganizzazione interna, pacificamente riconosciuta al consiglio regionale al pari che ai due rami del Parlamento» (Corte cost., sent. n. 69/1985, cit., p. 493).

Quanto alle predette funzioni — da determinarsi, come si è accennato, nel rispetto delle esigenze di uniformità di regime giuridico imposte dal principio costituzionale di eguaglianza — esse debbono trovare la loro fonte regolatrice nella Costituzione oppure in un atto normativo dello Stato, non dovendosi reputare abilitate a disciplinare fattispecie rilevanti ai fini delle immunità di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione né la legge regionale e neppure lo statuto (Corte cost., sent. n. 69 e n. 70/1985, cit.). Ma — quanto alla fonte statutaria — il carattere rigido dell'esclusione va temperato là dove si consideri la funzione di autoorganizzazione interna.

5. — Sul piano pratico sono sorti, peraltro, numerosi interrogativi soprattutto per quanto riguarda le forme in cui si estrinsecano le funzioni di consigliere regionale, ben potendosi articolare, oltre che in atti legislativi, in atti amministrativi.

In proposito, è opportuno dare conto degli orientamenti espressi da codesta ecc.ma Corte costituzionale, che rappresentano un punto di arrivo imprescindibile del quale ci si limita — normalmente ed autorevolmente — a prendere atto (v., per tutti, Paladin, «Diritto regionale», Padova, 1992, p. 322 ss.).

Ebbene, se in un primo momento il giudice dei conflitti di attribuzione ha semplicemente affermato come «la forma amministrativa che connota le deliberazioni consiliari ... non valga ad escludere l'irresponsabilità di coloro che le adottarono nell'esercizio di competenze spettanti al consiglio» (Corte cost., sent. n. 81/1975, cit., p. 786) — con ciò chiarendo, comunque, che pure l'attività amministrativa, e non solo quella legislativa, può essere coperta da immunità —, in un secondo momento ha precisato che una simile massima «non implicava una affermazione generale di insindacabilità in riferimento a qualsiasi atto consiliare in forma amministrativa, bensì, più specificamente l'insufficienza della "forma amministrativa" dell'atto ai fini di escludere la garanzia per atti attinenti allo stato giuridico dei consiglieri, e in definitiva all'autoorganizzazione del consiglio stesso» (Corte cost., sent. n. 69/1985, cit., p. 493).

Di più, è proprio in riferimento all'adozione di atti amministrativi rilevanti ai fini dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione che codesta Corte ha avuto modo di precisarne i caratteri relativamente agli atti che esprimono la giurisdizione, essendo in dubbio «che, nel sistema costituzionale, funzione amministrativa e funzione giurisdizionale sono concepite e devono svolgersi in posizione di reciproca separazione» (art. 97, commi 1 e 2, 102, comma 1, 104, comma 1, 113, u.c.). In particolare — ha osservato la Corte nella sentenza n. 150 del 1981 — l'art. 113, u.c., della Costituzione, «rinviando alla legge la determinazione degli organi giudiziari abilitati ad annullare gli atti della pubblica amministrazione», «con ciò stesso» «esclude che spetti alle autorità giudiziarie ordinarie di annullare gli atti amministrativi in mancanza di una previsione di legge; ed a più forte ragione comporta che tali autorità non possano contrapporsi o sovrapporsi alle autorità amministrative, arrogandosi poteri che per legge vadano esercitati dall'esecutivo, in forme e con procedimenti prefissati. Alla stregua di tali principi deve (parimenti) negarsi che spetti ad organi giudiziari ... dettare le linee dell'indirizzo amministrativo regionale nella materia *de qua* (inquinamento delle acque ...), in ciò sostituendosi agli organi regionali competenti nella determinazione sia degli strumenti di intervento che dei tempi e modi di attuazione di tale indirizzo ed addirittura prescrivendo gli alti specifici che si ritiene debbano essere adottati» (Corte cost., sent. n. 70/1985, cit., p. 516).

6. — È possibile, a questo punto, formulare alcune notazioni di sintesi, strumentali ad una migliore rappresentazione e comprensione del caso di specie.

Si può affermare, pertanto, che l'ambito di operatività dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione (interpretato secondo i criteri enunciati) è delimitato, quanto al titolo normativo:

a) dalla Costituzione;

b) dalla legge e dagli atti aventi forza di legge dello Stato (non — verosimilmente — da atti normativi statali subprimari, quali i regolamenti, quantomeno là dove si versi in materia penale; Corte cost., sent. n. 69/1985, cit., p. 495); non dalla legge regionale e dallo statuto.

Quanto alle funzioni, tale ambito di operatività riguarda;

a) la funzione legislativa;

b) la funzione di indirizzo politico e di controllo;

c) la funzione di autoorganizzazione interna.

Le funzioni suddette possono estrinsecarsi in atti aventi natura formalmente:

a) legislativa;

b) amministrativa.

7. — L'ampia ripresa della giurisprudenza di codesto Collegio ha come scopo precipuo, da un lato, di inquadrare nitidamente la fattispecie e, d'altro lato, di evitare l'insorgere di equivoci, sempre possibili quando rimangono in ombra elementi senz'altro qualificanti l'istituto delle guarentigie di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.

Ora, prescindendo da un'indagine incentrata sulla qualifica soggettiva dell'autorità procedente (magistrato penale, magistrato investito dei giudizi di responsabilità amministrativa) ed altresì dalla minuta analisi della tipologia più ricorrente di funzioni svolte dai consiglieri regionali, vale la pena di soffermarsi un istante sulla funzione di indirizzo politico e di controllo, cui codesta Corte ha ricondotto — nell'ottica dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione — le attività ispettive, quelle che si concretizzano nella partecipazione a commissioni di inchiesta o che si traducono comunque in comportamenti preordinati al controllo politico (da ultimo, Corte cost., sent. n. 209/1994), che hanno sicura base costituzionale (nelle disposizioni che disciplinano la forma di governo nei suoi tratti essenziali), quindi svolta a livello statutario e di regolamento d'assemblea (s'intende, in ogni caso, che il titolo normativo che radica l'immunità è quello di rango costituzionale).

Pertanto, vanno riferite alle funzioni *de quibus*, ad esempio, la decisione — squisitamente politica — di prendere in esame oppure no un disegno o progetto di legge regionale; il giudizio circa l'ammissibilità dei *referendum* proposti sì sulla scorta di specifiche leggi regionali, ma innanzi tutto in ragione di quanto dispone l'art. 123, primo comma, della Costituzione; le attività preordinate alla approvazione dei bilanci e dei piani economici della regione: sia quando si estrinsecano in atti di legislazione sia quando si svolgono in forma amministrativa, dal momento che concretizzano senz'altro manifestazioni della funzione di indirizzo politico; le indagini conoscitive e le inchieste consiliari, le quali ultime esprimono un «potere connaturato e implicito nelle funzioni spettanti ai consigli medesimi» (Corte cost., sent. 28 aprile 1966, n. 29, in Giur. cost., 1966, I, p. 300. Sicché, quantomeno in questo caso, la guarentigia deve considerarsi operante pur in difetto di una clausola costituzionale espressa facoltizzante l'istituzione di commissioni di tal genere); gli atti di nomina alle più importanti cariche dell'amministrazione regionale e pararegionale, poiché nelle regioni di diritto comune l'autonomia politica implica che «la competenza consiliare abbraccia una vasta e mutevole serie di provvedimenti del caso concreto», tra i quali vanno inclusi appunto gli atti di nomina suddetti (Paladin, «Diritto regionale», cit., p. 354).

Quanto alla funzione di controllo attribuita al consiglio, l'immunità si estende ovviamente ad ogni intervento attuato in via legislativa (ad esempio: con legge di approvazione di piani e programmi), e copre senz'altro le questioni poste attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno e via discorrendo, quando questi ineriscono — come nel caso in questione — all'esercizio di competenze spettanti alla regione (*ex* legge regionale n. 60/1993).

8. — Se, a questo punto, si vogliono trarre alcune puntuali conclusioni in ordine alla vicenda che ha dato luogo al presente conflitto, si può agevolmente rilevare:

che l'interpellanza ed il successivo scritto presentati dal consigliere Boato individuano uno dei modi secondo cui si estrinseca, in forma non legislativa la funzione di indirizzo politico e di controllo del consiglio sulla giunta regionale;

che l'azione svolta non concretizza affatto quel «fatto materiale» che pacificamente fa venir meno l'ambito di operatività della clausola costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione;

che la funzione di indirizzo politico e di controllo va considerata, secondo la costante giurisprudenza di codesto ecc.mo Collegio, rientrando fra quelle protette dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, perché tipiche del consigliere regionale;

che quest'ultimo si è attivato nell'esercizio di una competenza propria dell'istituzione di cui fa parte.

Del resto — e qui davvero il cerchio si chiude —, in margine ad una analoga fattispecie codesta Corte ha affermato espressamente come «altrettanto indubbio è che tra gli atti consiliari tipici, in quanto strumentale alle funzioni di controllo e di sindacato politico che il consiglio esercita nei confronti della giunta, debba annoverarsi il c.d. diritto d'interrogazione ... che, nel caso in esame, è stato esercitato dal consigliere regionale mediante la presentazione di un'interpellanza al presidente della giunta su taluni fatti certamente di pubblico interesse ...». Ed ha soggiunto: «Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, pur se in riferimento all'analoga guarentigia sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione per i membri del Parlamento (v. sent. n. 443 del 1993), che non soltanto la riproduzione all'esterno di interpellanze o interrogazioni può ritenersi attività compresa nella previsione suddetta, ma anche il semplice riferire fatti conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero manifestare i punti di vista e le opinioni che ispirano il proprio comportamento in sede parlamentare» (Corte cost., sent. n. 274/1995, in Giur. cost., 1995, 1948 ss.): che è quello che si è limitato a fare il consigliere Boato.

9. — A conferma della fondatezza dell'assunto — considerato alla luce di quanto premesso *sub* n. 1 del fatto —, si deve rilevare che, ove così non fosse, la funzione di indirizzo politico e di controllo del consigliere regionale (e, suo tramite, del consiglio) sulla giunta risulterebbe frustrata. E, nel caso, è proprio la giunta regionale che ha partecipato alla decisione finalizzata alla nomina della commissione di esperti.

Da ciò, con evidenza, la violazione, attuata dall'atto indicato in epigrafe, dell'art. 122, quarto comma, e, suo tramite, degli artt. 121 e 123 della Costituzione, di disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dei supremi organi regionali.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale:

1) *dichiari che non spetta allo Stato (e, per esso, al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia) emettere decreti che dispongono il giudizio (ex art. 429 c.p.p.), atti finalizzati all'accertamento di responsabilità penali riconducibili all'area di operatività dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione e, suo tramite, degli artt. 121 e 123 della Costituzione;*

2) *annulli il decreto che dispone il giudizio, indicato in epigrafe, emesso in data 20 dicembre 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia nei confronti del consigliere regionale del Veneto Michele Boato.*

Padova-Roma, addì 23 dicembre 1997

Avv. prof. BERTOLISSI - avv. MANZI

98C0005

Anno 1998

N. 1

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 gennaio 1998
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Sanità pubblica - Regione Liguria - Apertura ed esercizio dei presidi sanitari privati - Autorizzazione regionale - Esclusione per gli studi professionali dei terapisti della riabilitazione e dei fisioterapisti - Contrasto con l'art. 6, primo comma, lett. q), della legge n. 833 del 1978, che riserva alle attribuzioni dello Stato la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie - Violazione dei limiti posti alla competenza regionale in materia.

(Legge regione Liguria 9 dicembre 1997, art. 2).

[Cost., art. 117; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, comma primo, lett. q)].

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 legalmente domiciliato contro la regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale sulle modifiche alla l.r. 31 dicembre 1986, n. 38, in tema di autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati approvata il 9 dicembre 1997 dal Consiglio regionale della Liguria in sede di riesame a seguito di rinvio governativo e comunicata in data 12 dicembre 1997.

F A T T O

Il Consiglio regionale della Liguria aveva approvato, in data 7 ottobre 1997, una legge regionale per la modifica della precedente l.r. 31 dicembre 1986, n. 38, in tema di autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati.

Con la legge n. 38/1986 la regione aveva disciplinato le autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio (con relativa vigilanza) dei presidi sanitari gestiti da privati.

Per ciascuno dei presidi elencati nell'art. 1 la legge cit. disponeva che il rilascio dell'autorizzazione fosse preceduto dalla verifica dei requisiti richiesti tra i quali erano essenziali i titoli professionali e di studio del direttore tecnico e di tutto il restante personale tecnico medico e laureato destinato ad operare nel presidio.

A tale regola dell'autorizzazione faceva eccezione solo l'art. 60 in cui si stabiliva che non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali medici per tali intendendosi *ex* comma 2 «i locali nei quali il medico esercita in forma individuale la professione».

In questo contesto la normativa regionale che qui si impugna pretende di inserire un art. 60-*bis* secondo cui andrebbero esenti da autorizzazione anche gli studi professionali dei terapisti della riabilitazione - fisioterapisti.

Il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 1997 rilevava che le disposizioni contenute nell'art. 2 della novella risultavano in contrasto con il principio contenuto nell'art. 6, comma 1, lett. *q*) della legge n. 833/1978 che riserva alla competenza statale la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie e rinviava quindi la legge per un nuovo esame al Consiglio regionale.

Tale organo riapprovava il 9 dicembre 1997 la legge stessa, modificando l'articolo contestato senza tuttavia eliminare il contrasto già evidenziato dal Governo. Di qui la necessità del presente ricorso fondato sul seguente

M O T I V O

Ai sensi dell'art. 6, comma uno, lett. *a*) della legge n. 833/1978 sono di competenza esclusiva dello Stato le funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie.

Poiché in tale categoria di professioni rientrano all'evidenza quelle dei terapisti della riabilitazione e dei fisioterapisti, solo con legge statale era ed è possibile stabilire la disciplina degli studi di questi professionisti

Non può, pertanto, la regione senza esorbitare dalla propria competenza intervenire a regolamentare questa attività neppure rinviando al possesso dei requisiti dalla normativa nazionale.

Erroneamente il Consiglio regionale ligure ha ritenuto sufficiente introdurre questa precisazione per superare l'obiezione del Governo che era ben più radicale, riferendosi alla competenza stessa della Regione in materia di esercizio della professione dei terapisti per la riabilitazione e dei fisioterapisti.

Pertanto, la legge impugnata, non solo si estende ad un ambito che non le spettava disciplinare ma per di più lo fa introducendo un'eccezione alla regola dell'autorizzazione che non consentirebbe la verifica dei requisiti della normativa nazionale cui formalmente essa rinvia.

Per le suesposte argomentazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della sopra indicata legge regionale contenente modifiche alla l.r. 31 dicembre 1986, n. 38, in tema di autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati riapprovata il 9 dicembre 1997 dal Consiglio regionale della Liguria in sede di riesame e comunicata in data 12 dicembre 1997.

Roma, addì 23 dicembre 1997

POLIZZI - Avvocato dello Stato

N. 2

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998
(del Commissario dello Stato per le regione siciliana)

Edilizia e urbanistica - Regione siciliana - Contributi di concessione edilizia in sanatoria e relativi conguagli di versamenti effettuati - Obbligo dei comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge n. 662/1996, alla determinazione in via definitiva, entro il 31 dicembre 1997 - Proroga di tale termine al 31 dicembre 1998 - Difetto di organicità dell'intervento normativo regionale - Irragionevolezza - Violazione dei limiti posti alle competenze della regione.

(Legge regione Sicilia 23 dicembre 1997, art. 11).

(Cost., art. 114; statuto regione Sicilia artt. 14 e 17; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 37).

L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1997 ha approvato il disegno di legge n. 579 dal titolo: «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia», pervenuto a questo commissariato dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 27 dicembre 1997.

Nel provvedimento legislativo, originariamente predisposto, in sostanziale conformità con i precetti costituzionali, per dare immediata risposta alle aspettative degli oltre 30.000 c.d. «articolisti» impegnati nei progetti di lavori socialmente utili di ormai imminente scadenza nonché per recepire nell'ordinamento siciliano le innovazioni apportate nella materia dal decreto legislativo di cui all'art. 22 della legge n. 196/1997, è stato inserito, nel corso del dibattito in aula, un emendamento attinente ad un diverso settore di competenza regionale, che presumibilmente per l'assenza del necessario approfondimento nelle commissioni di merito, dà adito a censure di costituzionalità.

La disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 11, che di seguito si trascrive, appare macroscopicamente in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello statuto speciale e 114 della Costituzione, laddove esplicitamente si prevede l'ulteriore proroga di un termine fissato da una norma statale: «Art. 11. — Il termine previsto dal comma 37, dell'art. 2, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prorogato alla data del 31 dicembre 1997, è ulteriormente prorogato, al 31 dicembre 1998».

Il comma 37, lett. h), dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha fissato al 31 dicembre 1997 la data entro la quale i comuni debbono determinare in via definitiva i contributi di concessione edilizia in sanatoria e l'importo da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti previsti dai precedenti commi 9 e 10.

Pur in astratto ritenendosi ammissibile l'intervento legislativo della Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva attribuita dall'art. 14, lett. f) e g) dello statuto speciale nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, mediante l'introduzione di norme che adattino alla peculiare realtà regionale le disposizioni statali circa le procedure amministrative sul condono edilizio, tale intervento deve per ciò stesso rivestire carattere di organicità — come in passato già operato con legge regionale n. 37/1985 che ha disciplinato le modalità procedurali della legge nazionale n. 47/1985 — e non limitarsi a modificare un termine stabilito dalla normativa statale che, fino all'emanazione della disciplina regionale, è immediatamente operativa e vigente anche nelle regioni ad autonomia speciale.

Limitandosi, dopo un silenzio di due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme sul condono edilizio, ad un episodico intervento sui termini non motivato e perciò stesso oltretutto irragionevole, la norma in esame opera piuttosto una estemporanea espressa modifica nel corpo della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia delle fonti del diritto stabilita dalla Costituzione.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 11 del disegno di legge n. 579 dal titolo: «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia», approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1997, per violazione degli artt. 14 e 17 dello statuto speciale e dell'art. 14 della Costituzione.

Palermo, addì 31 dicembre 1997

Il Commissario dello Stato per la regione siciliana: ROMAGNOLI

98C0008

N. 3

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998
(dalla regione Veneto)*

Agricoltura - Zootecnia - Misure urgenti in materia di produzione lattiera - Aggiornamento degli elenchi dei produttori, titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per i periodi di produzione lattiera 1997/1998 e 1998/1999 - Competenza dell'AIMA - Restituzione ai produttori di percentuali degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 - Termini stabiliti nella procedura dei ricorsi di riesame avverso le comunicazioni dell'AIMA concernenti i quantitativi di latte commercializzato - Disciplina dei contratti di circolazione delle quote-latte - Modalità e criteri per la compensazione nazionale relativa al periodo produttivo 1995-1996 - Irragionevolezza - Lamentato ricorso allo strumento del decreto-legge in situazione d'urgenza determinata dallo stesso Governo - Violazione delle competenze e dell'autonomia regionale - Lesione della tutela dell'iniziativa economica privata, dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale cooperazione tra Stato e regioni nonché dell'obbligo all'osservanza degli impegni comunitari.

(D.-L. 1° dicembre 1997, n. 411, artt. 1, commi 1, 2 e 3, 2, commi 1, lett. D, 2, 3, lett. C, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, 3, comma 1, 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 77, 97, 115, 117 e 118; legge 28 marzo 1997, n. 81; legge 3 luglio 1997, n. 204; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143; legge 4 dicembre 1993, n. 491; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12).

Ricorso della regione del Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, on. dott. Giancarlo Galan, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di giunta regionale n. 4567, del 22 dicembre 1997, di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv.ti Romano Morra e proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, lungotevere delle Navi n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.-l. 1° dicembre 1997, n. 411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 1997, recante «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera»:

quanto all'art. 1, commi 1, 2 e 3, in quanto dispone la restituzione ai produttori degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare limitatamente al periodo di produzione lattiera 1996-1997 e limitatamente alla percentuale dell'80% o 20%;

quanto all'art. 2, comma 1, lett. d), in quanto dispone che l'AIMA determini gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 con particolare riguardo ai contratti di circolazione delle quote latte, quali le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore ai sei mesi;

quanto all'art. 2, comma 2, in quanto dispone che, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto, gli acquirenti debbano inviare all'AIMA i contratti di cui al comma 1, lett. d), a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993;

quanto all'art. 2, comma 3, lett. c), in quanto dispone che l'AIMA debba aggiornare i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 tenendo conto dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i medesimi periodi sopra citati, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

quanto all'art. 2, comma 4, in quanto dispone che i termini previsti dal precedente comma 3 sono perentori;

quanto all'art. 2, comma 5, in quanto dispone che l'AIMA debba comunicare ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3 e che gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione;

quanto all'art. 2, comma 6, in quanto dispone che i c.d. ricorsi di riesame debbano essere presentati alle regioni;

quanto all'art. 2, comma 8, in quanto dispone che le decisioni in ordine ai ricorsi di riesame debbano essere adottate, e comunicate all'AIMA, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei medesimi, di cui al comma 5, e che le decisioni pervenute oltre suddetto termine perentorio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo;

quanto all'art. 2, comma 9, in quanto dispone che qualora l'esito del ricorso di riesame comportasse una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente;

quanto all'art. 2, comma 10, in quanto dispone che con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi del riesame;

quanto all'art. 3, comma 1, in quanto dispone la mera rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996;

quanto all'art. 4 in quanto dispone che l'AIMA proceda, per il periodo 1997-1998, all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, che andranno a sostituire qualsiasi precedente assegnazione;

quanto all'art. 5 in quanto dispone che, per il periodo 1998-1999, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito con modificazioni in legge n. 81 del 1997, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti.

F A T T O

1.1. — Il regime delle c.d. quote latte, finalizzato al contenimento della produzione, da anni eccedente nel mercato europeo, è stato introdotto in Italia, dopo lungo contenzioso circa l'effettiva entità della produzione interna e la irrogazione delle relative sanzioni comunitarie, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.

Tale testo normativo, dopo avere demandato, all'art. 2 comma 2, la redazione di elenchi dei produttori titolari di quota e la loro pubblicazione in appositi bollettini all'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), all'art. 2, comma 2, limitatamente ai produttori di associazioni aderenti alla UNALAT, dispone la articolazione della quota in due parti: l'una (A), commisurata alla produzione di latte commercializzata nel periodo 1988-1989; l'altra (B), rapportata alla maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.

Poiché peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804/68, del 27 giugno 1968, contemplava la periodica rideterminazione delle quote nazionali spettanti all'Italia, i commi 6 e 8 dello stesso art. 2 assegnavano alle regioni il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli operatori e di comunicare all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, e al Ministro dell'agricoltura e foreste, acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di eccedenza delle quantità attribuite ai produttori alla stregua dei commi 2 e 3 rispetto alle quote nazionali individuate in sede comunitaria, di stabilire con proprio decreto i criteri generali per il pieno allineamento con le quote nazionali nell'arco di un triennio. Lo stesso comma 8 imponeva che, con riferimento alle riduzioni obbligatorie della quota B, si tenesse conto «dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera».

Il d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, poi convertito, con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46 ha poi operato la riduzione delle quote B per singolo produttore, con l'esclusione degli operatori delle stalle ubicate nelle zone montane di cui alla direttiva del Consiglio CEE 75/268 del 28 aprile 1975, da effettuarsi entro il 31 marzo 1995 con operatività dalla campagna 1995-1996.

La legge di conversione n. 46/1995 ha innovato il decreto come segue: *a)* ha previsto [art. 2, comma 1, lett. *a)*] la riduzione della quota *A* non in produzione, almeno qualora essa ecceda il 50% della quota *A* attribuita; *b)* dopo avere confermato la riduzione della quota *B* [(lett. *a)*], ha escluso [lett. *b)*] da entrambe le riduzioni i produttori non solo titolari di stalle ubicate in zone di montagna, ma anche quelli operanti «nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole»; *c)* ha consentito (art. 2, comma 2-*bis*) che i produttori che abbiano ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 468 del 1992, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione e che lo abbiano realizzato, possano chiedere la assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, in sostituzione delle quote *A* e *B*.

Più in generale il decreto-legge n. 727 del 1994 e la legge n. 46 del 1995 hanno soppresso la previa consultazione della conferenza tra Stato e regioni, rimettendo la istruttoria e la predisposizione del piano di rientro esclusivamente all'istanza ministeriale.

Inoltre, è stato introdotto un meccanismo di autocertificazione delle produzioni, in base al quale gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati dai produttori.

La legge n. 46 del 1995, insieme con il decreto-legge convertito, veniva impugnata dalla regione Veneto con ricorso rubricato n. 23/1995, con allegazione di numerosi profili di costituzionalità. Codesta ecc.ma Corte, a seguito di discussione nella pubblica udienza del 23 novembre 1995, con decisione n. 520 del 28 dicembre 1995 accoglieva il predetto ricorso, in una con quello presentato dalla regione Lombardia e rubricato con n.r.g. 22/1995, sotto il profilo della incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge, nella parte in cui non vi si contemplava il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino.

1.2. — Come è noto, il Governo è poi più volte intervenuto con la decretazione di urgenza, adottando prima il d.-l. 15 marzo 1996, n. 124 e poi, reiterando il primo, adottando il d.-l. 16 maggio 1996, n. 260, (impugnati con i ricorsi n.r.g. 19 e 28/96), indi con il d.-l. 8 luglio 1996, n. 353 (del pari impugnato con il ricorso n.r.g. 33/96), con il d.-l. 8 agosto 1996, n. 440 (impugnato con il ricorso n.r.g. 38/96), con il d.-l. 6 settembre 1996, n. 463 (impugnato con ricorso n.r.g. 41/96), e «infine» con i dd.-ll. 23 ottobre 1996, nn. 542 e 552 (il secondo, impugnato con ricorso n.r.g. 47/1996).

Tali ultimi due decreti-legge sono poi stati convertiti, rispettivamente, nelle leggi 20 dicembre 1996, n. 642, e 23 dicembre 1996, n. 649 (impugnate con ricorsi nn.rr.gg. 13/97 e 15/97).

I decreti-legge successivi alla legge n. 46 del 1995 appartengono a due «catene» di decreti reiterati: una saldatasi con la legge di conversione del decreto-legge n. 542 del 1996 (legge n. 649 del 1996); l'altra saldatasi con la legge di conversione del decreto-legge n. 552 del 1996 (legge n. 642 del 1996).

La prima catena è relativa alle previsioni sulle procedure di compensazione (in particolare, all'eliminazione delle procedure previste dalla legge n. 468 del 1992, sostituite da una compensazione nazionale gestita dall'AIMA), nonché alle modalità e ai tempi dei prelievi e delle restituzioni.

La seconda catena riguarda, in particolare, la disciplina dei bollettini dei produttori titolari di quota; la fissazione dei criteri di effettuazione della compensazione; le modalità della compensazione medesima; la disciplina dell'abbandono della produzione; i termini per la cessione delle quote latte.

Queste due catene, ancorché distinte, sono interconnesse, e — per le ragioni già esposte nei ricorsi sopradescritti — hanno determinato gravissimi pregiudizi all'autonomia delle regioni in materia di agricoltura, disegnando uno scenario normativo incoerente e costituzionalmente illegittimo. L'incoerenza e l'illegittimità sono state confermate (e aggravate) dalla «saldatura» operata dalle menzionate leggi nn. 642 e 649 del 1996.

A distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione (nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 21 e del 23 dicembre 1996) delle leggi ora ricordate, il legislatore è poi nuovamente intervenuto nel settore della produzione lattiera con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (che, addirittura, ancorché pubblicata poco dopo, reca la stessa data della legge n. 649 del 1996), a conferma della caoticità e della farraginosità del suo agire.

La legge (impugnata con ricorso n.r.g. 21/1997) dedica alla produzione lattiera i commi da 166 a 174 dell'art. 2.

Tutti i ricorsi più sopra menzionati, e segnatamente i ricorsi nn.rr.gg. 19-28-33-38-41-47/1996 e 13-15-21/1997, sono stati discussi all'udienza pubblica tenutasi in data 28 ottobre 1997.

In riferimento ai medesimi ricorsi sopra menzionati, codesta ecc.ma Corte, in data 19 dicembre 1997, ha depositato in cancelleria ordinanza istruttoria del 16 dicembre 1997, con la quale si è disposta a carico del Presidente del Consiglio dei Ministri (e in minima parte a carico dei presidenti delle regioni) ampia integrazione documentale.

1.3. — Nonostante avessero operato la «saldatura» finale delle descritte catene di decreti-legge, i confusi e contraddittori interventi normativi di fine 1996 non sono riusciti a scrivere la parola «fine» sotto la lunga e tormentata storia della disciplina in via d'urgenza della produzione lattiera. Il Governo è infatti reintervenuto con il decreto-legge n. 11 del 1997 (anch'esso impugnato dalla ricorrente con ricorso rubricato al n. 26/97, pendente avanti codesta ecc.ma Corte).

La storia di questo decreto è nota: incalzato dalla protesta dei produttori, angosciati dall'imminente scadenza del cosiddetto «superprelievo», ed esasperati dalla pachidermica gestione del settore lattiero-caseario da parte del MIRAAP e dell'AIMA, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire, subito, con un provvedimento legislativo d'urgenza.

Quanto ai suoi contenuti, il decreto in questione può essere diviso, per quanto qui interessa (e prescindendo dunque dalle disposizioni puramente finanziarie e da quelle previdenziali, di cui agli artt. 9 e 11) in due parti.

In una prima parte si interviene — disinteressandosi del tutto delle prerogative delle regioni — con forme di finanziamento agevolato ai produttori, onde far fronte alla crisi del settore determinata, per un verso, dall'encefalopatia spongiforme bovina, e per l'altro dalla sovrapproduzione di latte.

Così, l'art. 1 stabilisce ammontare (comma 1), tasso (comma 2), criteri di calcolo (comma 3), tempi e garanzie dei finanziamenti per fronteggiare i danni causati dalla menzionata epidemia (comma 4). L'art. 2 fissa le procedure per la concessione dei finanziamenti. L'art. 3 introduce, per i produttori che non abbiano chiesto il finanziamento di cui all'art. 1, un premio per la perdita di reddito subita a causa dell'encefalopatia spongiforme bovina. L'art. 4 detta regole in materia di incentivi per l'abbandono della produzione lattiera, determinando ammontare, modalità e tempi degli incentivi medesimi. L'art. 6 dispone un contributo straordinario al Fondo interbancario di garanzia e detta ulteriori regole in materia.

In una seconda parte, logicamente differenziata dalla prima e relativa a questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di ben più meditata considerazione, il decreto si occupa direttamente del regime della produzione lattiera. Così, l'art. 5 detta regole sull'assegnazione di quote ai giovani produttori. L'art. 7 istituisce una commissione governativa di indagine in materia di quote latte. L'art. 8, infine, detta norme in materia di identificazione e registrazione degli animali (anagrafe del bestiame), anche in applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.

1.4. — Nonostante fosse affetto dai vizi lamentati nel ricorso n. 26/97, sopra menzionato, il decreto-legge n. 11 del 1997 è stato poi convertito in legge ad opera della legge 28 marzo 1997, n. 81 (anch'essa impugnata con ricorso pendente avanti codesta ecc.ma Corte al n. 37/97). La struttura del decreto è stata profondamente alterata, poiché i suoi vari articoli sono stati tutti raggruppati e trasformati in commi (ben 54) di un solo maxi-art. 1, ma il testo delle varie previsioni normative è rimasto largamente intatto, ad eccezione delle parti che qui appresso si indicano.

È stato, anzitutto, premesso al testo originario un art. 01, nel quale si prevede che le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte siano svolte dalle regioni (e dalle province autonome). La soddisfazione con la quale dovrebbe essere accolto il doveroso riconoscimento del corretto assetto delle competenze in questo delicato settore è destinata ad avere vita breve.

Basta infatti leggere quanto l'art. 01 aggiunge a tale previsione, e precisamente che:

a) l'assegnazione alle regioni delle predette funzioni vale solo «a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998»;

b) «in attesa della riforma organica del settore» (*videant posteri ...!*), sono fatti salvi i compiti svolti dall'AIMA — niente meno — «in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono»;

c) come se non bastasse, l'AIMA concorre con le regioni per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario.

Come si vede, l'*incipit* di tale articolo, apparentemente garantista per le regioni, si rivela addirittura derisorio quando inserito nel contesto dell'intera previsione normativa.

Sempre nell'art. 01, poi, si è previsto (al comma 2) che le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni spettano al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

L'art. 1, comma 1, è stato modificato assai marginalmente, con il rinvio (prima mancante) a quanto previsto dalla legge n. 468 del 1992 in materia di attribuzione dei quantitativi di riferimento di produzione lattiera.

L'art. 1, comma 3, è stato modificato, nel senso che si prevede la consultazione degli «assessorati regionali all'agricoltura», al fine di determinare i criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito derivante ai singoli produttori a seguito della crisi dovuta all'encefalopatia spongiforme bovina.

L'originario art. 4, comma 2, del decreto (ora art. 1, comma 14) è stato modificato con la eliminazione dell'inciso che prevedeva la sottoscrizione della domanda di premio per l'abbandono della produzione da parte del proprietario, ove questi fosse soggetto diverso dal titolare della quota.

L'originario art. 5, comma 1, del decreto (ora art. 1, comma 17) è stato modificato, prevedendo unilateralmente una disciplina ancora più analitica — epperiò illegittima — delle assegnazioni di quote ai giovani produttori.

L'originario art. 5, comma 2 (ora art. 1, comma 18) è stato modificato con alcuni aggiustamenti lessicali, ed in particolare con la previsione che la riassegnazione delle quote avvenga «a livello regionale» (anziché «su base regionale»).

L'originario art. 7, comma 4 (ora art. 1, comma 31), è stato modificato con la previsione più specifica dei contenuti della relazione che la Commissione governativa di indagine in materia di quote latte è tenuta a presentare.

È stata introdotta, all'art. 1, comma 35, la previsione secondo cui l'AIMA provvede a rettificare gli elenchi dei produttori assoggettati al prelievo supplementare e ai conguagli sulla base delle risultanze della relazione della Commissione governativa di cui al punto precedente, con il risultato di aggravare ulteriormente — se possibile — i già gravi vizi evidenziati nell'impugnativa del decreto.

È stato introdotto, all'art. 1, comma 42, e modificando doverosamente l'assurdo art. 8 del decreto, il principio secondo cui le regioni si avvalgono della banca dati per la registrazione ed identificazione dei bovini da allevamento.

1.5. — Con ulteriore ricorso alla decretazione di urgenza, il Governo ha poi adottato il d.-l. 7 maggio 1997, n. 118, del pari impugnato con ricorso n.r.g. 41/97, pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte.

In estrema sintesi, il contenuto di tale decreto-legge è il seguente:

il comma 1 proroga al 10 luglio 1997 la operatività della commissione governativa di indagine, di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 81 del 1997, ribadendo che entro tale termine essa dovrà presentare alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro la propria relazione;

il comma 2 ribadisce quanto già disposto dal comma 30 dell'art. 1 della legge n. 81 del 1997 circa l'utilizzo della forza pubblica, aggiungendo che essa può in particolare svolgere ispezioni amministrative ed esercitare «tutti i poteri ... spettanti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali»;

il comma 3 demanda all'AIMA, entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, di operare le rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e di effettuare i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, ovvero, se il conguaglio non sia possibile o sufficiente, le ripetizioni di somme trattenute in meno. Il 31 agosto diventa così il nuovo termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti per il periodo 1995-1996;

il comma 4 differisce al 10 giugno 1997, limitatamente al periodo 1996-1997, le dichiarazioni degli acquirenti, sottoscritte anche dai produttori, in base al regolamento CEE n. 536/1993 e prescrive nello stesso termine una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, prevedendo, in caso di omessa sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del produttore, verifiche da parte delle forze di polizia;

il comma 5 è la norma finanziaria.

Il decreto-legge n. 118/1997 è poi stato convertito in legge 3 luglio 1997, n. 204. Quest'ultima, in aggiunta al decreto-legge convertito, prevede:

la sospensione dei programmi di abbandono della produzione di latte e la conseguente interruzione dell'assegnazione delle quote gratuite ai giovani produttori (art. 1-bis);

l'obbligo per i primi acquirenti di trattenere solo il 20% del prelievo supplementare della quota *B* ridotta ed ugualmente prodotta nell'annata 1996-1997 (art. 1, comma 4-bis);

la proroga dei lavori della Commissione per tutto agosto (art. 1, comma 1), con conseguente slittamento dei termini previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge convertito.

Nel frattempo, il Governo — aggravando la già sconcertante disorganicità e frammentarietà della disciplina in materia di quote latte — ha fatto sì che si intrufolasse nel testo del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 6 luglio 1997, n. 228, relativo agli incendi boschivi, un articolo relativo ai controlli veterinari straordinari da effettuarsi su tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte. Con l'art. 6 del decreto-legge in oggetto è stato, infatti, autorizzato il Ministro della sanità a disporre la suddetta rilevazione tramite i servizi veterinari delle USL.

Infine, il Governo, con il d.l. 15 settembre 1997, n. 305 — poi però non convertito —, disponeva la proroga di sessanta giorni dei suddetti termini imposti all'AIMA per le rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e per l'effettuazione dei conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, ovvero — se il conguaglio non sia possibile o sufficiente — per la restituzione delle somme versate in più e la ripetizione di quelle versate in meno.

2.1. — Nel frattempo la Commissione d'indagine, istituita con il decreto-legge n. 11 del 1997, ha presentato due relazioni, del 26 aprile 1997 e del 31 agosto 1997; quest'ultima, frutto delle proroghe disposte dal decreto-legge n. 118 del 1997 e dalla legge di conversione n. 204 del 1997.

La Commissione ha evidenziato come la situazione attuale sia frutto di una normativa che, oltre a disattendere le direttive e i regolamenti comunitari, risulta essere chiaramente inadeguata ad impostare un definitivo riassetto del sistema.

Il dato maggiormente preoccupante è stato individuato nel proliferare di contratti di pseudo soccida e comodato.

Tale fenomeno, volto ad eludere le disposizioni normative in materia di circolazione di quote latte, discende — ad avviso della medesima Commissione — da una legislazione nazionale non conforme al diritto comunitario e contraddittoria al suo interno.

Infatti, se da un lato la legislazione italiana — allo scopo di conservare le quote produttive nelle aree territoriali di origine — proibisce la compravendita e l'affitto di sole quote al di fuori della regione di appartenenza del cedente (legge n. 468 del 1992), vietando altresì la cessione della sola quota tra aree non omogenee, dall'altro fa menzione dei contratti associativi, senza precisare alcunché rispetto agli stessi (legge n. 407 del 1994).

I contratti di pseudo soccida e comodato (resi possibili dalla richiamata menzione da parte della legislazione interna dei contratti associativi) non comportano un effettivo trasferimento della titolarità delle quote in capo agli stipulanti (e per questo non sono soggetti né al controllo della regione, né dell'AIMA), ma, legittimando una produzione di latte da parte di chi è privo di bestiame, oppure da parte dei produttori che hanno già completamente utilizzato la quota a propria disposizione, hanno comunque come unico oggetto del rapporto la realizzazione di una cessione strumentale — seppure *sui generis* — della quota.

Da tali transazioni conseguono in tutta evidenza enormi squilibri in sede di compensazione nazionale, a danno dei produttori effettivi.

Va fin da ora precisato che tali contratti sfuggono a qualsivoglia controllo in quanto non comportano un formale trasferimento della quota; il fine di suddette transazioni è infatti l'illegittimo utilizzo della quota da parte chi non ne è titolare.

A proposito, si sottolinea che l'art. 8 della legge n. 468 del 1992 attribuisce al Ministero i poteri di controllo in ordine all'improprio utilizzo degli strumenti giuridici previsti dalla legge medesima.

Inoltre — come la stessa Commissione rileva — tali pseudo soccide e comodati non possono dirsi stipulati in evidente violazione della normativa interna, in quanto essa — seppure in contrasto con la normativa comunitaria — legittima l'utilizzo di non meglio definiti contratti associativi.

Il problema di fondo non risiede dunque nei controlli — quasi impossibili ad effettuarsi —, ma nella disciplina statale del settore.

La stessa Commissione sollecita, infatti, una effettiva ed ordinata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti preposti alla disciplina e gestione del settore.

2.2. — La Commissione governativa ha inoltre proposto che la compensazione, limitatamente alla campagna 1995-1996, venga effettuata secondo il previgente sistema, e cioè prima al livello delle APL, e a livello dei non associati, e poi a livello nazionale.

Tale proposta — sempre secondo la Commissione — si impone in considerazione del principio del legittimo affidamento, così come riconosciuto anche dall'ordinamento comunitario. In base a tale principio, infatti, la Corte di giustizia ritiene non possa non tenersi conto dell'affidamento riposto dall'imprenditore su norme, comportamenti e prassi delle autorità nazionale e comunitaria, in base alle quali egli ha determinato le proprie operazioni commerciali; ciò, sempre che nessun interesse pubblico vi osti e che la lesione subita sia intervenuta in modo imprevedibile.

Nel caso di specie, considerato che solo nel maggio del 1996 la UE ha contestato formalmente la metodologia di compensazione utilizzata in Italia, gli allevatori fino ad allora confidavano del tutto verosimilmente nel mantenimento del precedente sistema. Inoltre, nessuna conseguenza si produrrebbe a carico dello Stato nel caso in cui

si tornasse ad operare la compensazione secondo la normativa previgente: il prelievo per l'esubero continuerebbe infatti ad essere a carico dei produttori eccedentari (cfr. pagg. 84-86, relazione del 26 aprile 1997; pagg. 56-59 e 140-149, relazione del 31 agosto 1997).

Le considerazioni espresse in tal senso dalla Commissione confermano le gravi illegittimità che viciano le disposizioni impugnate, troppo frettolosamente escogitate dal legislatore al solo fine di ovviare ad ulteriori infrazioni comunitarie.

Viceversa la Commissione medesima ritiene necessario risolvere definitivamente la grave crisi del settore tramite misure che, oltre ad assicurare l'effettivo adempimento agli obblighi imposti dall'UE, risultino idonee a governare il sistema delle quote latte sulla scorta dei principi di equità ed economicità (cfr. pag. 204, relazione del 31 agosto 1997).

2.3. — Altro punto sottolineato da entrambe le relazioni redatte dalla Commissione d'indagine riguarda la sicura e totale compensazione concessa agli operatori delle zone svantaggiate (cfr. pagg. 158-159, relazione del 31 agosto 1997).

In seguito ad un'analisi comparata delle legislazioni degli stati membri, la Commissione stessa ha evidenziato come la situazione italiana, oltre ad essere atipica, non risponda allo spirito della normativa comunitaria, che consente, infatti, agevolazioni in favore delle zone svantaggiate solo a monte del sistema, e cioè in sede di assegnazione delle quote.

La sostanziale esclusione dei produttori operanti nelle zone svantaggiate dal pagamento del prelievo supplementare comporta dunque un'intollerabile disparità di trattamento nei confronti degli operatori delle regioni a maggiore vocazione produttiva, quali la regione ricorrente.

2.4. — Infine, quanto all'attribuzione dei poteri di gestione delle quote in capo alle regioni, la Commissione sottolinea la necessità di predeterminare, con riguardo alle particolari situazioni locali, più sistemi concordati da ciascuna regione con l'organo statale di controllo (cfr. pag. 78, relazione del 26 aprile 1997).

Ne discende che le mere affermazioni di principio, quali la tardiva previsione di un Comitato permanente in sede consultiva e la formale attribuzione delle competenze in capo alle regioni — salvo mantenere ben salde in capo all'AIMA le competenze effettive —, non potevano certo bastare ai fini di una seria e meditata riorganizzazione della materia.

2.5. — In conclusione, le relazioni redatte dalla Commissione d'indagine evidenziano la necessità di riformare in radice l'intero sistema, a partire dall'individuazione dell'annata di riferimento per l'assegnazione delle quote.

Si è infatti dimostrato come le errate rilevazioni della produzione nazionale effettuate a più riprese da diversi organismi abbiano determinato già *ab origine* le condizioni per il proliferare delle successive e consequenziali distorsioni, che hanno impedito l'effettivo e razionale adempimento degli obblighi imposti dalla UE.

Siffatta situazione è da addebitarsi in primo luogo all'assurda ed incoerente sovrapposizione di disposizioni che si sono sempre più allontanate dal dato reale. Le distorsioni del sistema si sono così moltiplicate ed hanno di fatto impedito un effettivo adeguamento della normativa interna agli obblighi imposti dalla UE.

La Commissione ha poi rinvenuto precise responsabilità in ordine alla evidente disfunzione del settore, e segnatamente:

in capo all'UNALAT e alle Organizzazioni professionali agricole, che hanno a suo tempo fornito dati non veritieri in merito alla produzione nazionale;

capo alle APL, per la gestione scorretta delle quote;

in capo ai primi acquirenti — le latterie —, che in genere non hanno ostacolato l'utilizzo distorto dei contratti «associativi» da parte dei produttori;

in capo del CCIAA, per le imprecise rilevazioni in ordine alla produzione nazionale;

in capo al Governo, in riferimento alla stratificazione di norme non sempre — *rectius*, quasi mai — in linea con il diritto comunitario;

in capo al Ministero, per non avere gestito correttamente i rilevamenti sulla produzione nazionale interna;

in capo all'AIMA, in riferimento alla dimostrata inefficienza operativa.

È, poi, emblematico ed illuminante che, quanto alle regioni, le relazioni si siano invece limitate ad evidenziare l'omesso esercizio da parte di tali enti dei poteri di controllo in relazione, in particolare, ai quantitativi effettivi di latte prodotto dai singoli operatori ed in ordine ai contratti di acquisto ed affitto di quote. In relazione ai

contratti, però, si è già detto dell'impossibilità di sottoporre al controllo quelle particolari forme di transazioni, dette di pseudo soccida e comodato; queste ultime, infatti, non comportando un effettivo trasferimento di quota non erano in realtà soggette ad alcun controllo *ex lege*.

Quanto all'omesso controllo dei quantitativi di latte effettivamente prodotto, è di tutta evidenza che i poteri attribuiti alle regioni erano — e sono — del tutto formali, spettando all'AIMA l'esclusiva competenza in ordine all'assegnazione delle quote. L'estromissione delle regioni dai poteri programmatori ha ovviamente impedito alle stesse l'esercizio dei poteri di controllo. Il sistema indotto dalle disposizioni succedutasi in materia di quote latte ha reso, infatti, possibile l'utilizzo da parte di alcuni produttori di strumenti giuridici (quali i contratti di pseudo soccida e comodato) ai limiti della legalità, impedendo di fatto all'organo periferico un effettivo controllo sul dato reale.

3.1. — Da ultimo, e malgrado l'invito della Commissione governativa di procedere ad una complessiva — nonché definitiva — riforma del settore lattiero-caseario, il Governo è nuovamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo del decreto-legge impugnato con il presente ricorso.

In sintesi, il decreto, quanto al procedimento di accertamento, prevede:

che l'AIMA accerti la produzione effettiva per i periodi più sopra indicati, avendo particolare riguardo: a) ai modelli L1 non firmati o con firme apocrife, b) ai modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini, c) ai modelli L1 con quantità di latte commercializzata incompatibile con la consistenza numerica del bestiame, d) ai contratti di circolazione di quote latte (quelli ritenuti atipici dalla Commissione) con durata inferiore ai sei mesi, e) ai modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA errate o inesistenti, o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie dei premi accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2, comma 1);

che i contratti di cui al precedente punto d) devono essere inviati all'AIMA a cura degli acquirenti entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, pena la revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 (art. 2, comma 2) (dimenticando che la revoca è disposta dalle Regioni, che, in quanto non destinatarie dell'atto comunicato, non potrebbero direttamente valutare se l'invio della documentazione è avvenuto nei termini prescritti);

che l'AIMA aggiorni i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 tenendo conto: a) delle istanze di riesame presentate entro il 30 settembre 1997 dalle regioni e dalle province autonome, b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e riduzioni operate dalle regioni e province autonome, pervenute all'AIMA entro la data di entrata in vigore del decreto stesso, c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità per i periodi considerati, comunicati dalle regioni e province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997 (si consideri che, quanto ai cambi di titolarità, per il periodo 1997-1998, essi possono essere effettuati fino al 31 marzo 1998 e comunicati alle regioni nei quindici giorni successivi — vd. art. 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 —), d) della correzione, in base alle risultanze del censimento 1993-1994, delle assegnazioni di quote a suo tempo effettuate (art. 2, comma 3);

che l'AIMA, compiuto l'accertamento *de quo* nei modi sopradescritti, comunichi ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma 5, prima parte);

che i singoli interessati possono presentare alla regione, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda parte e comma 6) (dimenticando che la regione, non potendo accertare la data di ricezione della comunicazione, non sarà in grado neppure di accertare il presupposto di ammissibilità del ricorso medesimo — ovvero: la sua proposizione nei termini);

che le regioni devono decidere sui ricorsi *de quibus* entro sessanta giorni (termine perentorio) a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione, ed entro lo stesso termine devono comunicare all'AIMA la relativa decisione, a pena di irricevibilità e salva la responsabilità civile, penale e disciplinare (art. 2, comma 8) (ancora non si considera che le regioni non hanno i mezzi per accertare il *dies a quo*).

3.2. — Nelle more della effettiva attuazione di quanto sopra descritto, il Governo ha poi disposto in favore dei produttori la restituzione dell'80% degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, limitatamente al periodo 1996-1997 (art. 1).

3.3. — Inoltre, l'art. 3 del decreto impugnato dispone che l'AIMA provveda alla rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in vigore del decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2.

La compensazione per il periodo 1995-1996 — da effettuarsi sempre a livello nazionale — subirà, dunque, mere rettifiche malgrado la stessa Commissione governativa, rilevata la violazione del principio di legittimo affidamento, avesse espressamente invitato il Governo a disapplicare il sistema di compensazione nazionale per il periodo in oggetto.

3.4. — L'art. 4, quanto alla campagna 1997-1998, dispone che l'AIMA proceda all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 2. Tali aggiornamenti andranno a sostituire ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare — come espressamente recita il medesimo art. 4 — gli acquirenti saranno tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti dal suddetto elenco.

3.5. — Da ultimo, quanto alla campagna 1998-1999, l'art. 5, in espressa deroga all'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito in legge n. 81 del 1997, attribuisce nuovamente all'AIMA la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998-1999.

Le riferite previsioni normative sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Quanto all'intero d.-l. 1° dicembre 1997, n. 411, violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il decreto-legge impugnato non è stato altro che l'ennesimo, ultimo (?), di una lunghissima serie di decreti-legge in materia di produzione lattiero-casearia. Così come per i decreti-legge nn. 11 e 118 del 1997, si potrebbe qui ritenere presente il requisito dell'urgenza, atteso che il decreto risulta adottato per far fronte alla protesta dei produttori.

Vero è, però, che l'urgenza è paradossalmente autoprodotta perché le ragioni della protesta sono imputabili all'inadeguatezza delle scelte e all'inefficienza dell'amministrazione dello Stato, inadeguatezza e inefficienza che hanno trovato il loro punto di massima, clamorosa, espressione nelle previsioni retroattive che, in riferimento ai bollettini dell'AIMA, sono state dettate da precedenti decreti-legge tutti puntualmente impugnati dalla ricorrente con ricorsi tuttora pendenti innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale. Se le cose, dunque, sono al punto in cui sono, *imputet sibi*, lo Stato.

In queste condizioni, però, il ricorso allo strumento del decreto-legge non può essere ammesso, specificamente quando la sua utilizzazione ha per conseguenza la lesione di sfere di competenza costituzionalmente garantite alle regioni: così facendo, infatti, lo Stato scarica sulle regioni, attraverso la decretazione d'urgenza, le conseguenze negative della propria inefficienza, con inaccettabile *détournement* della funzione specifica dello strumento previsto dall'art. 77 della Costituzione (far fronte a necessità prodotte dall'esterno).

Non basta. Il decreto impugnato, s'è detto, è solo l'ultimo di una serie davvero impressionante. L'eccezione, in materia di produzione lattiero-casearia, si è fatta dunque regola. Ciò che doveva essere straordinario è divenuto ordinario. Manca pertanto, in questo caso, il requisito essenziale della straordinarietà della decretazione d'urgenza, che è imposto dallo stesso art. 77 della Costituzione. Di qui, un'ulteriore conferma della violazione di tale parametro costituzionale, anche in riferimento alle norme costituzionali che garantiscono autonomia alle regioni (che sono pregiudicate dal susseguirsi di atti provvisori, che ingenerano incertezza ed instabilità dei rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini, e di quelli fra lo Stato e le regioni medesime).

Non varrebbe obiettare che la straordinarietà si predicherebbe dello strumento decreto-legge in genere, e non del singolo atto. Ciò è vero, infatti, solo se e solo quando il singolo atto non entra a far parte di una incredibile catena di decreti-legge, tutti nella stessa materia, e tutti rivolti a disciplinare le medesime questioni. In casi di questo genere, l'assenza di straordinarietà può ben essere valutata (e censurata) in riferimento al singolo atto, perché questo non vale nella sua astratta individualità, ma deve essere assunto quale episodio qualificante di una vera e propria «politica» normativa. Una «politica» che ha fatto della decretazione d'urgenza il proprio strumento d'elezione. Il che non è consentito dalla Costituzione.

Qui la cosa è tanto più grave, in quanto — come appresso si dimostrerà — l'impugnato decreto-legge detta una serie di disposizioni retroattive incompatibili, per la loro stessa struttura normativa, con l'idea dell'urgenza (non autoprodotta) che è sottesa alla logica dell'art. 77 della Costituzione.

2. — Quanto ancora all'intero decreto-legge n. 411 del 1997 si deve lamentare la violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione anche in riferimento al principio di leale cooperazione fra lo Stato e le regioni, e all'art. 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Come ha già limpidamente affermato codesta ecc.ma Corte proprio in riferimento alla materia dell'allevamento di bestiame al fine della produzione lattiera, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome deve essere sempre coinvolta (ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400 del 1988) nella determinazione dei criteri generali della disciplina del settore lattiero-caseario (sentenza n. 520 del 1995). Tale coinvolgimento è, qui, clamorosamente mancato.

La Conferenza, invero, non è stata sentita in occasione dell'adozione del decreto impugnato, come invece prescrive l'art. 12, comma 5, lett. a), della legge n. 400 del 1988, a tenore del quale la Conferenza viene consultata «sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni...», e qui non v'è dubbio che: a) interesse della regione siano il sostegno e la razionalizzazione della produzione lattiero-casearia; b) il decreto impugnato non sia un semplice, episodico esercizio di potestà normativa, ma determini linee generali di disciplina del settore, nel tentativo (peraltro fallito) di dare soddisfazione alle richieste dei produttori, danneggiati dall'inadeguato esercizio delle competenze statali in materia. Ciò vale, di per sé, a determinare l'illegittimità dell'atto qui impugnato, nella sua interezza e comunque nelle previsioni che più direttamente si riferiscono alle autonomie regionali, anche in considerazione del fatto che il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni determina, in una con la lesione dell'autonomia regionale in materia, un'inadeguata considerazione di tutti gli aspetti rilevanti della problematica della produzione lattiero-casearia. Di qui, la violazione (sempre in connessione con l'autonomia regionale) del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e del principio secondo il quale l'iniziativa privata può essere guidata e controllata solo per perseguire finalità sociali (art. 41 Cost.), ciò che determina anche la conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione atteso che efficienza e coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.

Non varrebbe obiettare che la previsione della necessaria consultazione della Conferenza Stato-regioni si rinviene in una fonte ordinaria quale la legge n. 400 del 1988. È infatti evidente che tale previsione non fa che esplicitare quanto già implicito e racchiuso nel principio di leale cooperazione fra lo Stato e le regioni, che deriva direttamente dai parametri costituzionali sopra invocati, dei quali la legge n. 400 del 1988 è, per questo profilo, mera integrazione. E neppure varrebbe obiettare che l'urgenza di provvedere avrebbe impedito la consultazione, atteso che l'urgenza non giustifica questa «completa esclusione delle regioni» (così la citata sentenza n. 520 del 1995, punto 7 del Considerato in diritto).

3. — Quanto al decreto-legge n. 411 del 1997 nella sua totalità e in specie con riguardo agli artt. 4 e 5, commi 1 e 2, violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche con riferimento alla legge 28 marzo 1997 n. 81, alla legge 3 luglio 1997, n. 204 e al d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, nonché alla relativa legge di delegazione 4 dicembre 1993, n. 491.

La disciplina normativa contestata con il presente ricorso, sia nel suo insieme che con particolare riguardo agli artt. 4 e 5 (il primo per il periodo 1997-1998 e il secondo per il periodo 1998-1999 coperto dalle «disposizioni finali»), conferma in capo all'AIMA compiti di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, con tutti i relativi effetti in termini di vincoli per gli acquirenti (art. 4, comma 1), adeguamento e memorizzazione dei dati (comma 2), applicazione del prelievo (commi 3 e 4) e sanzioni ulteriori (comma 4), per la prima delle due stagioni produttive come per la seconda (art. 5, comma 1), essendo alle regioni affidato un compito meramente esecutivo di cui non è dato intravedere il contenuto reale (art. 5, comma 2).

Tale disciplina costituisce un evidente e grave arretramento, privo di fondamento che non sia la consueta urgenza autoprocurata, rispetto al riparto di competenze tra Stato e regioni imposto dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e comunque ormai in qualche modo, pur imperfetto e già contestato dalle regioni, riconosciuto sia dalla legge n. 81/1997, ed in specie dall'art. 01, sia dalla legge n. 204/1997, che circoscrive i compiti dell'AIMA alle annate produttive precedenti (ad es. art. 1, commi 3, 4, 4-bis), e dal decreto legislativo n. 143/1997, di riorganizzazione della amministrazione centrale di settore e di conferimento delle funzioni alle regioni: quest'ultimo testo normativo riserva al ricostituito Ministero per le politiche agricole (e comunque non all'AIMA) solo attribuzioni di disciplina generale e coordinamento nazionale in settori che non sembrano ricomprendere la produzione del latte, ma al più la importazione ed esportazione di prodotti agricoli ed alimentari (art. 2, commi 1 e 2 e art. 4).

Insomma, la deroga a norme pur faticosamente adottate in termini di riparto di competenza e ancora contestate per la loro incompletezza e sommarietà costituisce ancora una volta la prassi preferita dal legislatore governativo.

Inoltre, quanto al periodo 1997-1998, l'art. 4 introduce disposizioni chiaramente retroattive.

Infatti, (così come, peraltro, già avvenuto per il periodo 1995-1996 e 1996-1997) a campagna quasi terminata, si dispone — assumendo di operare un mero aggiornamento — l'emissione di un elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti sostitutivo di ogni altro atto di pari contenuto, suscettibile, poi, di ulteriori «aggiustamenti» in esito ai ricorsi di riesame di cui all'art. 2. Tale nuovo elenco, sostitutivo dei precedenti, andrà dunque ad incidere retroattivamente su una campagna sostanzialmente ultimata, ancora in evidente contrasto con la normativa comunitaria.

La lesione delle norme costituzionali di cui in epigrafe è evidente: le regioni vengono, infatti, dichiaratamente spossessate dal potere di intervento nel governo di settore (espressamente riconosciuto, da ultimo, dalle leggi nn. 81 e 204 del 1997 e dal decreto legislativo n. 143 del 1997) e relegate ad un ruolo meramente esecutivo, per di più nell'ambito di un quadro procedurale confuso e contraddittorio.

4. — Quanto all'art. 1, commi 1 e seguenti, violazione degli artt. 3, 97, 41, 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

La scelta del legislatore nazionale di ripristinare la liquidità delle aziende agricole mediante la restituzione degli importi trattenuti a titolo di prelievo, pur subordinatamente all'accertamento da eseguire, pur limitatamente alle percentuali dell'80% o del 20% e condizionatamente alla sottoposizione al prelievo supplementare dopo la effettuazione della composizione nazionale, sarebbe non censurabile se non si caratterizzasse per macroscopiche disparità di trattamento che configurano la più classica delle irragionevolezza secondo l'insegnamento della ecc.ma Corte. La restituzione viene infatti limitata alla stagione 1996-1997 e ad una quota del relativo prelievo, benché la situazione di fatto, rappresentata dalla ignoranza dei dati, che infatti si intende accertare, sia identicamente estesa alla stagione 1995-1996, rispetto alla quale nessun rimborso pur limitato e subordinato viene disposto. Come pure è irragionevole, sulla base di tale situazione di fatto, limitare il rimborso a percentuali anziché all'intero.

Del pari, sono prive di intrinseca razionalità che possa trovare fondamento in disposizioni costituzionali le limitazioni al 70% del prelievo supplementare da non operare o da restituire per il periodo 1997-1998, di cui al comma 3.

Al di là dell'obiettivo carattere discriminatorio ed inefficiente della azione così configurata, sussiste una indubbia lesione della capacità programmatica delle regioni, che si trovano ad operare in un contesto che, segnato già, in proiezione futura dalla invadente riapparizione dell'AIMA, devono anche, per il passato, fare i conti con operazioni illogiche e tali da sconvolgere il mercato di settore, senza esservi state in alcun modo coinvolte, in un contesto in cui i dati sono stati, presuntivamente e figurativamente come sempre, raccolti dall'AIMA, salvo quanto si dirà *sub* 5 e 6 dei sistemi di accertamento e ricorso.

Il mancato coinvolgimento regionale è peraltro già stato più volte lamentato nel contenzioso a catena innescato dalla reiterazione di provvedimenti normativi caratterizzati in larga parte dagli stessi vizi.

5. — Quanto all'art. 2 commi 5, 6, 8, 9 e 10, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 della Costituzione.

La disciplina contenuta nelle norme richiamate in epigrafe costruisce un sistema di ricorsi avverso gli accertamenti dell'AIMA di cui al comma 5, nel quale le competenze statali (*rectius* dell'AIMA) e regionali sono inestricabilmente avviluppate, con riduzione delle regioni ad un ruolo di mero supporto della azione statale. Per giunta, le regioni sono costrette a rispettare termini brevissimi, anzi irrisori e irragionevoli sia nella entità che nelle modalità di applicazione, per intervenire su accertamenti altrui (statali), venendo iugulate da una perentorietà che non solo è suscettibile di gravissime conseguenze sulla attività dei produttori e sulla capacità programmatica delle regioni stesse, ma che produce sanzioni abnormi per il caso di inosservanza dei termini stessi.

Ed infatti: il comma 6 demanda alle regioni l'evasione di un numero imprecisato di ricorsi «di riesame», secondo modalità che il Ministro deve determinare in proprio, alla stregua del comma 10. Il termine è di soli 60 giorni (comma 8) per l'istruttoria e la decisione, ma la decorrenza dal termine utile per le regioni è fissata nel decorso di quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'AIMA ai singoli produttori con raccomandata r.r. dei rispettivi dati: poiché la regione non può conoscere tale data, essa non può neppure valutare la ricevibilità dei ricorsi che dovrebbe evadere, e viene così esposta alle gravissime conseguenze che si sono accennate in termini di sostanziale incertezza, oltre che di esiguità e perentorietà di termini. Il comma 8 minaccia le citate sanzioni civili, penali, amministrative e disciplinari, si badi, per gli adempimenti delle regioni, che hanno così a disposizione pochissimo tempo per rivedere dati che altri (l'AIMA) ha avuto anni per rivedere, commettendo errori mai corretti, non rispondendo né a ricorsi diretti dei produttori né di norma a ordini dei giudici amministrativi. Si badi inoltre che i soli termini dotati di conseguenze sanzionatorie sono quelli di cui al comma 8, cioè quelli gravanti sulle regioni, e non anche quelli di spettanza statale o dell'AIMA, di cui al comma 5. Ogni commento è

superfluo: per il legislatore governativo sembrano esservi due pesi e due misure per i termini e per i loro inadempimenti: massimo rigore e formalismo quando sono coinvolte le regioni; benevola comprensione quando sono coinvolte le amministrazioni dello Stato.

6. — Quanto all'art. 2, commi 1, lett. d), 2, 3, lett. c), e 4, violazione degli artt. 3, 97, 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

All'art. 2, comma 3, si prevede che gli acquirenti di latte trasmettano all'AIMA copia autenticata dei contratti di circolazione delle quote di cui al comma 1, lett. d), a pena di revoca del riconoscimento di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993. La commistione ed il viluppo di ruoli, con sostanziale negazione del ruolo costituzionale delle regioni appare evidente anche sotto questo profilo.

La revoca del beneficio grava infatti sulle regioni, mentre è l'AIMA a poter e dover verificare se l'acquirente abbia o meno inviato i contratti di circolazione nei termini stabiliti: ne deriva che le sanzioni (il lavoro scomodo, per non dire impopolare) sono regionali, gli accertamenti statali; inoltre, le competenze all'accertamento e controllo sugli acquirenti sono attribuite alle regioni dall'art. 8 della legge n. 468/1992 e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993, con il risultato che il redivivo Ministero e le sue articolazioni si riprendono ancora competenze già cedute, che non dovrebbero essere in discussione dopo i citati interventi legislativi: legge n. 81/1997, legge n. 204/1997, decreto legislativo n. 143/1997. Viceversa gli arretramenti sul piano del riparto di competenze proseguono e come sempre in danno delle regioni, nella specie con effetti particolarmente odiosi verso gli amministratori e regolati, viste le conseguenze sanzionatorie.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 2, in riferimento alle annate 1995-1996 e 1996-1997, introduce retroattivamente previsioni di carattere sanzionatorio nei riguardi dei contratti di circolazione delle quote-latte — quali soccide, comodati di stalla, affitti di azienda — di durata inferiore ai sei mesi.

La durata limitata viene dunque vista quale sintomo della natura illecita del contratto medesimo, e ciò in evidente contrasto con la disciplina generale del codice civile e della legge n. 203 del 1982, che nulla a proposito stabilivano nel corso delle annate prese a riferimento (1995-1996 e 1996-1997), né stabiliscono tuttora.

La disciplina introdotta dal comma 2 dell'art. 2 è, dunque, in primo luogo retroattiva, ma anche qualora non lo fosse, essa — prevedendo competenze di accertamento solo in capo all'AIMA e ad una Commissione di istituzione ministeriale — andrebbe comunque ad incidere illegittimamente sulle prerogative delle regioni. Queste ultime sono state, infatti, spogliate di qualsivoglia potere di accertamento dei contratti in oggetto.

In tal modo l'interferenza con l'attività programmatica regionale passa ancora una volta per uno sconvolgimento retroattivo di rapporti agrari di diritto privato, suscettibili di serie conseguenze sulla produzione di latte, in teoria governata dalle regioni.

Il comma 3, lett. c), dell'art. 2 prevede poi che, anche per la campagna 1997-1998, le regioni comunichino all'AIMA i trasferimenti di quota e i cambi di titolarità, facendoli pervenire entro il 15 novembre 1997. Si è già detto come tale intervento dell'AIMA sulla stagione produttiva in corso ricacci le regioni dietro una linea divisoriana tra Stato e regioni delle competenze agricole che lo stesso legislatore statale aveva recentemente tracciato, almeno a partire dalla stagione 1997-1998. Ma vi è ben di più.

La stagione 1997-1998 è in corso, essendo iniziata il 1° aprile 1997 ed essendo destinata a terminare il 31 marzo 1998. Non è quindi dato capire perché, nella procedura di accertamento in carico all'AIMA che è il presupposto dei ricorsi di riesame alla regione, si sarebbero dovuti depositare i contratti entro il 5 novembre, quando la legislazione vigente consente di comunicarli alla regione nei 15 giorni successivi alla conclusione della stagione stessa (art. 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993). È inoltre assurdo, con danno sia per i produttori che per la capacità programmatica regionale, il riferimento alla ricezione da parte dell'AIMA, anziché alla spedizione.

In tal modo, si introduce inusitatamente un trattamento casualmente discriminatorio tra contratti fatti pervenire e contratti non fatti pervenire entro un dato termine arbitrario, precedentemente sconosciuto in quanto non previsto dalla disciplina civilistica vigente ed anche a posteriori non razionalmente riconducibile ad alcun serio parametro logico rilevante nel settore e costituzionalmente supportabile.

7. — Quanto all'art. 3, comma 1, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge impugnato conferma implicitamente modalità e criteri adottati per la compensazione nazionale relativa al periodo produttivo 1995-1996, già impugnati avanti codesta ecc.ma Corte con il ricorso avverso il decreto-legge n. 440 del 1996 e con quelli successivi di contenuto identico o simile, oltre che sospesi in sede cautelare dal T.A.R. Veneto.

Come già più volte esposto, lo stravolgimento del sistema di compensazione operato — in prima battuta dal decreto-legge n. 440 del 1996 — a campagna conclusa, e confermato nella disposizione qui impugnata, viola la lettera e lo spirito della normativa comunitaria. Questa, infatti, prevedendo una data periodizzazione delle campagne di produzione del latte, intende far sì che si realizzi una gestione corretta e programmata della produzione lattiera medesima, che deve essere calibrata proprio su questa periodizzazione. Sconvolgimenti a posteriori della disciplina del settore, introdotti dapprima dal decreto-legge n. 440 del 1996, riprodotti dai successivi e da ultimo confermati dal decreto-legge impugnato, sono dunque radicalmente contrari alla normativa comunitaria e, conseguentemente, all'ordine costituzionale dei rapporti fra Stato e regioni, che quella normativa contribuisce a definire.

Inoltre, la confermata soppressione del livello provinciale di compensazione, non sostituito da alcuna istanza regionale, non solo opera l'ennesimo by-pass del governo regionale, ma reca ancor più grave pregiudizio agli interessi degli agricoltori della regione ricorrente — più si innalza, infatti, il livello di compensazione, meno è probabile che le eccedenze locali possano trovare aggiustamento e compensazione senza danno per la produzione complessiva a livello provinciale e regionale — e, in modo non indiretto né riflesso ma (come rilevò già la sentenza n. 520 del 1995) immediato, all'interesse stesso della regione ricorrente ad esercitare le proprie potestà programmatiche del settore.

Sotto tutti i profili di cui sopra, violati, dunque, sono, in una con l'art. 41, gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, perché le regioni — cui pure codesta ecc.ma Corte costituzionale ha riconosciuto un ruolo preminente in questo settore — sono totalmente sprovviste delle loro attribuzioni programmatiche, specie in seguito all'applicazione radicalmente retroattiva della disciplina, confermata dal decreto-legge impugnato.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale del d.-l. 1º dicembre 1997, n. 411, «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera», nella sua interezza e specificatamente quanto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, ai commi 1, lett. d), 2, 3, lett. c), 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'art. 2, al comma 1 dell'art. 3, e agli artt. 4 e 5 per intero.

Milano-Venezia-Roma, addì 23 dicembre 1997

Avv. Romano MORRA - avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI

98C0009

N. 4

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 gennaio 1988
(della regione Lombardia)*

Agricoltura - Zootecnia - Misure urgenti in materia di produzione lattiera - Aggiornamento degli elenchi dei produttori, titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per i periodi di produzione lattiera 1997/1998 e 1998/1999 - Competenza dell'AIMA - Restituzione ai produttori di percentuali degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 - Termini stabiliti nella procedura dei ricorsi di riesame avverso le comunicazioni dell'AIMA concernenti i quantitativi di latte commercializzato - Disciplina dei contratti di circolazione delle quote-latte - Modalità e criteri per la compensazione nazionale relativa al periodo produttivo 1995-1996 - Irragionevolezza - Lamentato ricorso allo strumento del decreto-legge in situazione d'urgenza determinata dallo stesso Governo - Violazione delle competenze e dell'autonomia regionale - Lesione della tutela dell'iniziativa economica privata, dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale cooperazione tra Stato e regioni nonché dell'obbligo all'osservanza degli impegni comunitari.

(D.-L. 1º dicembre 1997, n. 411, artt. 1, commi 1, 2 e 3, 2, commi 1, lett. D, 2, 3, lett. C, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, 3, comma 1, 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 77, 97, 115, 117 e 118; legge 28 marzo 1997, n. 81; legge 3 luglio 1997, n. 204; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143; legge 4 dicembre 1993, n. 491; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, on. dott. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di giunta regionale n. VI/33853, del 23 dicembre 1997, di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest'ultimo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.l. 1° dicembre 1997, n. 411, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 280 del 1° dicembre 1997, recante «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera»:

quanto all'art. 1, commi 1, 2 e 3, in quanto dispone la restituzione ai produttori degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare limitatamente al periodo di produzione lattiera 1996-1997 e limitatamente alla percentuale dell'80% o 20%;

quanto all'art. 2, comma 1, lett. d), in quanto dispone che l'AIMA determini gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 con particolare riguardo ai contratti di circolazione delle quote latte, quali le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore ai sei mesi;

quanto all'art. 2, comma 2, in quanto dispone che, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto, gli acquirenti debbano inviare all'AIMA i contratti di cui al comma 1, lettera d), a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993;

quanto all'art. 2, comma 3, lettera c), in quanto dispone che l'AIMA debba aggiornare i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 tenendo conto dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i medesimi periodi sopra citati, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

quanto all'art. 2, comma 4, in quanto dispone che i termini previsti dal precedente comma 3 sono perentori;

quanto all'art. 2, comma 5, in quanto dispone che l'AIMA debba comunicare ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3 e che gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione;

quanto all'art. 2, comma 6, in quanto dispone che i c.d. ricorsi di riesame debbano essere presentati alle regioni;

quanto all'art. 2, comma 8, in quanto dispone che le decisioni in ordine ai ricorsi di riesame debbano essere adottate, e comunicate all'AIMA, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei medesimi, di cui al comma 5, e che le decisioni pervenute oltre suddetto termine perentorio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo;

quanto all'art. 2, comma 9, in quanto dispone che qualora l'esito del ricorso di riesame comportasse una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente;

quanto all'art. 2, comma 10, in quanto dispone che con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame;

quanto all'art. 3, comma 1, in quanto dispone la mera rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996;

quanto all'art. 4 in quanto dispone che l'AIMA proceda, per il periodo 1997-1998, all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, che andranno a sostituire qualsiasi precedente assegnazione;

quanto all'art. 5 in quanto dispone che, per il periodo 1998-1999, in deroga a quanto previsto dall'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito con modificazioni in legge n. 81 del 1997, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti.

F A T T O

1.1. — Il regime delle c.d. quote latte, finalizzato al contenimento della produzione, da anni eccedente nel mercato europeo, è stato introdotto in Italia, dopo lungo contenzioso circa l'effettiva entità della produzione interna e la irrogazione delle relative sanzioni comunitarie, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.

Tale testo normativo, dopo avere demandato, all'art. 2 comma 2, la redazione di elenchi dei produttori titolari di quota e la loro pubblicazione in appositi bollettini all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agri-

colo (AIMA), all'art. 2, comma 2, limitatamente ai produttori di associazioni aderenti alla UNALAT, dispone la articolazione della quota in due parti: l'una (A), commisurata alla produzione di latte commercializzata nel periodo 1988-1989; l'altra (B), rapportata alla maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.

Poiché peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804/68, del 27 giugno 1968, contemplava la periodica rideterminazione delle quote nazionali spettanti all'Italia, i commi 6-8 dello stesso art. 2 assegnavano alle regioni il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli operatori e di comunicare all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, e al Ministro dell'agricoltura e foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di eccedenza delle quantità attribuite ai produttori alla stregua dei commi 2 e 3 rispetto alle quote nazionali individuate in sede comunitaria, di stabilire con proprio decreto i criteri generali per il pieno allineamento con le quote nazionali nell'arco di un triennio. Lo stesso comma 8 imponeva che, con riferimento alle riduzioni obbligatorie della quota B, si tenesse conto «dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera».

Il d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, poi convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46 ha poi operato la riduzione delle quote B per singolo produttore, con l'esclusione degli operatori delle stalle ubicate nelle zone montane di cui alla direttiva del Consiglio CEE 75/268 del 28 aprile 1975, da effettuarsi entro il 31 marzo 1995 con operatività dalla campagna 1995-1996.

La legge di conversione n. 46/1995 ha innovato il decreto come segue: a) ha previsto [art. 2, comma 1, lett. a)] la riduzione della quota A non in produzione, almeno qualora essa ecceda il 50% della quota A attribuita; b) dopo avere confermato la riduzione della quota B [lett. a)] ha escluso [lett. b)] da entrambe le riduzioni i produttori non solo titolari di stalle ubicate in zone di montagna, ma anche quelli operanti «nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole»; c) ha consentito (art. 2, comma 2-bis) che i produttori che abbiano ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 468 del 1992, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione e che lo abbiano realizzato, possano chiedere la assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, in sostituzione delle quote A e B.

Più in generale, il decreto-legge n. 727 del 1994 e la legge n. 46 del 1995 hanno soppresso la previa consultazione della Conferenza tra Stato e regioni, rimettendo la istruttoria e la predisposizione del piano di rientro esclusivamente all'istanza ministeriale.

Inoltre, è stato introdotto un meccanismo di autocertificazione delle produzioni, in base al quale gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati dai produttori.

La legge n. 46 del 1995, insieme con il decreto-legge convertito, veniva impugnata dalla regione Lombardia con ricorso rubricato 22/1995, con allegazione di numerosi profili di incostituzionalità. Codesta ecc.ma Corte, a seguito di discussione nella pubblica udienza del 23 novembre 1995, con decisione n. 520 del 28 dicembre 1995 accoglieva il predetto ricorso, in una con quello presentato dalla regione Veneto e rubricato con n. r.g. 23/1995, sotto il profilo della incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge, nella parte in cui non vi si contemplava il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino.

1.2. — Come è noto, il Governo è poi più volte intervenuto con la decretazione di urgenza, adottando prima il d.-l. 15 marzo 1996 n. 124 e poi, reiterando il primo, adottando il d.-l. 16 maggio 1996, n. 260, (impugnati con i ricorsi n.r.g. 18 e 27/1996), indi con il d.-l. 8 luglio 1996 n. 353 (del pari impugnato con il ricorso n.r.g. 32/1996), con il d.-l. 8 agosto 1996 n. 440, con il d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, e «infine» con i dd.-ll. 23 ottobre 1996, nn. 542 e 552. Tali ultimi due decreti-legge sono poi stati convertiti, rispettivamente, nelle leggi 20 dicembre 1996 n. 642 e 23 dicembre 1996, n. 649 (impugnate con ricorsi nn. rr.gg. 12/1997 e 14/1997).

I decreti-legge successivi alla legge n. 46 del 1995 appartengono a due «catene» di decreti reiterati: una saldatasi con la legge di conversione del decreto-legge n. 542 del 1996 (legge n. 649 del 1996); l'altra saldatasi con la legge di conversione del decreto-legge n. 552 del 1996 (legge n. 642 del 1996).

La prima catena è relativa alle previsioni sulle procedure di compensazione (in particolare, all'eliminazione delle procedure previste dalla legge n. 468 del 1992, sostituite da una compensazione nazionale gestita dall'AIMA), nonché alle modalità e ai tempi dei prelievi e delle restituzioni. La seconda catena riguarda, in particolare, la disciplina dei bollettini dei produttori titolari di quota; la fissazione dei criteri di effettuazione della compensazione; le modalità della compensazione medesima; la disciplina dell'abbandono della produzione; i termini per la cessione delle quote latte.

Queste due catene, ancorché distinte, sono interconnesse, e — per le ragioni già esposte nei ricorsi sopradescritti — hanno determinato gravissimi pregiudizi all'autonomia delle regioni in materia di agricoltura, disegnando uno scenario normativo incoerente e costituzionalmente illegittimo. L'incoerenza e l'illegittimità sono state confermate (e aggravate) dalla «saldatura» operata dalle menzionate leggi nn. 642 e 649 del 1996.

A distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione (nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente, del 21 e del 23 dicembre 1996) delle leggi ora ricordate, il legislatore è poi nuovamente intervenuto nel settore della produzione lattiera con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (che, addirittura, ancorché pubblicata poco dopo, reca la stessa data della legge n. 649 del 1996), a conferma della caoticità e della farraginosità del suo agire.

La legge (impugnata con ricorso n.r.g. 20/1997) dedica alla produzione lattiera i commi da 166 a 174 dell'art. 2.

Tutti i ricorsi più sopra menzionati, e segnatamente i ricorsi nn. rr.gg. 18-27-32/1996 e 12-14-20/1997, sono stati discussi all'udienza pubblica tenutasi in data 28 ottobre 1997.

In riferimento ai medesimi ricorsi sopra menzionati, codesta ecc.ma Corte, in data 19 dicembre 1997, ha depositato in cancelleria ordinanza istruttoria del 16 dicembre 1997, con la quale si è disposta a carico del Presidente del Consiglio dei Ministri (e in minima parte a carico dei presidenti delle regioni) ampia integrazione documentale.

1.3 — Nonostante avessero operato la «saldatura» finale delle descritte catene di decreti-legge, i confusi e contraddittori interventi normativi di fine 1996 non sono riusciti a scrivere la parola «fine» sotto la lunga e tormentata storia della disciplina in via d'urgenza della produzione lattiera. Il Governo è infatti reintrovenuto con il decreto-legge n. 11 del 1997 (anch'esso impugnato dalla ricorrente con ricorso rubricato al n. 25/1997 pendente avanti codesta ecc.ma Corte).

La storia di questo decreto è nota: incalzato dalla protesta dei produttori, angosciati dall'imminente scadenza del cosiddetto «superprelievo», ed esasperati dalla pachidermica gestione del settore lattiero-caseario da parte del MIRAAF e dell'AIMA, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire, subito, con un provvedimento legislativo d'urgenza.

Quanto ai suoi contenuti, il decreto in questione può essere diviso, per quanto qui interessa (e prescindendo dunque dalle disposizioni puramente finanziarie e da quelle previdenziali, di cui agli artt. 9-11) in due parti.

In una prima parte si interviene con forme di finanziamento agevolato ai produttori, onde far fronte alla crisi del settore determinata, per un verso, dall'encefalopatia spongiforme bovina, e per l'altro dalla sovrapproduzione di latte.

Così, l'art. 1 stabilisce ammontare (comma 1), tasso (comma 2), criteri di calcolo (comma 3), tempi e garanzie dei finanziamenti per fronteggiare i danni causati dalla menzionata epidemia (comma 4). L'art. 2 fissa le procedure per la concessione dei finanziamenti. L'art. 3 introduce, per i produttori che non abbiano chiesto il finanziamento di cui all'art. 1, un premio per la perdita di reddito subita a causa dell'encefalopatia spongiforme bovina. L'art. 4 detta regole in materia di incentivi per l'abbandono della produzione lattiera, determinando ammontare, modalità e tempi degli incentivi medesimi. L'art. 6 dispone un contributo straordinario al Fondo interbancario di garanzia e detta ulteriori regole in materia.

In una seconda parte, logicamente differenziata dalla prima e relativa a questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di ben più meditata considerazione, il decreto si occupa direttamente del regime della produzione lattiera. Così, l'art. 5 detta regole sull'assegnazione di quote ai giovani produttori. L'art. 7 istituisce una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, che si segnala per la totale assenza di qualunque rappresentante regionale, e di qualsivoglia raccordo con le amministrazioni regionali. L'art. 8, infine, detta norme in materia di identificazione e registrazione degli animali (anagrafe del bestiame), anche in applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996 n. 317.

1.4. — Nonostante fosse affetto dai vizi lamentati nel ricorso n. 25/1997, sopra menzionato, il decreto-legge n. 11 del 1997 è stato poi convertito in legge ad opera della legge 28 marzo 1997, n. 81 (anch'essa impugnata con ricorso pendente avanti codesta ecc.ma Corte al n. 36/1997). La struttura del decreto è stata profondamente alterata, poiché i suoi vari articoli sono stati tutti raggruppati e trasformati in commi (ben 54) di un solo maxi-articolo 1, ma il testo delle varie previsioni normative è rimasto largamente intatto, ad eccezione delle parti che qui appresso si indicano.

È stato, anzitutto, premesso al testo originario un articolo 01, nel quale si prevede che le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte siano svolte dalle regioni (e

dalle province autonome). La soddisfazione con la quale dovrebbe essere accolto il doveroso riconoscimento del corretto assetto delle competenze in questo delicato settore è destinata ad avere vita breve. Basta infatti leggere quanto l'art. 01 aggiunge a tale previsione, e precisamente che:

a) l'assegnazione alle regioni delle predette funzioni vale solo «a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998»;

b) «in attesa della riforma organica del settore» (*videant posteri....!*), sono fatti salvi i compiti svolti dall'AIMA — niente meno — «in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono»;

c) come se non bastasse, l'AIMA concorre con le regioni per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario.

Come si vede, l'*incipit* di tale articolo, apparentemente garantista per le regioni, si rivela addirittura derisorio quando inserito nel contesto dell'intera previsione normativa.

Sempre nell'art. 01, poi, si è previsto (al comma 2) che le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni spettano al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

L'art. 1, comma 1, è stato modificato assai marginalmente, con il rinvio (prima mancante) a quanto previsto dalla legge n. 468 del 1992 in materia di attribuzione dei quantitativi di riferimento di produzione lattiera.

L'art. 1, comma 3, è stato modificato, nel senso che si prevede la consultazione degli «assessorati regionali all'agricoltura», al fine di determinare i criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito derivante ai singoli produttori a seguito della crisi dovuta all'encefalopatia spongiforme bovina.

L'originario art. 4, comma 2, del decreto (ora art. 1, comma 14) è stato modificato con la eliminazione dell'inciso che prevedeva la sottoscrizione della domanda di premio per l'abbandono della produzione da parte del proprietario, ove questi fosse soggetto diverso dal titolare della quota.

L'originario art. 5, comma 1, del decreto (ora art. 1, comma 17) è stato modificato, prevedendo unilateralmente una disciplina ancora più analitica — epperò illegittima — delle assegnazioni di quote ai giovani produttori.

L'originario art. 5, comma 2 (ora art. 1, comma 18) è stato modificato con alcuni aggiustamenti lessicali, ed in particolare con la previsione che la riassegnazione delle quote avvenga «a livello regionale» (anziché «su base regionale»).

L'originario art. 7, comma 4 (ora art. 1, comma 31), è stato modificato con la previsione più specifica dei contenuti della relazione che la Commissione governativa di indagine in materia di quote latte è tenuta a presentare.

È stata introdotta, all'art. 1, comma 35, la previsione secondo cui l'AIMA provvede a rettificare gli elenchi dei produttori assoggettati al prelievo supplementare e ai conguagli sulla base delle risultanze della relazione della Commissione governativa di cui al punto precedente, con il risultato di aggravare ulteriormente — se possibile — i già gravi vizi evidenziati nell'impugnativa del decreto.

È stato introdotto, all'art. 1, comma 42, e modificando doverosamente l'assurdo art. 8 del decreto, il principio secondo cui le regioni si avvalgono della banca dati per la registrazione ed identificazione dei bovini da allevamento.

1.5. — Con ulteriore ricorso alla decretazione di urgenza, il Governo ha poi adottato il d.-l. 7 maggio 1997, n. 118.

In estrema sintesi, il contenuto del decreto-legge è il seguente:

il comma 1 proroga al 10 luglio 1997 la operatività della commissione governativa di indagine, di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 81 del 1997, ribadendo che entro tale termine essa dovrà presentare alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro la propria relazione;

il comma 2 ribadisce quanto già disposto dal comma 30 dell'art. 1 della legge n. 81 del 1997 circa l'utilizzo della forza pubblica, aggiungendo che essa può in particolare svolgere ispezioni amministrative ed esercitare «tutti i poteri... spettanti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali»;

il comma 3 demanda all'AIMA, entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, di operare le rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e di effettuare i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, ovvero, se il conguaglio non sia possibile o sufficiente, le ripetizioni di somme trattenute in meno. Il 31 agosto diventa così il nuovo termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti per il periodo 1995-1996;

il comma 4 differisce al 10 giugno 1997, limitatamente al periodo 1996-1997, le dichiarazioni degli acquirenti, sottoscritte anche dai produttori, in base al regolamento CEE 536/1993 e prescrive nello stesso termine una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, prevedendo, in caso di omessa sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del produttore, verifiche da parte delle forze di polizia;

il comma 5 è la norma finanziaria.

Il decreto-legge n. 118/1997 è poi stato convertito in legge 3 luglio 1997, n. 204. Quest'ultima, in aggiunta al decreto-legge convertito, prevede:

la sospensione dei programmi di abbandono della produzione di latte e la conseguente interruzione dell'assegnazione delle quote gratuite ai giovani produttori (art. 1-bis);

l'obbligo per i primi acquirenti di trattenere solo il 20% del prelievo supplementare della quota *B* ridotta ed ugualmente prodotta nell'annata 1996-1997 (art. 1, comma 4-bis);

la proroga dei lavori della Commissione per tutto agosto (art. 1, comma 1), con conseguente slittamento dei termini previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge convertito.

Nel frattempo, il Governo — aggravando la già sconcertante disorganicità e frammentarietà della disciplina in materia di quote latte — ha fatto sì che si intrufolasse nel testo del d.-l. 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228, relativo agli incendi boschivi, un articolo relativo ai controlli veterinari straordinari da effettuarsi su tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte. Con l'art. 6 del decreto-legge in oggetto è stato, infatti, autorizzato il Ministro della sanità a disporre la suddetta rilevazione tramite i servizi veterinari delle USL.

Infine, il Governo, con il d.-l. 15 settembre 1997, n. 305 — poi, però, non convertito — disponeva la proroga di sessanta giorni dei suddetti termini imposti all'AIMA per le rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e per l'effettuazione dei conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, ovvero — se il conguaglio non sia possibile o sufficiente — per la restituzione delle somme versate in più e la ripetizione di quelle versate in meno.

2.1. — Nel frattempo la Commissione d'indagine, istituita con il decreto-legge n. 11 del 1997, ha presentato due relazioni, del 26 aprile 1997 e del 31 agosto 1997; quest'ultima, frutto delle proroghe disposte dal decreto-legge n. 118 del 1997 e dalla legge di conversione n. 204 del 1997.

La Commissione ha evidenziato come la situazione attuale sia frutto di una normativa che, oltre a disattendere le direttive e i regolamenti comunitari, risulta essere chiaramente inadeguata ad impostare un definitivo riassetto del sistema.

Il dato maggiormente preoccupante è stato individuato nel proliferare di contratti di pseudo soccida e comodato. Tale fenomeno, volto ad eludere le disposizioni normative in materia di circolazione di quote latte, discende — ad avviso della medesima Commissione — da una legislazione nazionale non conforme al diritto comunitario e contraddittoria al suo interno.

Infatti, se da un lato la legislazione italiana — allo scopo di conservare le quote produttive nelle aree territoriali di origine — proibisce la compravendita e l'affitto di sole quote al di fuori della regione di appartenenza del cedente (legge n. 468 del 1992), vietando altresì la cessione della sola quota tra aree non omogenee, dall'altro fa menzione dei contratti associativi, senza precisare alcunché rispetto agli stessi (legge n. 407 del 1994).

I contratti di pseudo soccida e comodato (resi possibili dalla richiamata menzione da parte della legislazione interna dei contratti associativi) non comportano un effettivo trasferimento della titolarità delle quote in capo agli stipulanti, e per questo non sono soggetti né al controllo della regione né dell'AIMA ma hanno comunque come unico oggetto del rapporto la realizzazione di una cessione strumentale — seppure *sui generis* — della quota stessa.

Come più sopra anticipato — e come rilevato dalla stessa Commissione — tali pseudo soccide e comodati non possono comunque dirsi stipulati in evidente violazione della normativa interna, in quanto essa — seppure in contrasto con la normativa comunitaria — legittima l'utilizzo di non meglio definiti contratti associativi.

Il problema di fondo non risiede dunque nei controlli — quasi impossibili ad effettuarsi —, ma nella disciplina statale del settore.

La stessa Commissione sollecita, infatti, una effettiva ed ordinata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti preposti alla disciplina e gestione del settore.

2.2. — La Commissione governativa ha inoltre proposto che la compensazione, limitatamente alla campagna 1995-1996, venga effettuata secondo il previgente sistema, e cioè prima al livello delle APL, e a livello dei non associati, e poi a livello nazionale.

Tale proposta — sempre secondo la Commissione — si impone in considerazione del principio del legittimo affidamento, così come riconosciuto anche dall'ordinamento comunitario. In base a tale principio, infatti, la Corte di giustizia ritiene non possa non tenersi conto dell'affidamento riposto dall'imprenditore su norme, comportamenti e prassi delle autorità nazionale e comunitaria, in base alle quali egli ha determinato le proprie operazioni commerciali; ciò, sempre che nessun interesse pubblico vi osti e che la lesione subita sia intervenuta in modo imprevedibile.

Nel caso di specie, considerato che solo nel maggio del 1996 la UE ha contestato formalmente la metodologia di compensazione utilizzata in Italia, gli allevatori fino ad allora confidavano del tutto verosimilmente nel mantenimento del precedente sistema. Inoltre, nessuna conseguenza si produrrebbe a carico dello Stato nel caso in cui si tornasse ad operare la compensazione secondo la normativa previgente: il prelievo per l'esubero continuerebbe infatti ad essere a carico dei produttori eccedentari (cfr. pagg. 84-86, Relazione del 26 aprile 1997; pagg. 56-59 e 140-149, Relazione del 31 agosto 1997).

Le considerazioni espresse in tal senso dalla Commissione confermano le gravi illegittimità che viciano le disposizioni impugnate, troppo frettolosamente escogitate dal legislatore al solo fine di ovviare ad ulteriori infrazioni comunitarie.

Viceversa la Commissione medesima ritiene necessario risolvere definitivamente la grave crisi del settore tramite misure che, oltre ad assicurare l'effettivo adempimento agli obblighi imposti dall'UE, risultino idonee a governare il sistema delle quote latte sulla scorta dei principi di equità ed economicità (cfr. pag. 204, Relazione del 31 agosto 1997).

2.3. — Altro punto sottolineato da entrambe le relazioni redatte dalla Commissione d'indagine riguarda la sicura e totale compensazione concessa agli operatori delle zone svantaggiate (cfr. pagg. 158-159, Relazione del 31 agosto 1997).

In seguito ad un'analisi comparata delle legislazioni degli Stati membri, la Commissione stessa ha evidenziato come la situazione italiana sia atipica rispetto a quanto da questi disposto a tal riguardo. Inoltre, la normativa comunitaria parrebbe consentire agevolazioni in favore delle zone svantaggiate solo a monte del sistema, e cioè in sede di assegnazione delle quote.

2.4. — Infine, quanto all'attribuzione dei poteri di gestione delle quote in capo alle regioni, la Commissione sottolinea la necessità di predeterminare, con riguardo alle particolari situazioni locali, più sistemi concordati da ciascuna regione con l'organo statale di controllo (cfr. pag. 78, Relazione del 26 aprile 1997).

Ne discende che le mere affermazioni di principio, quali la tardiva previsione di un Comitato permanente in sede consultiva e la formale attribuzione delle competenze in capo alle regioni — salvo mantenere ben salde in capo all'AIMA le competenze effettive —, non potevano certo bastare ai fini di una seria e meditata riorganizzazione della materia.

2.5 — In conclusione, le relazioni redatte dalla Commissione d'indagine evidenziano la necessità di riformare in radice l'intero sistema, a partire dall'individuazione dell'annata di riferimento per l'assegnazione delle quote.

Si è infatti dimostrato come le errate rilevazioni della produzione nazionale effettuate a più riprese da diversi organismi abbiano determinato già *ab origine* le condizioni per il proliferare delle successive e consequenziali distorsioni, che hanno impedito l'effettivo e razionale adempimento degli obblighi imposti dalla UE.

Siffatta situazione è da addebitarsi in primo luogo all'assurda ed incoerente sovrapposizione di disposizioni che si sono sempre più allontanate dal dato reale. Le distorsioni del sistema si sono così moltiplicate ed hanno di fatto impedito un effettivo adeguamento della normativa interna agli obblighi imposti dalla UE.

La Commissione ha poi rinvenuto precise responsabilità in ordine alla evidente disfunzione del settore, e segnatamente:

in capo all'UNALAT, che ha a suo tempo fornito dati non veritieri in merito alla produzione nazionale;

in capo alle APL, per la gestione scorretta delle quote;

in capo ai primi acquirenti — le latterie —, che in genere non hanno ostacolato l'utilizzo distorto dei contratti «associativi» da parte dei produttori;

in capo del CCIA, per le imprecise rilevazioni in ordine alla produzione nazionale;

in capo al Governo, in riferimento alla stratificazione di norme non sempre — *rectius*, quasi mai — in linea con il diritto comunitario;

in capo al Ministero, per non avere gestito correttamente i rilevamenti sulla produzione nazionale interna;

in capo all'AIMA, in riferimento alla dimostrata inefficienza operativa.

È, poi, emblematico ed illuminante che, quanto alle gioni, le relazioni si siano invece limitate ad evidenziare l'omesso esercizio da parte di tali Enti dei poteri di controllo in relazione, in particolare, ai quantitativi effettivi di latte prodotto dai singoli operatori ed in ordine ai contratti di acquisto ed affitto di quote.

In relazione ai contratti, si è già detto dell'impossibilità di sottoporre ai controllo quelle particolari forme di transazioni, dette di pseudo soccida e comodato; queste ultime, infatti, non comportando un effettivo trasferimento di quota non erano in realtà soggette ad alcun controllo *ex lege*.

Quanto all'omesso controllo dei quantitativi di latte effettivamente prodotto, è di tutta evidenza che i poteri attribuiti alle regioni erano — e sono — del tutto formali, spettando all'AIMA l'esclusiva competenza in ordine all'assegnazione delle quote. L'estromissione delle regioni dai poteri programmatori ha ovviamente impedito alle stesse l'esercizio dei poteri di controllo. Il sistema indotto dalle disposizioni succedutasi in materia di quote latte ha reso, infatti, possibile l'utilizzo da parte di alcuni produttori di strumenti giuridici (quali i contratti di pseudo soccida e comodato) ai limiti della legalità, impedendo di fatto all'organo periferico un effettivo controllo sul dato reale.

3.1. — Da ultimo, e malgrado l'invito della Commissione governativa di procedere ad una complessiva — nonché definitiva — riforma del settore lattiero-caseario, il Governo è nuovamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo del decreto-legge impugnato con il presente ricorso.

In sintesi, il decreto, quanto al procedimento di accertamento, prevede:

che l'AIMA accerti la produzione effettiva per i periodi più sopra indicati, avendo particolare riguardo:

a) ai modelli L1 non firmati o con firme apocrife, b) ai modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini, c) ai modelli L1 con quantità di latte commercializzata incompatibile con la consistenza numerica del bestiame, d) ai contratti di circolazione di quote latte (quelli ritenuti atipici dalla Commissione) con durata inferiore ai 6 mesi, e) ai modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA errate o inesistenti, o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie dei premi accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2, comma 1);

che i contratti di cui al precedente punto d) devono essere inviati all'AIMA a cura degli acquirenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, pena la revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 (art. 2, comma 2) (dimenticando che la revoca è disposta dalle regioni, che, in quanto non destinatarie dell'atto comunicato, non potrebbero direttamente valutare se l'invio della documentazione è avvenuto nei termini prescritti);

che l'AIMA aggiorni i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 tenendo conto: a) delle istanze di riesame presentate entro il 30 settembre 1997 dalle regioni e dalle province autonome, b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e riduzioni operate dalle regioni e province autonome, pervenute all'AIMA entro la data di entrata in vigore del decreto stesso, c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità per i periodi considerati, comunicati dalle regioni e province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997 (si consideri che, quanto ai cambi di titolarità, per il periodo 1997-1998, essi possono essere effettuati fino al 31 marzo 1998 e comunicati alle regioni nei 15 giorni successivi — vd. art. 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 —), d) della correzione, in base alle risultanze del censimento 1993-1994, delle assegnazioni di quote a suo tempo effettuate (art. 2, comma 3);

che l'AIMA, compiuto l'accertamento *de quo* nei modi sopradescritti, comunichi ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma 5, prima parte);

che i singoli interessati possono presentare alla regione, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda parte e comma 6) (dimenticando che la regione, non potendo accertare la data di ricezione della comunicazione, non sarà in grado neppure di accertare il presupposto di ammissibilità del ricorso medesimo — ovvero: la sua proposizione nei termini);

che le regioni devono decidere sui ricorsi *de quibus* entro sessanta giorni (termine perentorio) a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione, ed entro lo stesso termine devono comunicare all'AIMA la relativa decisione, a pena di irricevibilità e salva la responsabilità civile, penale e disciplinare (art. 2, comma 8) (ancora non si considera che le regioni non hanno i mezzi per accertare il *dies a quo*).

3.2. — Nelle more della effettiva attuazione di quanto sopra descritto, il Governo ha poi disposto in favore dei produttori la restituzione dell'80% degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, limitatamente al periodo 1996-1997 (art. 1).

3.3. — Inoltre, l'art. 3 del decreto impugnato dispone che l'AIMA provveda alla rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in vigore del decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2.

La compensazione per il periodo 1995-1996 — da effettuarsi sempre a livello nazionale — subirà, dunque, mere rettifiche malgrado la stessa Commissione governativa, rilevata la violazione del principio di legittimo affidamento, avesse espressamente invitato il Governo a disapplicare il sistema di compensazione nazionale per il periodo in oggetto.

3.4. — L'art. 4, quanto alla campagna 1997-1998, dispone che l'AIMA proceda all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 2. Tali aggiornamenti andranno a sostituire ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare — come espressamente recita il medesimo art. 4 — gli acquirenti saranno tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti dal suddetto elenco.

3.5. — Da ultimo, quanto alla campagna 1998-1999, l'art. 5, in espressa deroga all'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito in legge n. 81 del 1997, attribuisce nuovamente all'AIMA la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998-1999.

Le riferite previsioni normative sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Quanto all'intero d.-l. 1º dicembre 1997 n. 411, violazione degli artt. 5, 77, 115, 117 e 188 della Costituzione.

Il decreto-legge impugnato non è stato altro che l'ennesimo, ultimo (?), di una lunghissima serie di decreti-legge in materia di produzione lattiero-casearia. Così come per i decreti-legge nn. 11 e 118 del 1997, si potrebbe qui ritenere presente il requisito dell'urgenza, atteso che il decreto risulta adottato per far fronte alla protesta dei produttori.

Vero è, però, che l'urgenza è paradossalmente autoprodotta, perché le ragioni della protesta sono imputabili all'inadeguatezza delle scelte e all'inefficienza dell'Amministrazione dello Stato, inadeguatezza e inefficienza che hanno trovato il loro punto di massima, clamorosa, espressione nelle previsioni retroattive che, in riferimento ai bollettini dell'AIMA, sono state dettate da precedenti decreti-legge tutti puntualmente impugnati dalla ricorrente con ricorsi tuttora pendenti innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale. Se le cose, dunque, sono al punto in cui sono, *imputet sibi*, lo Stato.

In queste condizioni, però, il ricorso allo strumento del decreto-legge non può essere ammesso, specificamente quando la sua utilizzazione ha per conseguenza la lesione di sfere di competenza costituzionalmente garantite alle regioni: così facendo, infatti, lo Stato scarica sulle regioni, attraverso la decretazione d'urgenza, le conseguenze negative della propria inefficienza, con inaccettabile *détournement* della funzione specifica dello strumento previsto dall'art. 77 della Costituzione (far fronte a necessità prodotte dall'esterno).

Non basta. Il decreto impugnato, s'è detto, è solo l'ultimo di una serie davvero impressionante. L'eccezione, in materia di produzione lattiero-casearia, si è fatta dunque regola. Ciò che doveva essere straordinario è divenuto ordinario. Manca pertanto, in questo caso, il requisito essenziale della straordinarietà della decretazione d'urgenza, che è imposto dallo stesso art. 77 della Costituzione. Di qui, un'ulteriore conferma della violazione di tale parametro costituzionale, anche in riferimento alle norme costituzionali che garantiscono autonomia alle regioni (che sono pregiudicate dal susseguirsi di atti provvisori, che ingenerano incertezza ed instabilità dei rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini, e di quelli fra lo Stato e le regioni medesime).

Non varrebbe obiettare che la straordinarietà si predicherebbe dello strumento decreto-legge in genere, e non del singolo atto. Ciò è vero, infatti, solo se e solo quando il singolo atto non entra a far parte di una incredibile catena di decreti-legge, tutti nella stessa materia, e tutti rivolti a disciplinare le medesime questioni. In casi di questo genere, l'assenza di straordinarietà può ben essere valutata (e censurata) in riferimento al singolo atto, perché questo non vale nella sua astratta individualità, ma deve essere assunto quale episodio qualificante di una vera e propria «politica» normativa.

Qui la cosa è tanto più grave, in quanto — come appresso si dimostrerà — l'impugnato decreto-legge detta una serie di disposizioni retroattive incompatibili, per la loro stessa struttura normativa, con l'idea dell'urgenza (non autoprocurata) che è sottesa alla logica dell'art. 77 della Costituzione.

2. — Quanto ancora all'intero decreto-legge n. 411 del 1997, si deve lamentare la violazione degli artt. 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione anche in riferimento al principio di leale cooperazione fra lo Stato e le regioni, e all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Come ha già limpidamente affermato codesta ecc.ma Corte proprio in riferimento alla materia dell'allevamento di bestiame al fine della produzione lattiera, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome deve essere sempre coinvolta (ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400 del 1988) nella determinazione dei criteri generali della disciplina del settore lattiero-caseario (sentenza n. 520 del 1995). Tale coinvolgimento è, qui, mancato.

La Conferenza, invero, non è stata sentita in occasione dell'adozione del decreto impugnato, come invece prescrive l'art. 12, comma 5, lett. a) della legge n. 400 del 1988, a tenore del quale la Conferenza viene consultata «sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni...», e qui non v'è dubbio che: a) interesse della regione siano il sostegno e la razionalizzazione della produzione lattiero-casearia; b) il decreto impugnato non sia un semplice, episodico esercizio di potestà normativa, ma determini linee generali di disciplina del settore, nel tentativo (peraltro fallito) di dare soddisfazione alle richieste dei produttori, danneggiati dall'inadeguato esercizio delle competenze statali in materia. Ciò vale, di per sé, a determinare l'illegittimità dell'atto qui impugnato, nella sua interezza e comunque nelle previsioni che più direttamente si riferiscono alle autonomie regionali, anche in considerazione del fatto che il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni determina, in una con la lesione dell'autonomia regionale in materia, un'inadeguata considerazione di tutti gli aspetti rilevanti della problematica della produzione lattiero-casearia. Di qui, la violazione (sempre in connessione con l'autonomia regionale) del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) e del principio secondo il quale l'iniziativa privata può essere guidata e controllata solo per perseguire finalità sociali (art. 41 della Costituzione), ciò che determina anche la conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione atteso che efficienza e coerenza delle scelte di governo della produzione lattiero-casearia sono valori propri dell'ordinamento comunitario, che lo Stato italiano è tenuto a salvaguardare.

Non varrebbe obiettare che la previsione della necessaria consultazione della Conferenza Stato-regioni si rinviene in una fonte ordinaria quale la legge n. 400 del 1988. È infatti evidente che tale previsione non fa che esplicitare quanto già implicito e racchiuso nel principio di leale cooperazione fra lo Stato e le regioni, che deriva direttamente dai parametri costituzionali sopra invocati, dei quali la legge n. 400 del 1988 è, per questo profilo, mera integrazione. E neppure varrebbe obiettare che l'urgenza di provvedere avrebbe impedito la consultazione, atteso che l'urgenza non giustifica questa completa esclusione delle regioni» (così la citata sentenza n. 520 del 1995, punto 7 del *Considerato in diritto*).

3. — Quanto al decreto-legge n. 411 del 1997 nella sua totalità e in specie con riguardo agli artt. 4 e 5, commi 1 e 2, violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche con riferimento alla legge 28 marzo 1997, n. 81, alla legge 3 luglio 1997, n. 204 e al d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 nonché alla relativa legge di delegazione 4 dicembre 1993, n. 491.

La disciplina normativa contestata con il presente ricorso, sia nel suo insieme che con particolare riguardo agli artt. 4 e 5 (il primo per il periodo 1997-1998 e il secondo per il periodo 1998-1999 coperto dalle «disposizioni finali»), conferma in capo all'AIMA compiti di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, con tutti i relativi effetti in termini di vincoli per gli acquirenti (art. 4, comma 1), adeguamento e memorizzazione dei dati (comma 2), applicazione del prelievo (commi 3 e 4) e sanzioni ulteriori (comma 4), per la prima delle due stagioni produttive come per la seconda (art. 5, comma 1), essendo alle regioni affidato un compito meramente esecutivo di cui non è dato intravedere il contenuto reale (art. 5, comma 2).

Tale disciplina costituisce un evidente e grave arretramento, privo di fondamento che non sia la consueta urgenza autoprocurata, rispetto al riparto di competenze tra Stato e regioni imposto dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e comunque ormai in qualche modo, pur imperfetto e già contestato dalle regioni, riconosciuto sia dalla legge n. 81/1997, ed in specie dall'art. 01, sia dalla legge n. 204/1997, che circoscrive i compiti dell'AIMA alle annate produttive precedenti (ad es. art. 1, commi 3, 4, 4-bis), e dal decreto legislativo n. 143/1997, di riorganizzazione della amministrazione centrale di settore e di conferimento delle funzioni alle regioni: quest'ultimo testo normativo riserva al ricostituito Ministero per le politiche agricole (e comunque non all'AIMA) solo attribuzioni di disciplina generale e coordinamento nazionale in settori che non sembrano ricomprendere la produzione del latte, ma al più la importazione ed esportazione di prodotti agricoli ed alimentari (art. 2, commi 1 e 2 e art. 4).

Inoltre, quanto al periodo 1997-1998, l'art. 4 introduce disposizioni chiaramente retroattive.

Infatti, (così come, peraltro, già avvenuto per il periodo 1995-1996 e 1996-1997) a campagna quasi terminata, si dispone — assumendo di operare un mero aggiornamento — l'emissione di un elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti sostitutivo di ogni altro atto di pari contenuto, suscettibile, poi, di ulte-

riori «aggiustamenti» in esito ai ricorsi di riesame di cui all'art. 2. Tale nuovo elenco, sostitutivo dei precedenti, andrà dunque ad incidere retroattivamente su una campagna sostanzialmente ultimata, ancora in evidente contrasto con la normativa comunitaria.

La lesione delle norme costituzionali di cui in epigrafe è evidente: le regioni vengono, infatti, dichiaratamente spossessate dal potere di intervento nel governo di settore (espressamente riconosciuto, da ultimo, dalle leggi nn. 81 e 204 del 1997 e dal decreto legislativo n. 143 del 1997) e relegate ad un ruolo meramente esecutivo, per di più nell'ambito di un quadro procedurale confuso e contraddittorio.

4. — Quanto all'art. 1, commi 1 e seguenti, violazione degli artt. 3, 97, 41, 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

La scelta del legislatore nazionale di ripristinare la liquidità delle aziende agricole mediante la restituzione degli importi trattenuti a titolo di prelievo, pur subordinatamente all'accertamento da eseguire, pur limitatamente alle percentuali dell'80% o del 20% e condizionatamente alla sottoposizione al prelievo supplementare dopo la effettuazione della composizione nazionale, sarebbe non censurabile se non si caratterizzasse per disparità di trattamento che configurano la più classica delle irragionevolezza secondo l'insegnamento della ecc.ma Corte. La restituzione viene infatti limitata alla stagione 1996-1997 e ad una quota del relativo prelievo, benché la situazione di fatto, rappresentata dalla ignoranza dei dati, che infatti si intende accertare, sia identicamente estesa alla stagione 1995-1996, rispetto alla quale nessun rimborso pur limitato e subordinato viene disposto. Come pure è irragionevole, sulla base di tale situazione di fatto, limitare il rimborso a percentuali anziché all'intero.

Del pari, sono prive di intrinseca razionalità che possa trovare fondamento in disposizioni costituzionali le limitazioni al 70% del prelievo supplementare da non operare o da restituire per il periodo 1997-1998, di cui al comma 3.

Al di là dell'obiettivo carattere discriminatorio ed inefficiente della azione così configurata, sussiste una indubbia lesione della capacità programmatica delle regioni, che si trovano ad operare in un contesto che, segnato già, in proiezione futura dalla invadente riapparizione dell'AIMA, devono anche, per il passato, fare i conti con operazioni illogiche e tali da sconvolgere il mercato di settore, senza esservi state in alcun modo coinvolte, in un contesto in cui i dati sono stati, presuntivamente e figurativamente come sempre, raccolti dall'AIMA, salvo quanto si dirà *sub* 5 e 6 dei sistemi di accertamento e ricorso.

Il mancato coinvolgimento regionale è peraltro già stato più volte lamentato nel contenzioso a catena innescato dalla reiterazione di provvedimenti normativi caratterizzati in larga parte dagli stessi vizi.

5. — Quanto all'art. 2, commi 5, 6, 8, 9 e 10 violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 della Costituzione.

La disciplina contenuta nelle norme richiamate in epigrafe costruisce un sistema di ricorsi avverso gli accertamenti dell'AIMA di cui al comma 5, nel quale le competenze statali (*rectius* dell'AIMA) e regionali sono inestricabilmente avviluppate, con riduzione delle regioni ad un ruolo di mero supporto della azione statale. Per giunta, le regioni sono costrette a rispettare termini brevissimi, anzi irrisori e irragionevoli sia nella entità che nelle modalità di applicazione, per intervenire su accertamenti altrui (statali), venendo iugulate da una perentorietà che non solo è suscettibile di gravissime conseguenze sulla attività dei produttori e sulla capacità programmatica delle regioni stesse, ma che produce sanzioni abnormi per il caso di inosservanza dei termini stessi.

Ed infatti: il comma 6 demanda alle regioni l'evasione di un numero imprecisato di ricorsi di «riesame», secondo modalità che il Ministro deve determinare in proprio, alla stregua del comma 10. Il termine è di soli sessanta giorni (comma 8) per l'istruttoria e la decisione, ma la decorrenza dal termine utile per le regioni è fissata nel decorso di quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'AIMA ai singoli produttori con raccomandata r.r. dei rispettivi dati: poiché la regione non può conoscere tale data, essa non può neppure valutare la ricevibilità dei ricorsi che dovrebbe evadere, e viene così esposta alle gravissime conseguenze che si sono accennate in termini di sostanziale incertezza, oltre che di esiguità e perentorietà di termini. Il comma 8 minaccia le citate sanzioni civili, penali, amministrative e disciplinari, si badi, per gli adempimenti delle regioni, che hanno così a disposizione pochissimo tempo per rivedere dati che altri (l'AIMA) ha avuto anni per rivedere, commettendo errori mai corretti, non rispondendo né a ricorsi diretti dei produttori né di norma a ordini dei giudici amministrativi. Si badi inoltre che i soli termini dotati di conseguenze sanzionatorie sono quelli di cui al comma 8, cioè quelli gravanti sulle regioni, e non anche quelli di spettanza statale o dell'AIMA, di cui al comma 5. Ogni commento è superfluo: per il legislatore governativo sembrano esservi due pesi e due misure per i termini e per i loro inadempimenti: massimo rigore e formalismo quando sono coinvolte le regioni; benevola comprensione quando sono coinvolte le Amministrazioni dello Stato.

6. — Quanto all'art. 2, commi 1, lett. d), 2, 3, lett. c), e 4, violazione degli artt. 3, 97, 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

All'art. 2, comma 3, si prevede che gli acquirenti di latte trasmettano all'AIMA copia autenticata dei contratti di circolazione delle quote di cui al comma 1, lett. d), a pena, di revoca del riconoscimento di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993. La commistione ed il viluppo di ruoli, con sostanziale negazione del ruolo costituzionale delle regioni appare evidente anche sotto questo profilo.

La revoca del beneficio grava infatti sulle regioni, mentre è l'AIMA a poter e dover verificare se l'acquirente abbia o meno inviato i contratti di circolazione nei termini stabiliti: ne deriva che le sanzioni (il lavoro scomodo, per non dire impopolare) sono regionali, gli accertamenti statali; inoltre, le competenze all'accertamento e controllo sugli acquirenti sono attribuite alle regioni dall'art. 8 della legge n. 468/1992 e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993, con il risultato che il redivivo ministero e le sue articolazioni si riprendono ancora competenze già cedute, che non dovrebbero essere in discussione dopo i citati interventi legislativi: legge n. 81/1997, legge n. 204/1997, decreto legislativo n. 143/1997. Viceversa gli arretramenti sul piano del riparto di competenze proseguono e come sempre in danno delle regioni, nella specie con effetti particolarmente odiosi verso gli amministratori e regolati, viste le conseguenze sanzionatorie.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 2, in riferimento alle annate 1995-1996 e 1996-1997, introduce retroattivamente previsioni di carattere sanzionatorio nei riguardi dei contratti di circolazione delle quote-latte — quali soccide, comodati di stalla, affitti di azienda — di durata inferiore ai sei mesi.

La durata limitata viene dunque vista quale sintomo della natura illecita del contratto medesimo, e ciò in evidente contrasto con la disciplina generale del codice civile e della legge n. 203 del 1982, che nulla a proposito stabilivano nel corso delle annate prese a riferimento (1995-1996 e 1996-1997), né stabiliscono tuttora.

La disciplina introdotta dal comma 2 dell'art. 2 è, dunque, in primo luogo retroattiva, ma anche qualora non lo fosse, essa — prevedendo competenze di accertamento solo in capo all'AIMA e ad una Commissione di istituzione ministeriale — andrebbe comunque ad incidere illegittimamente sulle prerogative delle regioni. Queste ultime sono state, infatti, spogliate di qualsivoglia potere di accertamento dei contratti in oggetto.

In tal modo l'interferenza con l'attività programmatica regionale passa ancora una volta per uno sconvolgimento retroattivo di rapporti agrari di diritto privato, suscettibili di serie conseguenze sulla produzione di latte, in teoria governata dalle regioni.

Il comma 3, lett. c), dell'art. 2 prevede poi che, anche per la campagna 1997-1998, le regioni comunichino all'AIMA i trasferimenti di quota e i cambi di titolarità, facendoli pervenire entro il 15 novembre 1997. Si è già detto come tale intervento dell'AIMA sulla stagione produttiva in corso ricacci le regioni dietro una linea divisoriana tra Stato e regioni delle competenze agricole che lo stesso legislatore statale aveva recentemente tracciato, almeno a partire dalla stagione 1997-1998. Ma vi è ben di più.

La stagione 1997-1998 è in corso, essendo iniziata il 1° aprile 1997 ed essendo destinata a terminare il 31 marzo 1998. Non è quindi dato capire perché, nella procedura di accertamento in carico all'AIMA che è il presupposto dei ricorsi di riesame alla regione, si sarebbero dovuti depositare i contratti entro il 15 novembre, quando la legislazione vigente consente di comunicarli alla regione nei quindici giorni successivi alla conclusione della stagione stessa (art. 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993). È inoltre assurdo, con danno sia per i produttori che per la capacità programmatica regionale, il riferimento alla ricezione da parte dell'AIMA, anziché alla spedizione.

In tal modo, si introduce inusitatamente un trattamento casualmente discriminatorio tra contratti fatti pervenire e contratti non fatti pervenire entro un dato termine arbitrario, precedentemente sconosciuto in quanto non previsto dalla disciplina civilistica vigente ed anche *a posteriori* non razionalmente riconducibile ad alcun serio parametro logico rilevante nel settore e costituzionalmente supportabile.

7. — Quanto all'art. 3, comma 1 violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge impugnato conferma implicitamente modalità e criteri adottati per la compensazione nazionale relativa al periodo produttivo 1995-1996, già impugnati avanti codesta ecc.ma Corte con il ricorso avverso la legge n. 649 del 1996, oltre che sospesi in sede cautelare dal TAR Lombardia.

Come già più volte esposto, lo stravolgimento del sistema di compensazione operato — un prima battuta dal decreto-legge n. 440 del 1996 — a campagna conclusa, e confermato nella disposizione qui impugnata, viola la lettera e lo spirito della normativa comunitaria. Questa, infatti, prevedendo una data periodizzazione delle campagne di produzione del latte, intende far sì che si realizzi una gestione corretta e programmata della produzione lattiera medesima, che deve essere calibrata proprio su questa periodizzazione. Sconvolgimenti *a posteriori* della disciplina del settore, introdotti dapprima dal decreto-legge n. 440 del 1996, riprodotti dai successivi e da

ultimo confermati dal decreto-legge impugnato, sono dunque radicalmente contrari alla normativa comunitaria e, conseguentemente, all'ordine costituzionale dei rapporti fra Stato e regioni, che quella normativa contribuisce a definire.

Inoltre, la confermata soppressione del livello provinciale di compensazione, non sostituito da alcuna istanza regionale, non solo opera l'ennesimo by-pass del governo regionale, ma reca ancor più grave pregiudizio agli interessi degli agricoltori della regione ricorrente — più si innalza, infatti, il livello di compensazione, meno è probabile che le eccedenze locali possano trovare aggiustamento e compensazione senza danno per la produzione complessiva a livello provinciale e regionale — e, in modo non indiretto né riflesso ma (come rilevò già la sentenza n. 520 del 1995) immediato, all'interesse stesso della regione ricorrente ad esercitare le proprie potestà programmatiche del settore.

Sotto tutti i profili di cui sopra, violati, dunque, sono, in una con l'art. 41, gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, perché le regioni — cui pure codesta ecc.ma Corte costituzionale ha riconosciuto un ruolo preminente in questo settore — sono totalmente spossessate delle loro attribuzioni programmatiche, specie in seguito all'applicazione radicalmente retroattiva della disciplina, confermata dal decreto-legge impugnato.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale del d.-l. 1° dicembre 1997, n. 411, «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera» nella sua interezza e specificatamente quanto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, ai commi 1, lett. d), 2, 3, lett. c) 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'art. 2, al comma 1 dell'art. 3, e agli artt. 4 e 5 per intero.

Milano-Roma, addì 29 dicembre 1997

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI

98C0010

N. 5

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998
(del Commissario dello Stato per la regione siciliana)*

Beni culturali - Regione siciliana - Assessorato ai beni culturali - Personale assunto con contratti stipulati ex art. 111, legge regionale n. 25 del 1993, per la catalogazione del patrimonio culturale regionale - Proroga dei contratti in corso per un periodo di diciotto mesi, a decorrere del 1° gennaio 1998 - Irragionevolezza - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza in relazione alle garanzie poste per l'accesso agli uffici pubblici - Contrasto con il giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 59/1997.

Finanza regionale - Regione siciliana - Contributi erogati per attività culturali su capitoli già rendicontati degli esercizi finanziari 1991 e 1990 - Prevista utilizzazione da parte degli enti beneficiari purché effettivamente spesi per l'attuazione del programma di attività presentato o comunque per fini istituzionali degli enti medesimi - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 1995.

(Legge regione Sicilia 23 dicembre 1997, artt. 1 e 3).

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 136).

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1997 ha approvato il disegno di legge n. 587 dal titolo: «Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturale ed artistico», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 27 dicembre 1997.

Il provvedimento legislativo testé approvato, in pendenza del giudizio instaurato con il ricorso presentato l'8 novembre 1997 avverso il disegno di legge n. 542/560 ed iscritto al n. 71 del registro di codesta, ecc.ma Corte, pur avendo una portata più limitata rispetto a quest'ultimo appare sostanzialmente ispirato dalla medesima filosofia.

Esso, infatti, dispone la proroga di 18 mesi dei contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 111 legge regionale n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia in attuazione dell'art. 15 legge n. 41/86 e della legge regionale n. 26/1988.

Comprensibilmente, il legislatore regionale, nell'approssimarsi della scadenza del termine dei suddetti contratti, intende garantire i livelli occupazionali dei lavoratori interessati, in un contesto economico caratterizzato da una ormai quasi endemica contrazione della domanda di lavoro e che, determina il dilagare della disoccupazione, anche nelle fasce più elevate.

In proposito, codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 59/91, seppure abbia ammesso che l'impiego presso le pubbliche amministrazioni possa essere finalizzato a interessi pubblici ulteriori rispetto a quelli propri dell'amministrazione stessa e specificatamente quello dell'occupazione, tuttavia ne ha subordinato il perseguimento al rispetto dell'art. 97 della Costituzione, in quanto «tali eventuali interessi possono essere soltanto aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quelli che qualificano principalmente l'impiego presso l'amministrazione pubblica».

Secondo ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze C.C. nn. 205/1996, 59, 153 e 191 del 1997) affinché non si determini quell'inversione di priorità tra pubblico e privato ritenuta in contrasto con le esigenze di buon andamento reclamato dall'art. 97 della Costituzione, «occorre che il rapporto d'impiego previsto dalla legge la sua durata nel tempo siano legati da un nesso di congruità controllabile in giudizio sulla ragionevolezza delle scelte legislative con riferimento a tale presupposta valutazione in ordine alle necessità funzionali della pubblica amministrazione» (C.C. n. 153/1997).

Nella medesima decisione, inoltre, viene precisato che seppure spetti al legislatore regionale un vasto ambito di discrezionalità, il relativo potere di apprezzamento non si sottrae al sindacato di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte; «sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo».

Elemento del giudizio di ragionevolezza deve pertanto essere la preventiva e condizionante valutazione delle oggettive esigenze di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni; «valutazione questa necessaria anche quando si tratti di compiti di natura temporanea i quali perciò non giustificano la modificazione della dotazione dei posti in organico, né quindi assunzioni stabili, ma soltanto la creazione di posti precari a termine».

Si soggiunge che il suddetto reclutamento a termine non può avere quale presupposto una mera affermazione delle necessità contingenti che si intendono soddisfare ma deve trovare giustificazione in una «ricognizione in termini quantitativi e qualitativi, in modo che le misure conseguenti possano risultare non arbitrarie anch'esse sotto il profilo quantitativo e qualitativo» (C.C. sentenza n. 153/1997). Queste, nella fattispecie in esame, dovrebbero consistere nella valutazione dello stato di avanzamento dei singoli progetti di catalogazione e del relativo mantenimento di determinate unità di personale, previa verifica dell'idoneità allo scopo del personale stesso.

Orbene, così enucleati i requisiti richiesti ai fini della conformità al principio di cui all'art. 97 della Costituzione, quest'ufficio non può esimersi dal proporre nuovamente al vaglio di codesta ecc.ma Corte il provvedimento legislativo testé adottato.

Il legislatore regionale, infatti, dando per presupposta un'ipotetica insufficienza di personale, proroga «tout court» tutti i contratti di lavoro stipulati ex art. 111 legge regionale n. 25/1993 per la durata di ulteriori diciotto mesi e contestualmente demanda ad una successiva fase amministrativa, di competenza dell'Assessore preposto al ramo e degli uffici periferici, la definizione della nuova attività di catalogazione, schedatura e documentazione in relazione a quelle già svolte ai fini della determinazione di un organico piano di utilizzazione delle risorse umane e materiali.

Dal tenore letterale della norma di cui all'art. 1 appare evidente che ci si trovi nuovamente in presenza di quel ribaltamento di priorità tra interesse pubblico e privato giacché la determinazione delle attività da compiersi verrebbe giustificata *ex post* da un emanando piano organico di utilizzazione delle risorse umane e materiali esistenti.

In proposito questo Commissariato ai fini di un più ponderato esame sulla costituzionalità della norma ha chiesto di conoscere (all. n. 1) su quali elementi di fatto la competente V Commissione permanente dell'ARS in sede di elaborazione del disegno di legge, abbia fondato la determinazione di prorogare i contratti in questione.

Dall'esame dei verbali trasmessi (all. n. 2) tuttavia si evince che la suddetta determinazione non è scaturita dalla puntuale ricognizione in termini quantitativi e qualitativi delle necessità esistenti né dalla valutazione preventiva dei risultati sinora conseguiti, atteso che la prosecuzione delle attività viene disposta in vista della definizione di un organico piano di utilizzazione del personale mantenuto in servizio.

Appare, inoltre, che unica premura del legislatore sia quella di affermare, anche con l'ausilio di accorgimenti lessicali, la necessità di non disperdere le professionalità acquisite in assenza di un'ideale istruttoria sulle risultanze dell'attività sinora svolta e sull'identificazione puntuale degli obiettivi da conseguire, elementi questi tanto più indispensabili in relazione alla natura provvedimentale dell'adottanda delibera legislativa.

Né tantomeno durante il dibattito in aula è stata posta l'attenzione su tali elementi di valutazione, essendosi limitati gli interventi ad apportare modifiche di natura ancora lessicale alla disposizione da approvare (all. 3).

Altro elemento determinante ai fini della proposizione del presente gravame, è la considerazione che il rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione impone che l'espansione dell'impiego presso la pubblica amministrazione non può rendersi indipendente dalla preventiva e condizionata valutazione dell'oggettiva necessità di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni (C.C. sentenza n. 205/1996); valutazione che non può mancare anche quando si tratta di compiti di natura temporanea (C.C. sentenza n. 59/1997).

«La carenza di una previa valutazione delle esigenze funzionali, infatti, finirebbe per incrementare inutilmente e quindi irragionevolmente il numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per subordinare l'interesse pubblico a quello del personale» (C.C. sentenze nn. 484/1991, 1/1989, 123/1968).

Al riguardo questo Commissariato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1969, ha richiesto (all. 4) ai competenti uffici regionali se fosse stata completata, e con quale esito, l'attività di ricognizione del personale in servizio già avviata in ossequio alla delibera n. 322 del 7 agosto 1997 della Giunta di Governo regionale.

Con nota n. 2236 del 30 dicembre 1997 (all. 5) la Presidenza della regione ha comunicato che i risultati dell'attività di rilevazione in questione a tutt'oggi non sono pervenuti alla Direzione del personale ai fini della successiva predisposizione del piano di redistribuzione del personale.

Anche dall'esame degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, con nota n. 3063 del 30 dicembre 1997 non possono desumersi elementi tali da far ritenere superati i rilievi di costituzionalità sinora esposti avverso l'iniziativa legislativa in questione (all. n. 6).

Dai numerosi allegati alla suddetta nota emerge, invero, che neanche gli uffici periferici, seppure apoditticamente affermino la necessità di proseguire nell'attività catalografica, hanno predisposto un piano organico di catalogazione da cui possa desumersi, secondo criteri obiettivi e dati certi la necessità e la durata della proroga.

Il predetto Assessorato ha, altresì, inviato copia dei prospetti riepilogativi dell'attività catalografica svolta, di impossibile raffronto, per questo ufficio con l'originario progetto finanziato dalla legge regionale n. 25/1993 ed avviato nell'anno successivo.

I due prospetti riepilogativi, peraltro privi di alcuna relazione illustrativa o di una apposita «legenda» per le sigle riportate, non consentono inoltre di esprimere una qualsivoglia valutazione sulla esigenza funzionale della amministrazione e di verificare la sussistenza del nesso di congruità per il mantenimento dei precari rapporti di lavoro e la loro durata nel tempo.

La documentazione fornita, corredata dai numerosi riferimenti alla preesistente corrispondenza tra Soprintendenze e uffici centrali dell'Assessorato, non pervenuta a questo Commissariato, avrebbe dovuto piuttosto essere posta a disposizione della Commissione permanente dell'Assemblea per consentire il necessario approfondimento in sede istruttoria del disegno di legge e supportare così con elementi di fatto le determinazioni da assumere.

Da quanto sin qui esposto, può pertanto concludersi che l'iniziativa legislativa si configura come l'ennesimo tentativo di superare gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nazionale in materia di razionalizzazione del pubblico impiego, eludendo al contempo il chiaro dispositivo della decisione di codesta ecc.ma Corte n. 59/1997, con conseguente violazione dell'art. 136 della Costituzione.

L'art. 3 che di seguito si trascrive costituisce la sostanziale riproduzione dell'art. 2 del disegno di legge n. 395 dal titolo «Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35», che ha costituito oggetto di impugnativa il 5 novembre 1997, iscritta al n. 69 del registro dei ricorsi presso codesta Corte, le cui motivazioni integralmente si richiamano: «Art. 3. — È consentita, da parte degli enti beneficiari, l'utilizzazione dei contributi erogati per attività culturali sul capitolo 38054 dell'esercizio

finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1990 già rendicontati, purché effettivamente spesi per l'attuazione del programma di attività presentato o comunque per i fini istituzionali degli enti medesimi».

Dal tenore letterale della norma traspare la manifesta illogicità della disposizione laddove si consente *ex post* l'utilizzazione per fini diversi di contributi rendicontati e quindi già impiegati.

Il legislatore, al fine di superare i motivi di censura proposti da questo Commissariato avverso la precedente disposizione, in realtà introduce una norma ancora più contraddittoria atteso che non risulta logicamente comprensibile come possa essere ammissibile l'utilizzazione di somme spese e rendicontate in esercizi remoti (1990 e 1991).

È di tutta evidenza da quanto si evince dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1969 (all. 7) che si sia tentato, con accorgimenti lessicali, di trovare soluzione al medesimo problema, *id est* di sanare situazioni di illegittimità per diverse centinaia di milioni erogati in assenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale, che unici potrebbero in ipotesi rendere costituzionalmente legittima una legge di sanatoria (C.C. sentenza n. 94/1995).

P. Q. M.

E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 587 dal titolo: «Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturale ed artistico» approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1997:

art. 1 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;

art. 3 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Palermo, addì 31 dicembre 1997

Il Commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Gianfranco ROMAGNOLI

98C0022

N. 1

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1997 dal tribunale della libertà di Bari
sull'appello proposto da Catacchio Lorenzo ed altro*

Processo penale - Interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare - Ipotesi di applicazione della misura a persona già sottoposta ad interrogatorio nell'udienza di convalida del fermo - Obbligo per il giudice di procedere a nuovo interrogatorio immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia - Omessa previsione - Mancata previsione, altresì, della perdita di efficacia della misura in caso di inosservanza di detto obbligo - Disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, poste le più ampie possibilità difensive previste per l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294, comma 1, del c.p.p.

(C.P.P. 1988, artt. 294, comma 1, e 302).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza riunito in camera di consiglio ex art. 310 c.p.p. per deliberare sull'appello proposto in data 30 settembre 1997 dal difensore di Catacchio Lorenzo e Catacchio Nicola contro l'ordinanza in data 26 settembre 1997 con la quale il g.i.p. presso il tribunale di Bari rigettava l'istanza difensiva in data 12 settembre 1997 volta ad ottenere la liberazione dei Catacchio; atti pervenuti in data 2 ottobre 1997; udita la relazione del giudice delegato dott. Prencipe;

Sentito il difensore degli indagati; letti gli atti; a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 24 ottobre 1997.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. — Con separati decreti in data 6 luglio 1997 il p.m. presso il tribunale di Bari disponeva il fermo di Catacchio Nicola e Catacchio Lorenzo, indagati per i reati di associazione di tipo mafioso (nella veste di organizzatori dell'associazione di tipo mafioso-camorristico denominata «clan Laraspata»), di contrabbando pluriaggravato continuato di ingenti quantitativi di t.l.e. (quali associati per il delitto di contrabbando), di contrabbando pluriaggravato di 440 kg. di t.l.e. (sempre quali associati per il delitto di contrabbando), di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di oltraggio a pubblico ufficiale, di danneggiamento aggravato; i primi due reati commessi in Bari dall'agosto del 1994 sino all'11 luglio 1997; gli altri reati commessi in Bari, la notte tra il 12 ed il 13 giugno 1997.

2. — In data 11 luglio 1997 veniva celebrata l'udienza di convalida del fermo, nel corso della quale il g.i.p. procedeva all'interrogatorio di Catacchio Nicola e Catacchio Lorenzo, contestando i fatti a ciascuno di essi attribuiti, informandoli degli elementi di prova sussistenti contro di loro e comunicandone le fonti; entrambi gli indagati si avvalevano della facoltà di non rispondere. All'esito dell'udienza, il g.i.p. convalidava il fermo nei confronti di entrambi gli indagati e, previa richiesta del p.m., emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei prevenuti in relazione ai predetti reati.

3. — Con ordinanza in data 4 agosto 1997 il tribunale del riesame, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata dalla difesa dei Catacchio, revocava la misura custodiale limitatamente al reato di oltraggio, atteso che il limite di pena previsto per tale reato impediva l'emissione del provvedimento cautelare, e confermava nel resto il provvedimento coercitivo.

4. — Con istanza in data 12 settembre 1997 (successiva ad analoga istanza in data 18 luglio 1997 rigettata dal g.i.p. con ordinanza in data 4 agosto 1997 confermata dal tribunale dell'appello con provvedimento in data 1° settembre 1997), la difesa chiedeva al g.i.p. che, previa declaratoria di nullità — per asserita violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p. — degli interrogatori resi in udienza di convalida del fermo da Catacchio Nicola e Catacchio Lorenzo, venisse disposta la liberazione dei due prevenuti ai sensi dell'art. 302 c.p.p., tenuto conto della circostanza che i due indagati, entro 5 giorni dalla esecuzione del provvedimento applicativo della custodia in carcere, non erano stati interrogati dal g.i.p. ai sensi dell'art. 294 c.p.p.

In via subordinata, nell'eventualità di un rigetto dell'istanza sul presupposto della mancanza della dedotta nullità e quindi della mancanza dell'obbligo di procedere ad interrogatorio degli indagati ai sensi dell'art. 294 c.p.p., la difesa eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 294 c.p.p. «nella parte in cui faculta il giudice a non procedere all'interrogatorio allorquando vi sia stata l'udienza di convalida del fermo».

5. — Con ordinanza in data 26 settembre 1997 il g.i.p. presso tribunale di Bari rigettava l'istanza, evidenziando (tra l'altro): che la piena validità degli interrogatori resi dai due Catacchio in udienza di convalida del fermo era già stata affermata dal tribunale dell'appello con ordinanza in data 1° settembre 1997, nella quale il tribunale aveva rimarcato che gli interrogatori si erano perfezionati con l'esercizio da parte dei due Catacchio della facoltà di non rispondere; che la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 294 c.p.p. (nella parte in cui prevede la facoltà del giudice di non procedere all'interrogatorio, quando vi abbia proceduto in udienza di convalida del fermo) era già stata giudicata manifestamente infondata nel corso dell'udienza di convalida (come da ordinanza trascritta nel verbale d'udienza); che il tribunale dell'appello, con la citata ordinanza in data 1° settembre 1997, aveva già giudicato non rilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 294 c.p.p., stante la infondatezza dell'unico motivo di appello prospettato (il tribunale aveva infatti ritenuto che il mancato deposito degli atti nell'ipotesi di convalida del fermo non avesse determinato alcun vizio degli interrogatori compiuti in sede di udienza di convalida, non essendo tale deposito imposto da alcuna norma, sicché il proposto appello ben poteva essere deciso come infondato — stante l'avvenuto perfezionamento degli interrogatori ex art. 391 c.p.p. — prescindendo dalla eccepita questione di illegittimità costituzionale).

6. — In data 30 settembre 1997 la difesa proponeva appello avverso l'ordinanza del g.i.p., deducendo: che i due Catacchio non avevano avuto modo di conoscere gli atti prima di essere interrogati nell'udienza di convalida del fermo; che l'interrogatorio dell'indagato esauritosi in un legittimo esercizio della facoltà di non rispondere (a causa della mancata conoscenza degli atti) è da ritenersi equivalente ad un mancato interrogatorio e, quindi, ad una violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità dell'atto; che i due Catacchio, dopo l'emissione del

provvedimento coercitivo, non erano stati interrogati dal g.i.p.; che l'art. 294 c.p.p., dopo l'entrata in vigore della legge n. 332/1995 (che ha modificato l'art. 293, comma 3, c.p.p., prevedendo che le ordinanze che dispongono misure cautelari «sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa») e dopo la sentenza n. 192 del 24 giugno 1997 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, c.p.p., «nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa»), è da ritenersi contrastante con il dettato costituzionale, nella parte in cui priva il fermato «dell'esercizio del diritto di difesa che viene riservato, in sede d'interrogatorio ed entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento custodiale, a colui il quale venga a trovarsi in stato di custodia cautelare». Pertanto, la difesa chiedeva dichiararsi l'inefficacia del provvedimento cautelare per avere il g.i.p. omesso l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. dopo l'emissione del provvedimento custodiale; in subordine, chiedeva dichiararsi non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della stessa norma così come proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. — Deve innanzitutto rilevarsi che la proposta questione appare rilevante ai fini del presente giudizio.

Osserva il tribunale che gli interrogatori resi da Catacchio Nicola e Catacchio Lorenzo dinanzi al g.i.p. in sede di udienza di convalida del fermo non sono affetti da alcuna irregolarità, atteso che il g.i.p. non solo rigettò l'istanza della difesa (volta ad ottenere il deposito degli atti prima dell'espletamento degli interrogatori dei Catacchio) motivando correttamente che nessuna norma prevedeva (e prevede) il deposito degli atti prima dell'interrogatorio di cui all'art. 391, comma 3, c.p.p. e che l'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio di copia degli atti al limite doveva essere rivolta al p.m. (al quale peraltro risulta non essere stata rivolta), ma procedette nel pieno rispetto degli artt. 64 e ss. c.p.p.

Sicché, una volta accertata la piena validità degli interrogatori resi dai prevenuti in sede di udienza di convalida (validità peraltro già affermata con ordinanza in data 1° settembre 1997 del tribunale dell'appello, non impugnata dalla difesa, con la conseguenza che detta questione è da ritenersi ormai «preclusa»¹ e perciò inammissibile), l'appello della difesa dovrebbe essere *sic et simpliciter* rigettato in applicazione del chiaro disposto di cui al comma 1 dell'art. 294 c.p.p.

Che è appunto il disposto della cui costituzionalità la difesa dubita, nella parte in cui esonera il giudice dall'obbligo di procedere all'interrogatorio (interrogatorio che deve essere compiuto «immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia») della persona che sia stata attinta da ordinanza di custodia cautelare dopo essere stata interrogata in udienza di convalida (dell'arresto o) del fermo.

8. — Ritiene il tribunale che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa, così come prospettata, sia non manifestamente infondata. A tale conclusione conduce l'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 391, 294, 302 e 293 c.p.p.:

l'art. 391, comma 3, c.p.p. (come modificato dall'art. 25 del d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha trasformato la «audizione» dell'arrestato o del fermato, originariamente prevista dalla norma in esame, in un formale «interrogatorio» stabilisce che il giudice, dopo l'eventuale audizione del p.m. (che, «se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale»), «procede ... all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire»;

l'art. 294, comma 1, c.p.p. stabilisce che «nel corso delle indagini preliminari»², il giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita»;

l'art. 302, periodo primo, c.p.p. stabilisce che «la custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari»³ perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294»;

l'art. 293, comma 3, c.p.p. (come modificato dall'art. 10 della legge 8 agosto 1995, n. 332) stabilisce che le ordinanze che dispongono misure cautelari (personali), «dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa» (con facoltà per il difensore di «estrarne copia»: sentenza 17-24 giugno 1997, n. 192, della Corte costituzionale).

9. — Ed allora, alla luce delle suesposte disposizioni (come modificate sino alla attuale formulazione sia dal legislatore sia dalla Corte costituzionale), il quadro normativo attualmente vigente risulta essere il seguente: se una persona viene attinta da ordinanza di custodia cautelare in carcere⁴, ha il diritto (per il tramite del proprio difensore) di estrarre copia dell'ordinanza del giudice, della richiesta del p.m. e degli atti presentati con la stessa (art. 293, comma 3, c.p.p.; sentenza n. 192/1997 Corte costituzionale), il che da un lato le consente di rendere l'interrogatorio c.d. «di garanzia» di cui all'art. 294 c.p.p. (che, a pena di inefficacia della misura, deve essere compiuto non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, ex artt. 294, comma 1, e 302 c.p.p.) dopo avere avuto la possibilità di conoscere tutti gli atti su cui il titolo custodiale si fonda e da altro lato consente al suo difensore di apprestare una più efficace linea di difesa; se invece una persona viene attinta da ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo essere stata arrestata o fermata ed essere stata interrogata in udienza di convalida (e dunque interrogata in una fase del procedimento in cui non vanta alcun diritto né di prendere visione degli atti né — tanto meno — di estrarne copia), tale persona, non essendo il giudice tenuto a procedere ad un nuovo interrogatorio entro il termine (perentorio) di cui all'art. 294 c.p.p., viene privata della possibilità di rendere l'interrogatorio di garanzia proprio nella fase nella quale, avendo ormai maturato il diritto di ottenere (per il tramite del proprio difensore) copia degli atti su cui il titolo custodiale si fonda — ai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.p., come «integrato» dalla citata sentenza della Corte costituzionale —, potrebbe difendersi in modo evidentemente più adeguato ed efficace.

10. — Ed allora, se questo è (ed è) il quadro normativo attualmente vigente, ritiene questo tribunale che la esposta disciplina finisca col determinare sia un'evidente disparità di trattamento in casi sostanzialmente analoghi, con conseguente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sia una oggettiva lesione del diritto di difesa, con conseguente contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

È infatti chiaro che la equiparazione dell'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 391 c.p.p. all'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 294 c.p.p. (con la conseguenza che, una volta effettuato il primo interrogatorio nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, non debba più procedersi al secondo interrogatorio quando, all'esito dell'udienza di convalida, sia disposta dal giudice una misura cautelare) non creava alcuna disparità di trattamento e/o lesione del diritto di difesa prima dell'entrata in vigore della legge n. 332/1995, atteso che, prima della riforma operata con la suddetta legge, tanto l'interrogato ex art. 391 c.p.p. quanto l'interrogato ex art. 294 c.p.p. rendevano l'interrogatorio non conoscendo gli atti del procedimento (salvo, naturalmente, quanto apprendevano dal giudice ex art. 65 c.p.p.).

Ma il quadro normativo attuale, come sopra evidenziato, è profondamente diverso, visto che oggi l'indagato, dopo essere stato attinto da ordinanza che dispone una misura cautelare, ha il diritto (da esercitarsi con le modalità sopra precisate) di conoscere non solo l'ordinanza cautelare, ma anche la richiesta del p.m. e gli atti su cui la stessa si fonda (con facoltà di estrarne copia). È del tutto evidente, dunque, che chi venga attinto «direttamente» da un provvedimento cautelare ha possibilità difensive più ampie di chi venga attinto da un provvedimento cautelare dopo essere stato arrestato o fermato, posto che il primo può rendere l'interrogatorio dopo avere avuto la possibilità di avere a propria disposizione gli atti posti a base della misura cautelare mentre il secondo, se interrogato in udienza di convalida (fase in cui non conosce — e non può conoscere — gli atti del procedimento), non ha più diritto di essere interrogato successivamente all'emissione del titolo cautelare entro il termine (perentorio) di cui all'art. 294 c.p.p. (fase in cui, come detto, ha invece ormai maturato il diritto di conoscere gli atti del procedimento posti a fondamento del titolo cautelare).

11. — Ciò precisato, ritiene il collegio che la suesposta disparità di trattamento non possa ritenersi «compensata» dal disposto di cui all'art. 299, comma 3-ter, periodo secondo, c.p.p. (comma introdotto dall'art. 13 della legge n. 332/1995 cit.), il quale stabilisce che «se l'istanza di revoca o di sostituzione [della misura cautelare] è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta».

È vero, infatti, che tale norma ben può essere interpretata nel senso di consentire a colui il quale sia stato interrogato ex art. 391 c.p.p. di prospettare come «elementi nuovi o diversi» quelli risultanti dalla conoscenza degli atti realizzata, ex art. 293, comma 3, c.p.p., dopo l'interrogatorio reso nell'udienza di convalida e l'emissione del titolo cautelare all'esito dell'udienza di convalida, ma è altrettanto vero che: a) l'interrogatorio di cui all'art. 299, comma 3-ter, c.p.p. non è sottoposto ad alcun termine, né perentorio né ordinario, a differenza di quello ex art. 294 c.p.p.; b) la obbligatorietà dell'interrogatorio di cui all'art. 299, comma 3-ter, c.p.p. è comunque subordinata ad una preventiva deliberazione del giudice (che giudica la «novità» o la «diversità» degli elementi

prospettati dall'imputato/indagato rispetto a quelli già valutati), a differenza di quello di cui all'art. 294 c.p.p. (che in ogni caso «deve» essere compiuto — a pena di inefficacia — entro i termini di legge). Ne consegue, dunque, che l'interrogatorio di cui all'art. 299, comma 3-ter, periodo secondo, c.p.p., non può essere ritenuto, in termini di «garanzia» per l'imputato/indagato, equipollente a quello di cui all'art. 294 c.p.p.

12. — Né la suesposta disparità di trattamento può ritenersi «compensata» dalla facoltà per l'interessato di chiedere al giudice e/o al p.m., prima dell'interrogatorio di cui all'art. 391, comma 3, c.p.p., l'autorizzazione a prendere visione degli atti e/o ad estrarne copia (come è capitato nel caso di specie, avendo la difesa chiesto al g.i.p. di depositare — prima di procedere all'interrogatorio dei fermati — gli atti che il p.m. aveva utilizzato ai fini dell'emissione dei decreti di fermo).

Ciò per almeno quattro ragioni: in primo luogo, perché, in assenza di un preciso obbligo in tal senso in capo al giudice e/o al p.m., legittimamente potrebbero il giudice e/o il p.m. rigettare l'istanza (sicché la conoscenza degli atti da parte dell'arrestato o del fermato finirebbe col risolversi in una mera eventualità, come tale inidonea a far ritenere adeguatamente salvaguardato il diritto di difesa); in secondo luogo, perché i termini massimi, previsti a pena di inefficacia, per la presentazione della richiesta di convalida dell'arresto o del fermo (48 ore, *ex art.* 390 c.p.p.) e per la successiva emissione dell'ordinanza di convalida (48 ore, *ex art.* 391 c.p.p.) sono talmente ristretti da rendere difficilmente compatibile il deposito degli atti (e dunque la visione e/o l'estrazione di copia degli stessi da parte dell'arrestato o del fermato) prima dell'espletamento dell'interrogatorio *ex art.* 391, comma 3, c.p.p. (che, non lo si dimentichi, è solo uno degli atti che fanno parte della procedura di convalida, caratterizzata da quella particolare «speditezza» che lo stesso legislatore ha ritenuto di imporre); in terzo luogo, perché, se si anticipasse la discovery degli atti alla fase dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (ed in particolare alla fase precedente l'interrogatorio *ex art.* 391 comma 3, c.p.p.), si finirebbe col portare a conoscenza dell'indagato, prima ancora della eventuale sottoposizione di costui a misura cautelare (che il p.m. potrebbe anche non chiedere e che il g.i.p. potrebbe comunque non disporre), gli atti del procedimento, con evidente pregiudizio per l'interesse (di rilevanza pubblica) alla segretezza, alla efficacia ed alla speditezza delle indagini preliminari (e ciò, si noti bene, accadrebbe in ogni caso, anche in assenza di un contrapposto «effettivo» interesse dell'indagato, allorché questi, dopo l'udienza di convalida, fosse rimesso in libertà); in quarto luogo, perché la discovery degli atti verrebbe ad essere anticipata non solo nel caso del fermo, che è un potere coercitivo che *ex art.* 384 c.p.p. appartiene al p.m. ed alla p.g. (i quali, essendo consapevoli delle conseguenze dell'esercizio di tale potere sotto il profilo della discovery, potrebbero anche «scegliere» di non procedere al fermo⁵), ma anche nel caso dell'arresto in flagranza, che invece è atto del tutto autonomo ed indipendente (ed «obbligatorio» nei casi di cui all'art. 380 c.p.p.) dalle determinazioni degli organi d'indagine (i quali, pertanto, potrebbero essere costretti a «svelare» delicati atti d'indagine a causa di un evento — di natura criminosa — da essi assolutamente non prevedibile e non controllabile).

13. — In definitiva, se è vero che la disciplina posta dall'art. 391 c.p.p. (peraltro non attinta dalla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa) appare, sotto il profilo della ragionevolezza e dell'equo temperamento di opposti interessi, pienamente conforme al dettato costituzionale (alla luce, del resto, del chiaro disposto dell'art. 13 della Costituzione), non altrettanto può dirsi (ovviamente in termini di «non manifesta infondatezza», limite al di là del quale il tribunale non può esprimere valutazione alcuna) per l'art. 294 c.p.p., che, nella parte in cui esonera il giudice dal procedere all'interrogatorio ivi previsto della persona che sia stata già interrogata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (che viene in tal modo privata del diritto di essere nuovamente interrogata dal giudice, entro il termine breve e perentorio di cui all'art. 294 c.p.p. dopo avere avuto la possibilità di conoscere gli atti sulla base dei quali la misura cautelare sia stata disposta dopo il primo interrogatorio), appare in contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione (contrasto che, conseguentemente, appare sussistere anche per l'art. 302 c.p.p. in riferimento alle medesime disposizioni costituzionali, nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della custodia cautelare applicata a persona che, dopo essere stata interrogata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, non sia stata interrogata immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia).

È peraltro opportuno evidenziare, da ultimo, che la questione di illegittimità costituzionale, pur se prospettata in termini generali per ragioni di chiarezza espositiva, appare rilevante nel presente giudizio limitatamente all'ipotesi del fermo, atteso che i due indagati Catacchio Lorenzo e Catacchio Nicola furono interrogati nell'udienza di convalida nella qualità di «fermati» e non di arrestati.

14. — Pertanto, va disposta la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed il procedimento in corso va sospeso, con espletamento da parte della cancelleria dei conseguenti adempimenti di legge.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il «giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida ... del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia», nonché dell'art. 302 del codice di procedura penale, in riferimento alle medesime disposizioni costituzionali sopra indicate, nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della custodia cautelare applicata a persona che, pur se interrogata nel corso dell'udienza di convalida del fermo, dall'inizio dell'esecuzione della custodia non sia stata (nuovamente) interrogata immediatamente e comunque non oltre cinque giorni;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento ex art. 310 c.p.p. in corso nei confronti degli indagati Catacchio Lorenzo e Catacchio Nicola;

Rinvia la trattazione del procedimento nei confronti degli indagati Catacchio Lorenzo e Catacchio Nicola a data da fissarsi dopo la decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bari, in data 27 ottobre 1997.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il giudice estensore: (firma illeggibile)

1) Cass. sez. un. 28 luglio 1994 (c.c. 8 luglio 1994), n. 11, ric. Buffa.

2) Termine oggi esteso «fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento» (sentenza 3 aprile 1997, n. 77, Corte costituzionale).

3) Termine oggi esteso «fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento» (v. nota precedente).

4) Per semplificare, si ritiene opportuno limitare l'esempio alla più grave delle misure cautelari, pur essendo ovvio che il problema si pone in modo identico per tutte le misure cautelari personali.

5) Il che, peraltro, determinerebbe una oggettiva (e probabilmente eccessiva) compressione dei poteri del p.m. e della p.g., stanti la natura, la particolare «urgenza» e le precipue finalità del fermo.

98C0040

N. 2

*Ordinanza emessa il 18 settembre 1997 dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Sicilia
atti relativi al decreto del presidente della regione siciliana n. 163/GR XV/SG del 25 maggio 1997*

Regione siciliana - Nomine e designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della giunta regionale, del presidente della regione e degli assessori, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo - Parere preventivo obbligatorio della commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali - Indebita interferenza di un organo legislativo in procedimenti amministrativi di competenza del potere esecutivo con incidenza sul principio della separazione dei poteri e del buon andamento della p.a. - Omessa espressa indicazione numerica dei parametri costituzionali.

(Legge regione Sicilia 20 aprile 1976, n. 35, artt. 1, 2, 3 e 4; legge regione Sicilia 7 marzo 1997, n. 6, art. 23, comma 1).

LA CORTE DEI CONTI

Con il decreto n. 163/GRXV/SG del 27 maggio 1997 il presidente della regione nominava il dott. Francesco Lala, commissario straordinario dell'Ente autonomo portuale di Messina, nelle more della ricostituzione del relativo consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto medesimo.

L'ufficio di controllo, rilevando la mancata acquisizione del parere della commissione legislativa per le questioni istituzionali dell'A.R.S. prescritto dall'art. 1 della l.r. 20 aprile 1976, n. 35, non ammetteva al visto ed alla conseguente registrazione il decreto in esame. Il consigliere delegato, anzi, con relazione n. 7 del 23 luglio 1997, chiedeva, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sostituito con l'art. 2 del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 718, che la questione venisse rimessa all'esame della sezione del controllo, che, a tal uopo, è stata convocata per l'adunanza odierna.

Nel corso di questa, i rappresentanti dell'amministrazione sostenevano l'insussistenza del suddetto obbligo, atteso che il commissario era stato scelto tra i funzionari regionali, e che tale nomina doveva quindi essere ascritta tra quelle «vincolate per legge», giusta l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 35/1976 fornita dalla Giunta di governo con deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, e pertanto insistevano per l'ammissione al visto del decreto in questione.

D I R I T T O

1. — Ai sensi dell'art. 1 della l.r. 20 aprile 1976, n. 35, sulle nomine o designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della Giunta regionale, del presidente della regione e degli assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere sentito il preventivo parere della commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.

La Giunta regionale di governo, con deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, ha impartito le direttive per la rigorosa applicazione della suddetta legge: in particolare, ha ritenuto che per nomine «vincolate per legge» dovessero intendersi soltanto quelle per le quali la legge identifica direttamente i soggetti chiamati a coprire l'incarico, quelle connesse a proposte o designazioni rientranti nei poteri di altri soggetti giuridici e quelle da conferire a dipendenti dell'amministrazione regionale.

Per quanto attiene invece ai provvedimenti riferiti all'esercizio dei poteri sostitutivi, ha ritenuto che questi andassero identificati nelle nomine dei «commissari *ad acta*» e nelle nomine di commissari, scelti tra i funzionari, purché conseguissero a provvedimenti di scioglimento degli ordinari organi di amministrazione degli enti.

Alla stregua della suddetta direttiva l'amministrazione ha ritenuto che la nomina *de qua*, conferita ad un dipendente, rientrasse tra quelle «vincolate per legge», e non fosse pertanto necessario il parere della commissione legislativa.

D'altra parte, la seconda ipotesi di esclusione, relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, sarebbe nella fattispecie insussistente in quanto la nomina del commissario straordinario non consegue ad un provvedimento di scioglimento dell'ordinario organo di amministrazione dell'istituto.

2. — Orbene, già in occasione dell'esame del provvedimento di nomina di dipendenti regionali nel consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C., questa sezione, con deliberazione n. 78/96, ha affermato che la nomina di dipendenti regionali rientra tra quelle vincolate per legge — con conseguente esclusione dell'obbligo di cui all'art. 1 della legge regionale n. 35/1976 — solo quando sia la stessa legge ad individuare la «carica» cui attribuire la funzione, e non anche per i casi (come quello di specie) relativamente ai quali la scelta è ad ampio spettro e può riguardare anche soggetti estranei all'amministrazione regionale, per essere in tale ipotesi sussistente un ampio potere discrezionale in capo al presidente della regione.

Alla stregua di quanto sopra esposto, la sezione ritiene che nella fattispecie, in presenza di un'ampia discrezionalità della scelta del commissario, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 35/1976 e che, pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire il parere della competente commissione legislativa.

3. — Al contempo ritiene, però, che la suddetta norma debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, al fine di accertare se l'intervento di un organo legislativo in procedimenti amministrativi sia conforme ai principi costituzionali che regolano i rapporti tra i poteri e a quello di buon andamento della pubblica amministrazione.

Come è noto, tale tipo di intervento, prima sporadico, trovò ampia diffusione nella legislazione degli anni '70 e seguenti a causa della particolare situazione politica interna ed internazionale e costituì il mezzo per coinvolgere le forze di opposizione nella gestione del potere esecutivo.

Nell'ambito della regione siciliana, oltre le nomine sopracitate, quasi tutti i procedimenti di spesa prevedevano l'acquisizione del preventivo parere delle commissioni legislative dell'A.R.S.

In questi anni, molte delle relazioni che hanno accompagnato la decisione di parifica del rendiconto generale della regione siciliana hanno riportato le perplessità delle sezioni riunite della Corte dei conti circa la legittimità delle norme in questione, poiché determinano l'inserimento, nelle funzioni di governo, di organi cui l'ordinamento costituzionale affida compiti diversi, legislativi e di controllo politico.

Già in quella sede, più volte sono stati evidenziati «lo stravolgimento di livello costituzionale, poiché l'organo di controllo politico non solo partecipa costantemente alla funzione spettante all'esecutivo, ma, in definitiva, allorché è chiamato a controllare l'operato del governo, in realtà effettua un controllo su se stesso»; «l'affievolimento del controllo politico, da un lato, e la deresponsabilizzazione dell'Esecutivo e della burocrazia dall'altro»; «l'eccesso di momenti collegiali»; «l'inammissibile coesistenza».

È inoltre di tutta evidenza il grave *vulnus* inferto dalla normativa in questione al principio di buon andamento dell'amministrazione, la cui attività dovrebbe, invece, essere ispirata ai criteri di massima efficienza, efficacia ed economicità.

L'intervento dell'organo legislativo nel procedimento è spesso causa di notevoli ritardi nell'azione amministrativa, ritardi che hanno più volte portato alla vanificazione dell'attività stessa, impedendo la conclusione dei procedimenti entro la scadenza dell'esercizio finanziario, con conseguente impossibilità di una valida assunzione degli impegni di spesa.

La stasi nei procedimenti di nomina, in attesa del prescritto parere o fino alla formazione del silenzio assenso per scadenza dei termini, ha dunque comportato l'impossibilità di funzionamento di importanti organi amministrativi.

Deve peraltro osservarsi che la rilevanza del parere di cui all'art. 1 della legge n. 35/1976 non è certo di poco momento nell'economia del procedimento di nomina, atteso che esso può essere disatteso dall'amministrazione solo con un'adeguata motivazione.

Inoltre, nell'ipotesi di parere negativo adottato dalla commissione legislativa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ove l'amministrazione intenda insistere, la questione viene rimessa all'Assemblea regionale, che decide entro i termini previsti dal citato art. 3 della legge n. 35/1976.

In sostanza, più che di una nomina previo parere, si è in presenza di una vera e propria nomina di concerto, mediante l'attribuzione agli organi legislativi di poteri estranei a quelli previsti dalla Carta costituzionale.

4. — La fondatezza delle osservazioni sopra formulate, inoltre, ha di recente trovato parziale riscontro nell'adozione della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 (art. 23) con cui sono state abrogate tutte le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedevano l'emanazione di pareri delle commissioni legislative dell'A.R.S. nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa. La citata normativa, tuttavia, ha però lasciato ferme quelle disposizioni che prevedevano pareri delle dette commissioni in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa anche settoriale ed alle nomine e designazioni.

Ebbene, ad avviso della sezione, le suddette riserve di cui all'art. 23 non sono suffragate dagli imprescindibili criteri di ragionevolezza e di logica che dovrebbero improntare l'azione legislativa.

5. — In via subordinata, comunque, ove le disposizioni poc'anzi indicate non dovessero essere ritenute illegittime in linea di principio, la sezione rileva l'esistenza di un vizio di legittimità costituzionale nella limitazione posta dall'art. 1 della legge regionale n. 35/1976, dell'esclusione del parere ai soli casi di nomine disposte «nell'esercizio di un potere sostitutivo», correttamente individuate dalla Giunta di governo regionale, nella citata deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, nella nomina di «commissari *ad acta*» e di commissari che comunque conseguono a provvedimenti di scioglimento degli ordinari organi d'amministrazione.

In tutti gli altri casi, infatti, in cui il ricorso all'amministrazione straordinaria non è attribuibile all'inerzia o all'inadempimento dell'organo sostitutivo, dovrebbe essere acquisito il parere della commissione.

È di tutta evidenza che ciò produce stridente ed ingiustificato contrasto con l'esigenza di immediata funzionalità dell'organo di amministrazione straordinaria.

I già citati criteri di ragionevolezza e logica, cui devono essere necessariamente improntate le leggi, imporrebbero che l'obbligo del parere venisse escluso non solo nei casi di nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo, ma in tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, la cui finalità potrebbe essere vanificata dal rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 35/1976.

Alla luce delle suddette considerazioni, la sezione ritiene conclusivamente che la normativa in questione contrasti con i principi costituzionali che regolano i rapporti tra i poteri e con quello di buon andamento dell'amministrazione; in linea subordinata, ritiene che l'art. 1 sia illegittimo per non avere esteso l'esclusione dell'obbligo del parere a tutte le ipotesi di nomina di amministratori straordinari.

La questione è rilevante, perché dall'eventuale caducazione della norma, atteso che nella fattispecie in esame non è stato acquisito il parere, dipenderà l'esito della pronuncia sul visto e sulla registrazione del provvedimento di nomina; è inoltre non manifestamente infondata per le considerazioni sopra formulate.

P. Q. M.

La sezione del controllo per la regione siciliana, per le motivazioni e con le articolazioni esposte in premessa, solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l.r. 20 aprile 1976, n. 35 e dell'art. 23, comma 1, della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, limitatamente alle parole «e alle nomine e designazioni, rientranti nella competenza del Governo regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale»;

Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alla presidenza della regione e di comunicarla al presidente della Giunta di governo della regione siciliana ed al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo il 18 settembre 1997

Il presidente: CHIAULA

L'estensore: GRASSO

98C0041

N. 3

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1997 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Ridori Sauro*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice, salvo l'accordo delle parti - Lamentata mancata conservazione di materiale probatorio già acquisito - Irragionevolezza, posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella analoga ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante - Disparità tra le parti processuali - Illogica differenziazione rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Violazione del principio della personalità della responsabilità penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, primo comma).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del processo a carico di Ridori Sauro imputato del reato previsto e punito dall'art. 81 c.p.v., 110, 73.1 e 80.1 lettere b), c) e g) t.u. stupefacenti, commesso in concorso con Ridori Massimiliano e con Bresci Barbara;

Rilevato che si procede separatamente nei confronti dei concorrenti;

Rilevato che le prove a carico del Ridori consistono nel rinvenimento e sequestro di sostanze stupefacenti trovati sulla persona di Ridori Massimiliano (figlio dell'imputato) e nella abitazione di Pistoia dove conviveva con la Bresci, nella chiamata di correo del primo, esaminato al dibattimento, in alcune conversazioni avvenute dopo i fatti tra il padre ed il figlio e la convivente registrate dal secondo, quando già questi, arrestato e poi liberato si era determinato a collaborare nelle indagini per fornire elementi di prova ulteriore sul concorso del padre nel reato;

Rilevato che, pur dovendo ancora il Collegio valutare la sufficienza del tenore di quelle conversazioni ai fini di quanto dispone l'art. 192.3 c.p.p., l'esame dell'altra coimputata può costituire un'ulteriore prova sulla responsabilità dell'imputato e perciò il p.m. ne ha richiesto ed il tribunale ne ha ammesso l'esame ex art. 210 c.p.p.;

Rilevato che la Brescia, all'udienza del 24 novembre 1997 ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non sottoporsi all'esame delle parti e che ha chiesto la acquisizione per lettura delle sue dichiarazioni predibattimentali;

che l'imputato non ha acconsentito, cosicché, ai sensi dell'art. 513.2 c.p.p. è preclusa la acquisizione e la utilizzazione di quelle dichiarazioni;

Ritenuto pertanto che, in questa situazione probatoria, è rilevante ai fini del decidere valutare se il divieto posto dall'art. 513 c.p.p. sia o meno costituzionalmente illegittimo, per le evidenti conseguenze sul materiale probatorio da utilizzare per la decisione;

Rilevato infine che le parti hanno così concluso: il p.m. chiedendo che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale e la difesa perché la stessa questione venga ritenuta manifestamente infondata, osserva quanto segue.

È applicabile al caso di specie l'art. 513 c.p.p. e, non, la disciplina transitoria prevista dall'art. 6.2 della legge n. 267 del 7 agosto 1997 giacché il decreto di rinvio a giudizio è posteriore alla data di entrata in vigore della legge.

Con riguardo alla disciplina definitiva il tribunale ritiene non sia manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della norma e, ciò, sotto diversi profili.

Per valutare la questione occorre riferirsi ai principi applicati dalle sentenze della Corte costituzionale, n. 254/1992 e n. 255/1992.

Con la prima sentenza la Corte dichiarò la illegittimità costituzionale dell'originario art. 513.2 c.p.p. rilevando una irrazionale diversità di disciplina della prova in casi simili, a seconda che si fosse proceduto, nella stessa situazione di fatto, con processo cumulativo o con processi separati; infatti in questo secondo caso la disciplina della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di chi, avendone la facoltà, non si sottoponeva all'esame era, senza alcuna ragione, più restrittiva di quella prevista per il processo cumulativo. Nel modificare la disciplina il legislatore ha reso omogenee le due norme prevedendo, in sostanza, che nel processo cumulativo così come in quelli separati la utilizzazione di quelle dichiarazioni è consentita solo se vi è il consenso della parte cui il contenuto delle dichiarazioni si riferisce: poichè, nel primo caso, la dichiarazione predibattimentale di ciascuno degli imputati, che si avvalga della facoltà di non sottoporsi all'esame, non può non essere letta si prevede un divieto di utilizzazione nei confronti degli altri senza il loro consenso; nel secondo caso, senza tale consenso, il verbale delle dichiarazioni predibattimentali non può nemmeno essere acquisito per lettura e non entra nemmeno a far parte del fascicolo del dibattimento. Si tratta di modalità tecnicamente diverse, con uno stesso sostanziale risultato. In realtà, ad un esame più attento, (lo si rileva solo in via incidentale giacché il caso qui non ricorre) non sfugge una residua diversità di disciplina giuridica, per i casi simili del coimputato divenuto irreperibile e dell'imputato in alto procedimento connesso o collegato che si trova nella stessa situazione sostanziale e che, quindi, non può essere esaminata per fatti imprevedibili al momento della dichiarazione, giacché, nel primo caso, per la utilizzazione delle sue dichiarazioni predibattimentali occorre comunque il consenso delle altre parti e, nel secondo caso, si può dare comunque lettura ex art. 512 c.p.p.

Stante quindi, la attuale identità di disciplina (salva la particolare eccezione ora rilevata) la dichiarazione di incostituzionalità dell'originario art. 513.2 c.p.p. non ha di per sé rilievo. Peraltro nella sentenza n. 254 del 1992 la Corte, pur dovendo esaminare la questione sotto il profilo della irrazionale diversità di disciplina per casi identici, ha individuato nella esigenza di evitare la «perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede» un principio processuale penale di rango costituzionale, cui quindi il legislatore si deve attenere, pur dovendolo temperare con l'altro principio-guida del processo, quello della oralità e della formazione della prova là dove si realizza pienamente il contraddittorio, nella sede dibattimentale. Questo principio, così individuato, è stato poi precisato dalla Corte nella coeva sentenza, relativa alla questione di costituzionalità dell'art. 500.4 c.p.p., in materia di esame testimoniale. In quel caso è stato il criterio fondamentale su cui si è fondata la pronuncia di incostituzionalità, cosicché è utile ripercorrere il ragionamento della Corte.

In primo luogo si afferma nella sentenza n. 255/1992 che «fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» («è appena il caso di ricordarlo», soggiunge la Corte e l'inciso è molto significativo dell'importanza di quel principio, della sua immanenza nel processo penale tanto che è sufficiente solo accennarne), cosicché «l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento», «di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima e al di fuori del dibattimento».

In secondo luogo si evidenziano tutti gli istituti processuali che applicano il principio di non dispersione dei mezzi di prova e che derogano chiaramente al principio della oralità e della immediatezza dibattimentale, che (continua così la Corte) non sono regole assolute bensì criteri-guida del nuovo processo, e tendono a contemperare il rispetto del metodo orale con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto, acquisito prima del dibattimento, sia divenuto non ripetibile.

In terzo luogo tra gli istituti processuali anzidetti si richiama anche quello regolato nell'originario art. 513 c.p.p. A sostegno della incostituzionalità dei limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni nel corso dell'esame testimoniale, la Corte in quella pronuncia trae argomento proprio dall'acquisibilità, tra gli altri atti, dei verbali delle dichiarazioni del compiuto o dell'imputato in procedimento connesso o collegato che, esaminato nella fase delle indagini, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel dibattimento. Così si legge nella sentenza della Corte: «se... è possibile dare lettura in dibattimento (e quindi utilizzare ai fini della decisione) di dichiarazioni rese precedentemente ... dal coimputato che si avvale della facoltà di non rispondere» e di dichiarazioni rese da altri (teste irreperibile, teste deceduto, teste che rifiuti di rispondere, dall'imputato che afferma cose diverse) non è ragionevole non utilizzare le dichiarazioni predibattimentali del testimone, già entrate nel contraddittorio dibattimentale attraverso il veicolo delle contestazioni.

Ora, con la nuova disciplina, proprio uno dei casi presi in considerazione dalla Corte nella sua sentenza come oggetto di comparazione risulta regolato in modo totalmente diverso.

Ciò comporta, a giudizio di questo tribunale, dei profili di irrazionalità della nuova disciplina.

Il primo è quello della violazione del principio di conservazione di quanto acquisito prima del dibattimento. Tale principio, come ha insegnato la Corte, e così, del resto, ogni bene o diritto costituzionale tutelato, va contemperato con altri confliggenti principi di pari grado: e principalmente con quello della garanzia difensiva nella formazione della prova. La nuova disciplina, però, perseguendo soltanto quest'ultimo, non contempera i due valori costituzionali, ma esclude *tout court* dal materiale probatorio le iniziali dichiarazioni del coimputato o degli altri soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p. Nonostante che — ed ancora una volta il richiamo è alla motivazione della sentenza Corte cost. n. 254/1992 — «le dichiarazioni in esame sono soggette ad un canone valutativo particolare ... (art. 192.3 e 4 c.p.p.), il quale, nel momento in cui circonda di cautela tali mezzi di prova, evidenzia allo stesso tempo ancor più la irragionevolezza di ipotesi... di assoluta inacquisibilità dei medesimi ai fini della decisione».

Nè si può considerare come contemperamento tra i confliggenti principi la previsione dell'incidente probatorio senza preclusione di condizioni, giacché, se, da un lato, tale possibilità consente di «fermare» la prova in un momento vicino alle iniziali dichiarazioni evitando i lunghi tempi necessari per l'esame dibattimentale, dall'altro lato nulla concede per evitare la perdita di quel materiale, quando, comunque la persona si avvalga, in quella sede, della facoltà di non rispondere. Senza considerare, poi, che tale sistema rende sempre meno centrale il dibattimento. In definitiva, sotto questo profilo, si deve dubitare che sia stato in qualche modo tutelato quel bene costituzionale individuato dalla Corte e che è immanente al cono della personalità della responsabilità penale, che il giudice è chiamato ad accertare (art. 27 Cost).

Non solo, ma se «fine primario ed ineludibile del processo non può che rimanere quello della ricerca della verità» (finalità cui è stato peraltro attento il legislatore della riforma del 1988), non si può non dubitare che le nuove disposizioni di legge siano in contrasto anche con quel fine, se solo si considerano le loro possibili conseguenze. Intatti il nuovo art. 513 c.p.p. ha attuato una sorta di «relativizzazione soggettiva» della prova, introducendo un istituto alquanto singolare, quale quello della utilizzabilità (primo comma) e della acquisibilità (secondo comma) della prova per consenso della parte cui essa si riferisce. Ciò ha fatto conferendo all'imputato una sorta di potere di «veto»: espressamente previsto dal primo comma per il caso di processo cumulativo, ed analogamente previsto, anche se espresso con formula letterale diversa, ma avente lo stesso significato, dal secondo comma per il caso di processi separati. Sul punto occorre un chiarimento perché le parole usate non sono identiche: però una diversa interpretazione tra «senza il loro consenso», nel processo cumulativo, e «con l'accordo delle parti», nei processi separati, non pare ammissibile giacché, in questa seconda ipotesi il dissenso di uno solo è sufficiente

ad impedire l'accordo e, però, non si può non limitare l'impedimento processuale alla sola parte che non consenta se non si vuole nuovamente introdurre una diversità di disciplina tra i due casi, costituzionalmente illegittima; e, a prescindere da questo rilievo di coerenza interna della disposizione di legge, non si vede perché dovrebbe essere negata la acquisibilità e la utilizzabilità relativa di dichiarazioni predibattimentali richieste dal p.m. quando l'imputato nei cui confronti si intendono utilizzare acconsenta, diversamente dagli altri coimputati. Questo potere processuale, sostanzialmente identico quindi nei due casi, è conferito solo ad una delle parti, all'imputato cioè, con esclusione della parte pubblica: il p.m. non potrà mai considerarsi, pure nel caso di dichiarazioni favorevoli all'imputato, il soggetto processuale nei cui confronti quelle dichiarazioni possono essere utilizzate. E, già sotto questo profilo, si deve riconoscere che una perfetta parità tra le parti nel processo non è realizzata. Ma, a prescindere da questo rilievo marginale, sta il fatto che la utilizzabilità relativa consente, anche nel caso più semplice, quello di più persone imputate dello stesso reato in concorso tra loro, ad accertamenti giurisdizionali diversi ed anche opposti pur in presenza dello stesso materiale di prova, a causa del concreto diverso esercizio da parte di ciascuno di quel potere. A seconda che gli imputati (uno od alcuni) consentano o meno la utilizzazione o la acquisibilità nei loro confronti la valutazione del materiale probatorio porterà a opposte conseguenze: si può quindi ben ipotizzare che taluno venga condannato per avere commesso il reato in concorso con altre due persone e queste vengano assolte per non aver commesso il fatto o, addirittura, perché il fatto non sussiste: pur in presenza dello stesso materiale probatorio.

Ulteriore profilo di valutazione è quello che pone a confronto le disposizioni anzidette (art. 513.1 e 2 c.p.p.) e le altre che, invece, consentono la utilizzazione ai fini del giudizio delle acquisizioni predibattimentali. Il riferimento è agli artt. 500.4, 511-bis, 512 e 512-bis: il sistema prevede ampi spazi per tale utilizzabilità. In alcuni casi, quale quello del testimone che renda dichiarazioni testimoniali difforni da quelle predibattimentali, non vi è dubbio che non si può ravvisare identità di situazioni con i casi regolati dall'art. 513 c.p.p. giacché lì si realizza in modo pieno il contraddittorio dibattimentale delle parti nell'esame del dichiarante e, qui, invece la difesa non può sottoporre la persona citata e comparsa ad alcun esame. Ma, negli altri casi, non vi è dubbio che la situazione sia identica ed anzi, sotto il profilo difensivo, talvolta peggiore: se il testimone è reticente o rifiuta di rispondere alle domande le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate, salvo il criterio prudenziale di valutazione probatoria, lo stesso di quello previsto dall'art. 192.3 c.p.p.; se il testimone risiede all'estero o se è divenuto irreperibile, per fatti o circostanze imprevedibili, analogamente le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate, nel secondo caso, senza la necessità di applicare alcun criterio prudenziale e, nel primo caso, alla sola condizione che si tenga conto degli altri elementi di prova acquisiti.

In definitiva anche sotto questo profilo si deve rilevare una totale diversità di disciplina, nonostante i criteri di valutazione probatoria rigorosi previsti per le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.

Un fondato dubbio di costituzionalità sorge infine anche sotto altro profilo, quello della coerenza interna della disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 513 c.p.p., tra i molteplici casi regolati. Si prevede la acquisizione per lettura *ex art.* 512 c.p.p. quando la impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante dipende da fatti o circostanze imprevedibili al momento della dichiarazione: è il caso dell'irreperibile. Il criterio di imprevedibilità vuole sanzionare il p.m. negligente che, pur potendo prevedere la futura impossibilità di ripetizione dell'atto, ugualmente non abbia chiesto immediatamente l'incidente probatorio, la ripetizione cioè a tempi brevi nella forma garantita. Si presuppone l'esercizio dei poteri di coazione tesi ad ottenere la presenza del dichiarante al dibattimento. La acquisizione per lettura in questi casi è incondizionata, diversamente da quanto prevede l'art. 512-bis, che pure regola un caso analogo di irripetibilità dell'atto assunto durante la fase delle indagini preliminari. Non vi è dubbio che si tratti di una irripetibilità per mancanza fisica del dichiarante, una irripetibilità di fatto. Invece nel caso della irripetibilità giuridica, perché la persona citata e comparsa si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è preclusa la acquisizione. Si disciplinano quindi in modo totalmente diverso, pure in presenza di un bene costituzionalmente protetto, quale è quello della non dispersione di quanto acquisito prima del dibattimento, due casi che sembrano a questo tribunale del tutto simili, quello della irripetibilità per forza maggiore e quella della irripetibilità per l'esercizio di un diritto. In entrambi si verifica una impossibilità di ripetizione dell'atto, diverso è, però, il regime di acquisibilità. Questa volta il parametro costituzionale è quello dell'art. 3, primo comma, della Costituzione perché casi simili hanno una opposta disciplina normativa.

Pertanto il tribunale deve sollevare d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale della disposizione da applicare al caso di specie — secondo comma dell'art. 513 c.p.p. con le necessarie eventuali conseguenze per l'altra — primo comma dell'art. 513 c.p.p. — che non può non avere lo stesso contenuto normativo della prima, per contrasto con gli artt. 3.1 e 27.1 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 513.2 del c.p.p., nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il presente processo.

Pistoia, addì 1° dicembre 1997

Il presidente: SIGNORELLI

98C0042

N. 4

Ordinanza emessa il 3 novembre 1997 dal giudice di pace di L'Aquila nel procedimento civile (oppos. a decreto ingiuntivo) vertente tra la soc. Lido di Calsolaro Oronzo & C s.n.c. e l'ENEL S.p.a.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Contratti del consumatore - Contratto tra consumatore e professionista, avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi - Clausole vessatorie - Prevista tutela solo a favore del consumatore, persona fisica, che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale - Disparità di trattamento rispetto a tutte le altre categorie di consumatori, quali, nella specie, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscano per scopi imprenditoriali o professionali - Incidenza sulla tutela del lavoro - Lesione della libertà dell'iniziativa economica privata.

(C.C., art. 1469-bis).

(Cost., artt. 3, 35 e 41).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 972/97 ruolo generale tra la soc. Lido di Calsolaro Oronzo & C. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in L'Aquila alal via S. Crisante, 12, presso lo studio dell'avv. Antonio Valentini, rappresentata dall'avv. Claudio Chiurazzi del foro di Teramo, come da procura agli atti, opponente, contro l'Enel S.p.a. domiciliata in L'Aquila alla via A. Volta n. 1, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Marianera e Anna Maria Toccanelli, come da procura agli atti, opposta.

F A T T O

Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 1997, la soc. Lido ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 3 marzo 1997 dal giudice di pace di L'Aquila, ad istanza della S.p.a. Enel per il pagamento della somma di L. 1.041.000, dovuta per fatture insolute per fornitura di energia elettrica.

A sostegno dell'opposizione, il procuratore della società opposta ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale perché essendo la sede della soc. Lido ubicata in Bellante Stazione (Teramo), foro della società convenuta è il giudice di pace di Teramo.

Nel merito, il credito vantato è inesistente.

Si è regolarmente costituita la soc. Enel facendo rilevare che la eccezione di incompetenza è infondata, perché il contratto di fornitura di energia elettrica, concluso il 16 febbraio 1996 con la società opponente, stabilisce espressamente al n. 13 delle condizioni generali di contratto, che per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro della città in cui ha sede il distretto Enel e cioè L'Aquila.

Il credito inoltre è dovuto, trattandosi di pagamento di fatture scadute.

Con note autorizzate, la opponente, sulla eccezione di incompetenza, ha osservato la irrilevanza della sottoscrizione della clausola contrattuale di deroga alla competenza, stante anche la nuova normativa prevista dall'art. 1469-bis c.c.

Dal canto suo l'Enel sempre per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza sollevata da controparte ha chiarito che la richiamata norma ha espressamente previsto l'inefficacia delle clausole vessatorie nei confronti del consumatore intendendo per tale «la persona fisica» che agisce per scopi estranei all'attività industriale o professionale eventualmente svolta.

L'opponente, essendo una società, non è destinataria della norma.

Formulate le conclusioni sulla eccezione di incompetenza, la causa viene trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

L'art. 1469-bis c.c. — (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) stabilisce che consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale. Il professionista invece viene individuato sia nella persona fisica e sia nella persona giuridica.

Stando alla interpretazione letterale della norma, non vi è dubbio che essa va applicata solo alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale, diversamente, come indicato nella definizione del professionista, il legislatore avrebbe egualmente specificato persona fisica o giuridica.

Così stando le cose, solo il soggetto fisico che si ripete, agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale, ha diritto in base all'art. 1469-bis c.c. di essere tutelato da clausole vessatorie che possono creare squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Tutti gli altri consumatori ne restano fuori.

In base a tale principio la diversità di trattamento, non sembra avere sufficiente e razionale giustificazione, apparendo evidente che consumatore è colui il quale consuma o adopera per i suoi bisogni i prodotti dell'agricoltura e dell'industria e tale, non sarebbe per la normativa precisata anche la persona giuridica o la persona fisica che agisce per scopi imprenditoriali o professionali.

La scelta di limitare il campo tra consumatore (persona fisica che non agisce per scopi imprenditoriali) e le altre categorie, non ha fondamento, atteso che la tutela delle clausole vessatorie riguardano in eguale misura anche il mercato dei beni destinati alla produzione.

Inoltre la necessità di intervenire in tema di clausole vessatorie è scaturita dal fatto che esse sono predisposte unilateralmente dal professionista, in modo da modificare, solo in suo favore, le condizioni del contratto, mentre il consumatore non ha alcuna possibilità di negoziare il contenuto e deve necessariamente aderire.

Non è pertanto comprensibile l'interesse che ha portato il legislatore a introdurre la limitazione.

Tale discriminazione sembra al giudicante concretarsi non solo nella mancanza di tutela del lavoro in tutte le sue forme, restando fuori dalla finalità della norma, artigiani, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese familiari ecc. che pure devono intendersi consumatori, ma anche nella violazione del principio di uguaglianza, perché, si impone un trattamento differenziato senza un apprezzabile motivo costituzionale e quindi irragionevole.

P . Q . M .

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1469-bis del c.c. nella parte che definisce consumatore solo la persona fisica e non anche la persona fisica che agisce per scopi imprenditoriali e quella giuridica, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, disponendosi la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e disponendosi altresì la sospensione del giudizio;

Ordina che la presente ordinanza a cura della cancelleria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

L'Aquila, addì 3 novembre 1997

Il giudice di pace: MARRAPESE

N. 5

Ordinanza emessa il 20 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 gennaio 1998) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Russo Luciano contro l'INAIL

Impiego pubblico - Dipendente condannato in sede penale - Possibilità di destituzione all'esito di procedimento disciplinare - Termine perentorio di novanta giorni per la conclusione di detto procedimento - Asserita impossibilità per la pubblica amministrazione di porre in essere tutti gli atti endoprocedimentali previsti a difesa dell'incoltato - Dedotta inadeguata valutazione dei fatti - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto da Russo Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. Giovambattista Coviello, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Colombo n. 436, presso l'avv. Bianca Maria Caruso, contro l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in persona del presidente in carica rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Varone e dall'avv. Vincenzo Pone, domiciliato in Roma, via IV Novembre, 144, per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, 3 marzo 1995, n. 475;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e l'appello incidentale dell'amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 giugno 1997 il consigliere Giovanni Vacirca;

Udito l'avv. Pone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

Con delibera del Comitato esecutivo dell'INAIL in data 24 luglio 1991 fu inflitta al sig. Russo la sanzione disciplinare della destituzione in relazione a tre episodi di concussione per i quali il tribunale di Arezzo aveva pronunciato sentenza, divenuta irrevocabile il 19 luglio 1990, di applicazione su richiesta *ex art.* 444 c.p.p. della pena di anni uno e mesi undici di reclusione e L. 500.000 di multa, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Avverso il provvedimento di destituzione l'interessato propose ricorso al TAR del Lazio che con la sentenza impugnata, lo ha respinto.

Ha proposto appello il sig. Russo, deducendo:

I) superamento del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare fissato dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19;

II) mancata comunicazione della nomina del funzionario istruttore;

III) mancanza di motivazione.

Resiste all'appello l'Amministrazione, la quale con ricorso incidentale impugna la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto applicabile il termine di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta.

D I R I T T O

1. — Deve preliminarmente esaminarsi l'appello incidentale con cui l'INAIL sostiene che il termine di novanta giorni di cui all'art. 9 della legge n. 19 del 1990 non si applichi nel caso di condanna su patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

La tesi dell'Amministrazione non può essere condivisa.

L'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, così dispone:

«1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo».

Poiché la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. «salve diverse disposizioni di legge, è equiparata a una pronuncia di condanna deve ritenersi applicabile senza distinzioni la disciplina dettata dalla legge n. 19 del 1990, che è successiva all'emanazione del nuovo codice di procedura penale, onde deve presumersi che il legislatore abbia tenuto conto dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Se, d'altra parte, la nozione di «condanna penale», a cui si fa riferimento nell'art. 9 della legge n. 19 del 1990, non ricomprendesse anche le sentenze emesse a seguito di c.d. patteggiamento, la norma non potrebbe interpretarsi nel senso dell'inapplicabilità del solo termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento, ma dovrebbe pervenirsi a una delle seguenti conclusioni:

a) sarebbe inapplicabile anche il termine di 180 giorni per la prosecuzione o la promozione del procedimento disciplinare, con l'inaccettabile conseguenza di sottoporre il pubblico dipendente, che avesse patteggiato, a un trattamento deteriore rispetto a quello riservato dalla legge al dipendente condannato previo accertamento della sua colpevolezza;

b) sarebbe inapplicabile la destituzione, con l'incongrua conseguenza di garantire al dipendente, che avesse patteggiato una impunità disciplinare priva di giustificazione, atteso che la sanzione espulsiva può essere inflitta in via generale anche a dipendenti che non abbiano commesso reati.

2.1. — Col primo motivo di appello il ricorrente deduce la tardività del provvedimento di destituzione per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990.

L'Adunanza plenaria (3 settembre 1997, n. 19), risolvendo le incertezze interpretative prospettate nelle ordinanze 10 gennaio 1997, n. 33, della V Sezione e 18 febbraio 1997, n. 295, della VI Sezione, ha ritenuto che il superamento di tale termine comporti l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, senza che possa tenersi conto di ragioni giustificatrici connesse alle fasi endoprocedimentali.

La norma, così interpretata, è stata, però, ritenuta di dubbia costituzionalità.

2.2. — In riferimento all'art. 3 della Costituzione è stato osservato che la fissazione di un termine breve può risultare illogica, perché incompatibile con quelli posti dalla precedente normativa a difesa della posizione dell'incolpato e al fine di garantire l'accertamento e l'adeguata valutazione dei fatti sulla base di un articolato procedimento, caratterizzato dalle fasi endoprocedimentali di cui al t.u. n. 3 del 1957. Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni regolamentari dell'INAIL (artt. 75-86 del regolamento organico del personale, che dalla contestazione all'adozione del provvedimento disciplinare prevedono una durata del procedimento ben superiore a 90 giorni).

Deve, inoltre, osservarsi che può apparire irragionevole fissare il medesimo termine per la conclusione di un procedimento disciplinare già avviato e successivamente sospeso in pendenza del giudizio penale e per la conclusione di un procedimento disciplinare promosso dopo la conclusione del procedimento penale.

2.3. — In riferimento all'art. 97 della Costituzione è stato rilevato che la ristrettezza del termine di novanta giorni può in concreto non consentire l'adeguata valutazione dei fatti, in una materia delicata, in cui l'ordinamento mira al giusto temperamento delle esigenze dell'Amministrazione con la posizione dell'incolpato. Né la previsione di un termine assai breve per la conclusione del procedimento appare imposta dalla giurisprudenza

della Corte costituzionale, la quale, nel ritenere illegittima la destituzione di diritto, ha anzi chiarito la necessità di specifici addebiti disciplinari che, ancorché idonei ad integrare gli estremi di un reato, debbono essere valutati sotto il diverso e autonomo profilo disciplinare (C. cost., 14 ottobre 1988, n. 971; id., 2 febbraio 1990, n. 40; id., 24 ottobre 1995, n. 447).

Va, inoltre, osservato che la previsione del termine di 90 giorni non appare indispensabile per soddisfare l'esigenza di una rapida definizione della posizione dell'incolpato, che sarebbe comunque assicurata dal termine di 180 giorni per promuovere o proseguire il procedimento disciplinare e dai termini previsti dalle norme generali per le varie fasi di tale procedimento.

2.4. — Il termine di 90 giorni può, poi, risolversi indirettamente in un pregiudizio per lo stesso incolpato, la cui posizione rischia di essere valutata in modo affrettato e senza adeguata ponderazione delle sue difese. Atteso che, secondo il diritto vivente, la valutazione dei fatti e delle prove rientra nella sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione, sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità soltanto sotto il profilo dei vizi logici e della manifesta irrazionalità (Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 1990, n. 21), la compressione dei termini per controdedurre e dei tempi per l'esame delle deduzioni potrebbe avere rilevanza anche in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto si ridurrebbero le garanzie preventive, senza un corrispondente ampliamento del diritto di difesa in sede giurisdizionale.

3. — Col secondo motivo di appello si lamenta la mancata comunicazione del funzionario istruttore. La doglianza è infondata, in quanto nel caso in esame non è stata aperta la fase istruttoria, configurata come eventuale dall'art. 79 del regolamento organico, né è ammissibile, in quanto non notificata all'Amministrazione nel giudizio di primo grado, la nuova censura concernente l'obbligatorietà della nomina di un funzionario istruttore in relazione alla richiesta di ulteriori accertamenti formulata il 9 gennaio 1991 dal direttore generale.

4. — Col terzo motivo l'appellante ripropone la doglianza di difetto di motivazione.

Anche tale censura è infondata. Vero è che l'Amministrazione ha fatto riferimento alla sentenza penale e agli accertamenti ispettivi esperiti sull'operato del dipendente, ma ciò non comporta l'attribuzione di valore probatorio alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che — come risulta dalla deliberazione in data 27 maggio 1991 della Commissione di disciplina — è stata autonomamente valutata insieme con tutti gli altri elementi disponibili, proprio in considerazione del fatto che «nel caso di sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e segg. del c.p.p. potrebbero anche non essere stati acquisiti in sede penale elementi sufficienti ai fini della loro utilizzazione in sede disciplinare».

5. — In conclusione deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, nella parte in cui fissa il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deliberato in Roma, il 20 giugno 1997

Il presidente: DE LISE

Il consigliere, est.: VACIRCA

N. 6

Ordinanza emessa il 22 gennaio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 gennaio 1998) dal pretore di Roma sul ricorso proposto da Conti Luici contro la Malesci S.p.a.

Lavoro e previdenza (Controversie in materia di) - Rapporto di lavoro subordinato - Competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza a cui è addetto il lavoratore - Mancata previsione del foro del domicilio del lavoratore, come previsto per gli agenti e i rappresentanti di commercio, nel caso di lavoratore che presti l'attività lavorativa al di fuori della sede dell'azienda o di una sua dipendenza - Deteriore trattamento dei lavoratori subordinati rispetto ai lavoratori parasubordinati.

(Legge 11 febbraio 1992, n. 128).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui al processo verbale di udienza che precede;
Esaminati gli atti;

O S S E R V A

Deduce la società resistente la incompetenza territoriale del pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro, per essere il rapporto di lavoro *inter partes* sorto in Firenze, luogo nel quale si trova la sede di essa società dove è pervenuta la lettera di accettazione della proposta di assunzione, e per la mancanza a Roma di una dipendenza nel senso voluto dalla norma di cui all'art. 413 del c.p.c.

Sostiene invece la difesa del Conti che competente a conoscere della presente controversia sia il pretore di Roma, atteso che il rapporto di lavoro sarebbe sorto ivi, con la ricezione da parte del ricorrente della lettera con la quale si «confermavano» al predetto, da parte della società, le intese raggiunte nel corso dei colloqui avvenuti in Firenze, indipendentemente dalla circostanza che nella lettera stessa venisse richiesta al Conti la firma per accettazione. Aggiunge che la società Malesci, pur non avendo a Roma una dipendenza «in senso materiale», presenta tuttavia un «centro di interessi» consistente nel nucleo ispettivo di zona per le province del Lazio, cui era stato addetto il ricorrente dal 1968, onde sarebbe comunque applicabile l'art. 413 del c.p.c. nella sua originaria formulazione.

Afferma infine che alla fattispecie in esame dovrebbe in ogni caso applicarsi il quarto comma dell'art. 413, aggiunto dalla legge n. 128 del 1992, secondo cui «competente per territorio per le controversie previste dal n. 3 dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3 dell'art. 409»; tanto sul presupposto che se la norma *de qua* riguardasse i soli rapporti c.d. «parasubordinati» di verificherebbe un contrasto con l'art. 3 della Costituzione con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato che non si svolgano presso una «dipendenza» della società datrice di lavoro.

Tale ultimo punto merita, a giudizio di questo pretore, un approfondimento, attesa la non accoglibilità dei primi due assunti sopra riportati.

Ed invero la indicazione di Roma quale luogo di conclusione del contratto che ha dato vita al rapporto di lavoro tra le parti si fonda sul non condivisibile presupposto che la lettera del 27 gennaio 1961 costituisca «accettazione» da parte della società delle intese già raggiunte nel corso dei colloqui precedenti con il Conti e non, come invece si evince chiaramente sia dalle espressioni letterali nella stessa contenute sia dalla considerazione che è sempre l'azienda a formulare proposte di assunzione — che ove accettate danno luogo al rapporto di lavoro —, semplice proposta di contratto. Non si comprende infatti come si possa prescindere, come sostenuto dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione, della espressa richiesta di firma per accettazione, contenuta nella più volta citata lettera, per ritenere invece sorto il rapporto in esito alla ricezione da parte del lavoratore della missiva, atteso che i colloqui preliminari intercorsi tra le parti sono manifestamente inidonei a configurare una proposta, che oltre tutto secondo l'impostazione difensiva sarebbe stata diretta dal (futuro) lavoratore al (futuro) datore di lavoro, contrariamente a quanto di norma avviene.

Quanto all'argomento secondo cui la Malesci S.p.a. vanterebbe comunque a Roma una dipendenza, «sia pure non in senso materiale», che comporterebbe in ogni caso l'individuazione nel pretore adito del giudice competente a conoscere la controversia in esame, lo stesso è parimenti non condivisibile. La dipendenza di cui all'art. 413 del c.p.c. è stata infatti intesa, dalla giurisprudenza come dalla dottrina, quale complesso di beni con una propria individualità tecnico-economica, anche privo di autonomia giuridica purché caratterizzato da individualità tecnica ed economica ed organizzazione che consenta di realizzare un fine produttivo inserito in quello proprio dell'azienda.

Non può quindi, evidentemente, rientrare nel campo di applicazione della disposizione la situazione sottoposta all'esame di questo giudice, che vede la società datrice, operante nel campo dell'industria chimico-farmaceutica, produrre e distribuire i propri farmaci, avvalendosi per la promozione di una rete di venditori che operano nel territorio nazionale; detti informatori rispondono del loro operato ad un ispettore di zona che opera con le modalità indicate al punto 5) del ricorso. La coincidenza tra la detta figura di riferimento quale «centro relativo alla province del Lazio», distinto dalla sede di Firenze, e la «dipendenza» nel senso voluto dall'art. 413 del c.p.c. «sia pure non in senso materiale», non è dunque possibile, proprio perché non è configurabile la individualità tecnica ed economica né l'organizzazione cui si è sopra fatto cenno.

Deve infine esaminarsi la possibilità di ritenere applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato, ma che non si svolgano presso una dipendenza della società pur esplicandosi in luogo diverso da quello nel quale la stessa ha sede, la previsione della legge n. 128/1992 che individua quale giudice competente quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio del prestatore di lavoro. Detta possibilità sembra allo stato esclusa dalla lettera della disposizione *de qua*, che si riferisce espressamente ai soli rapporti di c.d. «parasubordinazione»; il ricorrente eccipe pertanto il contrasto della norma con quella di cui all'art. 3 della nostra Costituzione.

La questione è, con tutta evidenza, rilevante ai fini della decisione della presente controversia, atteso che la esclusione del rapporto intercorrente tra le parti dal novero di quelli per i quali è possibile il ricorso al giudice del luogo di residenza del prestatore imporrebbe una immediata pronuncia di incompetenza di questo pretore in favore di quello di Firenze, in considerazione della già evidenziata infondatezza delle altre argomentazioni sulle quali la difesa del Conti basa la competenza del giudice adito.

Ad avviso di questo giudicante la questione è, altresì, non manifestamente infondata.

La *ratio* della legge n. 128/1992 deve infatti individuarsi nella possibilità che l'agente, il rappresentante ovvero il collaboratore di cui all'art. 409, n. 3 del c.p.c. si rivolga al giudice del luogo nel quale egli ha concretamente espletato la sua attività, tanto da «stabilirvi la sede principale dei suoi affari e interessi» secondo la previsione dell'art. 43 del c.p.c., affinché al soggetto che si trova nella posizione economica di minor vantaggio sia consentito un più agevole svolgimento del processo, analogamente a quanto previsto dall'art. 413 del c.p.c. con la previsione del foro della dipendenza. La stessa Corte costituzionale ha più volte evidenziato che le norme relative alla competenza per territorio nel rito del lavoro sono ispirate al principio di adeguare la disciplina del processo al rapporto oggetto della controversia al fine di detto più agevole svolgimento.

L'attuale situazione normativa prevede dunque le ipotesi di lavoratore subordinato che presta la propria attività presso la sede o una dipendenza dell'azienda e di lavoratore c.d. «parasubordinato» che svolge i suoi compiti in un luogo normalmente diverso da quello nel quale la società ha una sede o una dipendenza (agente, rappresentante di commercio ecc.) agevolando in entrambi i casi la proposizione del giudizio a tutela delle pretese della parte più «debole» del rapporto, con il ricorso al giudice del luogo nel quale l'attività si è esplicata e quindi con una serie di facilitazioni (minori spese per presenziare alle udienze, maggiori possibilità di reperire testimoni a conoscenza dei fatti per fornire adeguata prova dei propri assunti ecc.); dal quadro resterebbe esclusa proprio l'ipotesi (nella quale rientra la fattispecie in esame) di lavoratore subordinato che lavori al di fuori della sede dell'azienda ovvero di una «dipendenza» nel senso voluto dall'art. 413 del c.p.c.

Tale disparità, ad avviso di questo giudicante, non è giustificata e sembra porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione relativo all'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve essere sollecitata una pronuncia della Corte costituzionale circa la questione del contrasto con l'art. 3 della Costituzione della disposizione di cui alla legge n. 128/1992, nella parte in cui non prevede che anche il lavoratore subordinato che svolga la propria attività al di fuori della sede dell'azienda o di una sua dipendenza possa far ricorso al giudice nella cui circoscrizione si trova il suo domicilio.

Sino all'esito del giudizio della Corte il presente giudizio dovrà rimanere sospeso.

P. Q. M.

Vista la legge n. 128 dell'11 febbraio 1992 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge predetta nella parte in cui non prevede che al giudice nella cui circoscrizione si trova il suo domicilio possa far ricorso anche il lavoratore subordinato che espliciti la sua attività al di fuori della sede dell'azienda ovvero di una dipendenza di essa;

Sospende il giudizio promosso da Conti Lui fi;

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e per la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 22 gennaio 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

98C0045

Anno 1997

N. 837

Ordinanza emessa il 12 marzo e 26 giugno 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da D'Angelo Stefano contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ed altro

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 17677 del 1995 proposto da D'Angelo Stefano rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Casellato ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, viale Regina Margherita n. 290;

contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente *pro-tempore*, n.c.;

per l'annullamento in *parte qua* del decreto ministeriale dell'8 agosto 1995, con il quale il ricorrente, in asse-rita applicazione del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di rior-dino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, è stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato e collocato nel corrispon-dente livello retributivo, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comun-que connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Casellato per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Nun-ziata per l'Amministrazione resistente;

Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con l'impugnato decreto ministeriale è stato disposto l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, del personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alla *ex* qualifica di brigadiere.

Il ricorrente è stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore del neo istituito ruolo ispettori — articolato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice ispettore — e allo stesso è stato attribuito, con decorrenza 1° settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-*bis* della legge n. 121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello retributivo.

Ad avviso del ricorrente, appartenente all'*ex* grado di brigadiere, tale inquadramento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

1) Violazione artt. 3, 35, 36 e 76 della Costituzione - Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

Il provvedimento impugnato è illegittimo in via derivata per l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, il quale, nel fissare al 1° settembre 1995 la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento, non ha tenuto conto che l'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, aveva previsto il 31 dicembre 1992 come data entro la quale avrebbero dovuto essere emanati i decreti delegati, statuendo implicitamente la decorrenza degli effetti delle nuove norme dall'1° gennaio 1993;

2) Violazione artt. 3, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

Il provvedimento impugnato dispone l'inquadramento giuridico ed economico del ricorrente in modo sperequato, ed al di fuori di ogni effettiva omogeneizzazione, rispetto alle posizioni corrispondenti del personale delle altre forze di polizia (per il quale il riordino delle carriere è stato stabilito con contemporanei decreti legislativi in attuazione della medesima delega *ex* art. 3 della legge n. 216 del 1992).

L'illegittimità di tale provvedimento deriva dalla illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 che disciplina, in via transitoria, il nuovo inquadramento, introducendo irragionevolmente, in violazione dei principi di omogeneizzazione e perequazione delle posizioni tra le varie forze di polizia stabiliti dalla legge delega, una disparità di trattamento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto alle altre forze di polizia.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri depositate in data febbraio 1997.

All'udienza del 12 marzo 1997 la causa è stata spedita in decisione.

D I R I T T O

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento con il quale è stato inquadrato, con decorrenza 1° settembre 1995, nella qualifica di vice ispettore del nuovo ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato istituito con il d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201.

Il provvedimento è stato adottato in puntuale applicazione del citato decreto legislativo che, all'art. 59, dispone in ordine alla decorrenza dell'inquadramento e, all'art. 53, stabilisce le modalità di inquadramento, in via transitoria, del personale appartenente al previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente denuncia l'illegittimità del provvedimento a causa della incostituzionalità dell'art. 59, in relazione agli artt. 76, 3, 35 e 36 della Costituzione.

Al riguardo deduce che l'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216 (originaria legge delega) dava termine al Governo fino al 31 dicembre 1992 per emanare le nuove norme sull'inquadramento giuridico ed economico del personale di tutte le forze di polizia, e che, pertanto, era evidente «che, nell'intento del legislatore delegante, i destinatari delle nuove norme avrebbero dovuto percepire nel 1992 una sorta di trattamento economico ponte che li avrebbe condotti, dal 1° gennaio 1993, al nuovo regime di riordino».

Di contro, il decreto legislativo n. 201 del 1995, oltre ad essere giunto con anni di ritardo, non avrebbe tenuto conto della decorrenza indicata dall'art. 3 e, anziché stabilire una decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 1992, avrebbe previsto una diversa — illegittima — decorrenza dal 1° settembre 1995.

L'art. 59 risulterebbe, quindi, illegittimo in relazione all'art. 76 della Costituzione, perché non sarebbe stato osservato il criterio direttivo fissato dalla legge delega, e, in relazione agli artt. 3, 35 e 36, perché la diversa decorrenza avrebbe privato il personale in servizio della possibilità di vedere riconosciuta la propria posizione lavorativa, ai fini sia giuridici che economici, per il periodo considerato (dal 1° gennaio 1992 al 31 agosto 1995), dando luogo ad una generale situazione di ingiustizia.

La sollevata questione di legittimità costituzionale si appalesa infondata.

L'art. 76 della Costituzione consente che la funzione legislativa possa essere delegata al Governo «con determinazione di principi direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definiti».

Nella specie, il d.-l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito nella legge 6 marzo 1992 n. 216, ha conferito delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi, fissando, all'uopo, il termine del 31 dicembre 1992.

Nel predetto termine il Governo non ha attuato la delega e, conseguentemente, questa ha esaurito i suoi effetti.

Non si può, quindi, ritenere che la nuova delega conferita, per gli stessi fini, al Governo con la legge 29 aprile 1995 n. 130, abbia creato una sorta di continuità con quella precedente solo perché essa fa riferimento alla legge n. 216 del 1992, avendo detto riferimento unicamente lo scopo (evidente) di evitare la riproposizione di quella parte della normativa contenuta nella anzidetta legge n. 216 che il legislatore ha ritenuto di dover rendere nuovamente esecutiva.

D'altra parte la stessa nuova legge di delega stabilisce che «gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995», per cui il decreto legislativo, per quanto concerne la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti, non ha fatto altro che uniformarsi alle indicazioni del delegante e non può, pertanto, essere ritenuto illegittimo per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

In conseguenza, sotto l'aspetto considerato, risultano infondate anche le censure di violazione degli artt. 3, 35 e 36.

Il Collegio ritiene, invece, che, in accoglimento di quanto prospettato dal ricorrente con il secondo motivo di gravame, vada sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.

La questione è rilevante nel giudizio, in quanto la domanda del ricorrente di annullamento del d.m. impugnato — con il quale, come si è visto, si è provveduto, in applicazione del suddetto art. 53, all'inquadramento del personale appartenente all'ex grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato — dovrebbe essere respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al dettato legislativo. Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.

È opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3/12 giugno 1991 la Corte costituzionale, occupandosi della legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della legge 1° aprile 1981 n. 121 — dopo avere affermato che l'Arma dei Carabinieri è posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della Polizia di Stato, essendo definita «forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza» — ha incidentalmente precisato — allo scopo di ulteriormente porre in luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri predicata dalla norma — che «le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio».

Successivamente il legislatore, con il d.-l. 7 gennaio 1992 n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992 n. 216, i cui principi e criteri direttivi sono stati confermati dalla nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995 n. 130), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1 allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, primo comma), e la possibilità che in detti decreti fosse previsto che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma).

L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparità, di carattere giuridico ed economico nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza, funzioni di polizia.

Il messaggio è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogeneizzazione, con il d.l.vo di cui si discute, ha previsto, a regime (cfr. tabelle allegate), un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retributivi, delle altre Forze di polizia, riconoscendo con ciò la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.

Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).

Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli Ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei d.l.vi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:

1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello, è inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;

2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello-bis, è inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-bis) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei Carabinieri è inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;

3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VII livello, è inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-bis.

È, quindi, evidente che i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato — a parità di situazioni di provenienza — sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.

Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante.

Inoltre, poiché può affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parità della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti, è stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico più elevato.

Non manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, di imparzialità intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata.

Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parità di funzioni, riconosciute *ex lege*, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di polizia.

Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1992 n. 201 rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 12 marzo e 26 giugno 1997.

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

Avvertenza:

L'ordinanza n. 837, reg. ord. 1997, sopra riprodotta e già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 49 del 3 dicembre 1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente della Corte costituzionale, a seguito dell'errore materiale contenuto nel titolo.

97C1347

N. 838

Ordinanza emessa il 12 marzo e 26 giugno 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bartolucci Pasquale ed altri contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ed altro

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 14521 del 1995 proposto da Bartolucci Pasquale, Giamongante Rodolfo, Zema Angelo, Lepore Mario, Frosali Vasco, Bernabei Nicola, Amato Leonardo, Grieco Antonio, Buttari Francesco, Pagano Antonino, Luchi Flavio, Dalpiaz Norberto, Cheli Mauro, Lunardi Piero, De Lucia Pietro, Alesse Mario, Pipitone Giuseppe, Iorfida Antonio, Caroselli Giuseppe, Oddo Luigi, Pirrello Girolamo, Sanna Piero, Stavale Raffaele, Mammone Angelo, Oddo Renato, Poeta Antonio, Patitucci Carlo, Grassi Mario, Settembrini Mario, Caputo Graziano, Panza Antonio, Rizzo Nervo Sebastiano, Laise Umberto, Borgia Romeo, Tedesco Francesco, Presta Salvatore, Gattullo Antonio, Dassiè Claudio, Folghera Sandro, Galeazzi Claudio, Minola Giacomo, Mioranza Onorino, Gagliardi Alberto, Santucci Adriano, Di Persio Vincenzo, Bernabei Alfio, Valentini Clorindo, Bertozzi Giuseppe, Carosi Valter, Arlotto Giuseppe, Barrese Raffaele, Covi Luigi, Pini Giandomenico, Rocca Claudio, Balgera Sandro, Bongiolatti Luciano, Lucchini Roberto, Filippini Tiziano, Marcon Gian Gabriele, Venzo Walter, Confalone Sergio, Da Re Giuliano, Micheluzzi Paolo, rappresentati e difesi dall'avv. Adriano Casellato ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, viale Regina Margherita n. 290;

contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, n.c.;

per l'annullamento dei decreti ministeriali dell'8 agosto 1995, nn. 8958, 8954 e 8960, con i quali i ricorrenti, in assenta applicazione del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati inquadrati nella qualifica di Vice Ispettore, Ispettore e Ispettore Capo del ruolo degli Ispettori del Corpo Forestale dello Stato e collocati nei corrispondenti livelli retributivi, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Casellato per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'Amministrazione resistente;

Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con l'impugnati decreti ministeriali è stato disposto l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, del personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alla *ex* qualifica di brigadiere.

Il suddetto personale è stato inquadrato nelle qualifiche di vice ispettore, ispettore e ispettore capo del neo istituito ruolo ispettori, e allo stesso è stato attribuito, con decorrenza 1° settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-*bis* della legge n. 121 del 1981, lo stipendio relativo; rispettivamente ai livelli retributivi VI, VI-*bis* e VII.

Ad avviso dei ricorrenti, appartenenti agli *ex* gradi di brigadiere e vice brigadiere, maresciallo (qualifica che, *ex art.* 3, primo comma della legge 7 giugno 1990, n. 1491990, ha sostituito i gradi di maresciallo capo e maresciallo ordinario) e maresciallo maggiore, tale inquadramento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

1) Violazione artt. 3, 35, 36 e 76 della Costituzione - Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in via derivata per l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, il quale, nel fissare al 1° settembre 1995 la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento, non ha tenuto conto che l'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, aveva previsto il 31 dicembre 1992 come data entro la quale avrebbero dovuto essere emanati i decreti delegati, statuendo implicitamente la decorrenza degli effetti delle nuove norme dal 1° gennaio 1993;

2) Violazione artt. 3, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

I provvedimenti impugnati dispongono l'inquadramento giuridico ed economico dei ricorrenti in modo sperequato, ed al di fuori di ogni effettiva omogeneizzazione, rispetto alle posizioni corrispondenti del personale delle altre forze di polizia (per il quale il riordino delle carriere è stato stabilito con contemporanei decreti legislativi in attuazione della medesima delega *ex art.* 3 della legge n. 216 del 1992).

L'illegittimità di tali provvedimenti deriva dalla illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 che disciplina, in via transitoria, il nuovo inquadramento, introducendo irragionevolmente, in violazione dei principi di omogeneizzazione e perequazione delle posizioni tra le varie forze di polizia stabiliti dalla legge delega, una disparità di trattamento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto alle altre forze di polizia.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.

All'udienza del 12 marzo 1997 la causa è stata spedita in decisione.

D I R I T T O

I ricorrenti chiedono l'annullamento dei provvedimenti con i quali sono stati inquadrati, con decorrenza 1° settembre 1995, nelle qualifiche di vice ispettore, ispettore e ispettore capo del nuovo ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato istituito con il d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201.

I provvedimenti sono stati adottati in puntuale applicazione del cit. decreto legislativo che, all'art. 59, dispone in ordine alla decorrenza dell'inquadramento e, all'art. 53, stabilisce le modalità di inquadramento, in via transitoria, del personale appartenente al previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Con il primo motivo di gravame i ricorrenti denunciano l'illegittimità dei provvedimenti a causa della incostituzionalità dell'art. 59, in relazione agli artt. 76, 3, 35 e 36 della Costituzione.

Al riguardo deducono che l'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216 (originaria legge delega) dava termine al Governo fino al 31 dicembre 1992 per emanare le nuove norme sull'inquadramento giuridico ed economico del personale di tutte le forze di polizia, e che, pertanto, era evidente «che, nell'intento del legislatore delegante, i destinatari delle nuove norme avrebbero dovuto percepire nel 1992 una sorta di trattamento economico ponte che li avrebbe condotti, dal 1° gennaio 1993, al nuovo regime di riordino».

Di contro, il decreto legislativo n. 201 del 1995, oltre ad essere giunto con anni di ritardo, non avrebbe tenuto conto della decorrenza indicata dall'art. 3 e, anziché stabilire una decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 1992, avrebbe previsto una diversa — illegittima — decorrenza dal 1° settembre 1995.

L'art. 59 risulterebbe, quindi, illegittimo in relazione all'art. 76 della Costituzione, perché non sarebbe stato osservato il criterio direttivo fissato dalla legge delega, e, in relazione agli artt. 3, 35 e 36, perché la diversa decorrenza avrebbe privato il personale in servizio della possibilità di vedere riconosciuta la propria posizione lavorativa, ai fini sia giuridici che economici, per il periodo considerato (dal 1° gennaio 1992 al 31 agosto 1995), dando luogo ad una generale situazione di ingiustizia.

La sollevata questione di legittimità costituzionale si appalesa infondata.

L'art. 76 della Costituzione consente che la funzione legislativa possa essere delegata al Governo «con determinazione di principi direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definiti».

Nella specie, il d.-l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito nella legge 6 marzo 1992 n. 216, ha conferito delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi, fissando, all'uopo, il termine del 31 dicembre 1992.

Nel predetto termine il Governo non ha attuato la delega e, conseguentemente, questa ha esaurito i suoi effetti.

Non si può, quindi, ritenere che la nuova delega conferita, per gli stessi fini, al Governo con la legge 29 aprile 1995 n. 130, abbia creato una sorta di continuità con quella precedente solo perché essa fa riferimento alla legge n. 216 del 1992, avendo detto riferimento unicamente lo scopo (evidente) di evitare la riproposizione di quella parte della normativa contenuta nella anzidetta legge n. 216 che il legislatore ha ritenuto di dover rendere nuovamente esecutiva.

D'altra parte la stessa nuova legge di delega stabilisce che «gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995», per cui il decreto legislativo, per quanto concerne la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti, non ha fatto altro che uniformarsi alle indicazioni del delegante e non può, pertanto, essere ritenuto illegittimo per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

In conseguenza, sotto l'aspetto considerato, risultano infondate anche le censure di violazione degli artt. 3, 35 e 36.

Il Collegio ritiene, invece, che, in accoglimento di quanto prospettato dai ricorrenti con il secondo motivo di gravame, vada sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201 in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.

La questione è rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti di annullamento dei decreti ministeriali impugnati — con i quali, come si è visto, si è provveduto, in applicazione del suddetto art. 53, all'inquadramento del personale appartenente all'*ex* grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato — dovrebbe essere respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al dettato legislativo. Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.

È opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3/12 giugno 1991 la Corte costituzionale, occupandosi della legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della legge 1° aprile 1981 n. 121 — dopo avere affermato che l'arma dei carabinieri è posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato, essendo definita «forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza» — ha incidentalmente precisato — allo scopo di ulteriormente porre in luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri predicata dalla norma — che «le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio».

Il successivo intervento del legislatore, con il d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992 n. 216, i cui principi e criteri direttivi sono stati confermati dalla nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995 n. 130), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, «le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1 allo scopo di conseguire una disciplina omogenea» (art. 3, primo comma), e la possibilità che in detti decreti fosse previsto che «la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ...» (art. 3, terzo comma).

L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparità, di carattere giuridico ed economico nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza, funzioni di polizia.

Il messaggio è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogeneizzazione, con il decreto legislativo di cui si discute, ha previsto, a regime (cfr. tabelle allegate), un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retributivi, delle altre Forze di polizia, riconoscendo con ciò la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.

Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli Agenti ed Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).

Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli Ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei d.l.vi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:

1) che l'*ex* vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello, è inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-*bis*;

2) che il maresciallo (*ex* ordinario e capo) del Corpo Forestale dello Stato, già collocato al VI livello-*bis*, è inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-*bis*) di provenienza, mentre l'*ex* maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei Carabinieri è inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;

3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VII livello, è inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-bis.

È, quindi, evidente che i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato — a parità di situazioni di provenienza — sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.

Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante.

Inoltre, poiché può affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parità della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti, è stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico più elevato.

Non manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, di imparzialità intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata.

Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parità di funzioni, riconosciute *ex lege*, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di polizia.

Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1992 n. 201 rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 12 marzo e 26 giugno 1997.

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

Avvertenza:

L'ordinanza n. 838, reg. ord. 1997, sopra riprodotta e già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 49 del 3 dicembre 1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente della Corte costituzionale, a seguito dell'errore materiale contenuto nel titolo.

97C1348

N. 839

Ordinanza emessa il 12 marzo e 26 giugno 1997 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio del ricorso proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato ed altri contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed altro.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16359 del 1995 proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, in persona del presidente e legale rappresentante *pro-tempore* nonché dagli Ispettori capo del ruolo degli Ispettori del Corpo forestale dello Stato Pavan Cesare, Di Lisio Antonio, Sette Silverio, Paolazzi Giorgio, Puntel Lino, Coppitelli Sergio, Di Lorenzo Michele, Summa Giambattista, Repele Pietro, Ricci Cesare, Nardisi Deli Giovanni, Di Girolamo Luigi, Liberatocioli Donato, Angelucci Nicola, Tonti Nicolino, Bernardi Luciano, Del Vecchio Fernando, Appiano Paolo, Cappuccio Bruno, Mori Lorenzo, De Villa Ettore, Cargnelutti Francesco, Di Sisto Settimio, Falimena Giovanni, Vitale Antonio, Ferrara Francesco, Severoni Felice, Gualtieri Giovanni, Eleuteri Carlo, Valentini Giuseppe, La Motta Elio, Carone Mario, Tamarri Maurizio, Di Giamberardino Pasquale, Carosi Carlo, Ferrazza Domenico;

Aquilani Alessandro, Duca Domenico, Gasperoni Enzo, Violanti Renato (proc. coll. rep. n. 47556), Della Valle Giovanni (rep. n. 50653), Dalla Torre Livio (rep. n. 42415), Dattoli Benito, Pafundi Teodosio, Tito Amedeo (rep. n. 23429), Calciano Donato, Puccillo Michelangelo (rep. n. 22767), Troiani Felice, Buono Uberto, Ramaniello Rocco, Florio Vincenzo, Nesta Rocco, Zaccagnino Giuseppe, Di Vito Raffaele (proc. coll. rep. n. 22768), Ferigo Lino (rep. n. 36083), Deflorian Carlo (rep. n. 10678), Bigioli Ilvano, Maccari Silvano, Santilli Ippolito (proc. coll. rep. n. 101654), Guastini Libero, Cunico Claudio, Rugani Giulio (proc. coll. rep. n. 80926), Tiberti Vincenzo, Colabrese Vincenzo (proc. coll. rep. n. 30297), Denci Remo, Marchetti Adriano, Marcucci Alfredo, Montigiani Guido, Magini Franco (proc. coll. rep. n. 164963), Armienti Donato (rep. n. 117603), Smaniotto Giovanni (rep. n. 5403), Salvagni Albino (rep. n. 5405), De Bernardin Liviano (rep. n. 5404), Severoni Franco (rep. n. 33909), Adinolfi Domenico (rep. n. 26758), Aristotile Nunzio (rep. n. 33848), Sottoriva Ernesto, Vialeto Pietro, Bellina Mario (proc. coll. rep. n. 11991), Pinzi Franco (rep. n. 54787), Luciano Piccoli (rep. n. 105862), Severoni Albino, Mascioni Pietro, Delli Ficorilli Pietro, Severoni Ernesto, Degano Mario, Lorenzoni Giuseppe, Troiani Liberato, Di Cesare Dante (proc. coll. rep. n. 25977), Croce Lillo, Pambianchi Giuseppe, Sericola Goffredo, Fusacchia Gianfranco, Marazzi Giuseppe, Di Gaspere Giuseppe (proc. coll. rep. n. 25976), Baù Livinio, Dal Pozzo Sergio, Menegatti Antonio, Tretter Mario, Nicolussi Dario (proc. coll. rep. n. 72352), Chemim Giovanni (rep. n. 25395), Di Conza Domenico, Ciuffreda Matteo, Catalano Giovanni (proc. coll. rep. n. 28173), Quinteretto Nicolino (rep. n. 104095), Baldoni Arcangelo, Mariotti Domenico, Lucciarini Pietro, Venanzetti Erminio, Rinaldi Mario, Gelmi Erminio (proc. coll. rep. n. 81954), Masci Antonio (rep. n. 81955), Vagni Romeo (rep. n. 35167), Trotta Enzo (rep. n. 111012), Sperandio Francesco (rep. n. 27755), Giaquinto Francesco (rep. n. 82986), Di Tante Claudio, Fabbri Ortensio, Gregori Werter, Mazzocoli Fausto (proc. coll. rep. n. 69765), Ferrazzi Eligi (rep. n. 25807), Iacorossi Emilio, Cheli Liviero, Parri Roberto (proc. coll. rep. n. 354800), Allegretti Michele, Antonetti Salvatore, De Santis Saverio, Taronna Matteo (proc. coll. rep. n. 255), Prisciantelli Nunzio, Guagnano Domenico, D'Altorio Nicolino, Resta Carlo, De Siena Andrea (proc. coll. rep. n. 4250), Pace Carlo, Saviola Gerardo, Valentini Gino (proc. coll. rep. n. 27758), Ciccarelli Aldo, Tasca Serafino (proc. coll. rep. n. 106659), Benedetti Vittorio (rep. n. 121621), Gabriele Francesco (rep. n. 54472), Compagnoni Silvio (rep. n. 1648), Giuseppe Mazzei (rep. n. 19883), Albertini Serafino, Bertizzolo Bruno (proc. coll. rep. n. 48986), Capocecera Gino (rep. n. 80872), Giammaria Pietro (rep. n. 82812), Giuliani Alberto, Di Massimo Salvatore, Aristotile Berardino, Petrocco Elio (proc. coll. rep. n. 82813), Sette Giuseppe (rep. n. 14809), Di Girolamo Enzo, Berardinetti Achille, Tusi Franco (proc. coll. rep. n. 168223), De Arcangelis Del Forno Filippo, Ruscitti Donato, Oddi Tommaso (proc. coll. rep. n. 21314), Colaizzo Felice, Inforzato Giuseppe, Russo Carmine, Sferza Pasquale, Di

Giulio Giovanni, Di Viesti Giuseppe, Mariano Nicola, Marracino Giovanni, Molinaro Alessandro, Venditti Gioacchino (proc. coll. rep. n. 34900), Gareri Mario, Limone Bruno, Martino Mario, Capuano Antonio (proc. coll. rep. n. 14154), Leoni Mario, Carrara Vincenzo, Di Simone Carmine (proc. coll. rep. n. 31768), Biondi Luigi (rep. n. 17543), Andreoni Gian Paolo, Zanotti Gerardo, Seghi Gianclaudio, Frigo Quinto (proc. coll. rep. n. 9196), Rolando Micai (rep. n. 82017), Cosmi Gianni, Carpani Domenico (proc. coll. rep. n. 52757), Nizzi Antonio, Turrini Roberto, Vender Romeo (proc. coll. rep. n. 68218), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Di Raimondo ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Savoia n. 86;

contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente *pro-tempore*, n. c.;

per l'annullamento in *parte qua*, del decreto ministeriale dell'8 agosto 1995, con il quale i ricorrenti, in asserita applicazione del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati inquadrati nella qualifica di Vice Ispettori nel ruolo degli Ispettori del Corpo forestale dello Stato e collocati nel sesto livello retributivo, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la memoria prodotta dall'amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Di Raimondo per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'amministrazione resistente;

Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con l'impugnato decreto ministeriale è stato disposto l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, del personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alla ex qualifica di brigadiere.

Il suddetto personale è stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore del neo istituito ruolo ispettori — articolato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice ispettore, e allo stesso è stato attribuito, con decorrenza 1° settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello retributivo.

Ad avviso dei ricorrenti, tutti appartenenti all'ex grado di brigadiere, e della Associazione nazionale dei sottufficiali, pure ricorrente, l'inquadramento previsto, in via transitoria, dall'art. 53 del decreto legislativo n. 201 del 1991, che in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha provveduto a riordinare le carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto dai coevi decreti legislativi nn. 198 e 199, emanati, sempre in attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, posto che le norme transitorie di tali decreti dispongono l'inquadramento dell'ex grado di brigadiere nel nuovo grado di maresciallo ordinario (cui compete, con decorrenza 1° settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981 il livello retributivo VI-bis) del neo istituito ruolo ispettori articolato nei gradi di maresciallo aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.

La norma transitoria del decreto legislativo n. 201 sarebbe, pertanto, illegittima per i seguenti motivi:

1. — Violazione dei principi di delega fissati dalla legge 6 marzo 1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione e, in particolare, violazione della finalità, predicata dalla legge delega, di conseguire, con i decreti delegati, una disciplina omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici.

2. — Violazione del principio di perequazione retributiva desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 36, primo comma, della Costituzione — Violazione del principio di razionalità (art. 3, primo comma, della Costituzione) — Violazione del principio della ragionevolezza con riferimento agli artt. 3,

primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parità di funzioni con i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per gli ex brigadieri del Corpo Forestale dello Stato è stata prevista una duplice ed irrazionale ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime, che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli stessi con conseguente blocco del livello retributivo già posseduto (VI) ad un gradino inferiore a quello (VI-*bis*) attribuito ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.

All'udienza del 12 marzo 1997 la causa è stata spedita in decisione.

D I R I T T O

Il collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai ricorrenti, vada sollevata — come dagli stessi richiesto — questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.

La questione è rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti di annullamento del decreto ministeriale impugnato — con il quale, si è provveduto, in applicazione del suddetto art. 53, all'inquadramento del personale appartenente all'ex grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato — dovrebbe essere respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al dettato legislativo.

Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.

È opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991 la Corte costituzionale, occupandosi della legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della legge 1º aprile 1981, n. 121 — dopo avere affermato che l'arma dei carabinieri è posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita «forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza» — ha incidentalmente precisato — allo scopo di ulteriormente porre in luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma — che «le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio».

Il successivo intervento del legislatore, con il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, i cui principi e criteri direttivi sono stati confermati dalla nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995, n. 130), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, primo comma ... allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, primo comma), e la possibilità che in detti decreti fosse previsto che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma).

L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparità, di carattere giuridico ed economico nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza, funzioni di polizia.

Il messaggio è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogeneizzazione, con il decreto legislativo di cui si discute, ha previsto, a regime (cfr. tabelle allegate), un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retributivi, delle altre Forze di polizia, riconoscendo con ciò la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.

Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).

Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:

1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello, è inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza è inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;

2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello-bis, è inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-bis) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei carabinieri è inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;

3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VII livello, è inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza è inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-bis.

È, quindi, evidente che i ricorrenti — a parità di situazioni di provenienza — sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.

Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante.

Inoltre, poiché può affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parità della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti, è stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico più elevato.

Non manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, di imparzialità intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata.

Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parità di funzioni, riconosciute *ex lege*, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di polizia.

Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201, rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo e 26 giugno 1997.

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

Avvertenza:

L'ordinanza n. 839, reg. ord. 1997, sopra riprodotta e già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 49 del 3 dicembre 1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente della Corte costituzionale, a seguito dell'errore materiale contenuto nel titolo.

97C1349

N. 840

Ordinanza emessa il 12 marzo e 26 giugno 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato ed altri contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed altro.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16353 del 1995 proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, in persona del presidente e legale rappresentante *pro-tempore* nonché dagli Ispettori del ruolo degli Ispettori del Corpo forestale dello Stato Biondi Domenico, Salzillo Rocco, Onelli Franco, Scopigno Giuseppe, Trulli Antonio, Silveri Gianfranco, Bernabei Pasquale, Salvi Nicola, Matasino Antonio, Reppucci Vincenzo, De Blasio Domenico, Pestillo Fiorenzo, Giordano Antonio, Mutascio Antonio, D'Avella Vincenzo, Nigro Antonio, Di Dio Francesco, Prili Antonino, Sabato Sebastiano, De Flaviis Pasquale, Reichegger Ignaz, Iezzi Alessio, De Paolis Domenico, Carrozzi Elio, D'Emilio Giovanni, Sgambati Antonio, Scopigno Paolo, Colagreco Luciano, Iacorossi Ermanno, Armiento Lorenzo, Del Proposto Pasquale, Picariello Nunziante, Ialongo Franco, Colelli Giorgio, Oddis Gildo, Toscani Giorgio, Marrazzo Gerardo, Bruzzichini Fabio, Cordasco Giancarlo Antonio, Severoni Mario, Patrignani Rossano, Buccione Liberato, Scardigli Claudio, Franchi Mario, Polo Pasquale, Avena Antonio, Brandelli Bruno, Buccella Mario, Aquilini Antonio, Di Gregorio Mario, D'Eleuterio Alfonsino, Steconi Fulvio, Marotta Vincenzo, Baroncini Lorenzo, Sangregorio Francesco, Di Giannantonio Michele, Tarquini Lorenzo, Salvadori Nerio, Spanò Giuseppe, Frosi Giuseppe, Sammarco Marco, Le Donne Gioacchino, Cerone Carmine, Canterini Carlo, Tirico Antonio, Nucci Rocco, Di Vito Ippolito, Di Luca Emilio, Giuliani Antonio, Cavallari Benedetto, Gentile Donato, De Vico Domenico, Angiocchi Mario, Angiocchi Luigi, Gazzaruso Aldo, Arcuri Giuseppe, Gervasi Faustino, (pro. coll. rep. n. 37197), Mancini Alvaro, Cicero Maurizio, Marasco Pasquale (proc. coll. rep. n. 37229), Bortolameolli Aristide (rep. n. 3049), Nicolli Enzo, Tiberii Pietro, Casagrande Mauro, Franceschini Italo, Castagna Pietro (proc. coll. rep. n. 50410), Forieri Giulio (rep. n. 80873), Macco Antonio, Canali Valter, Quinteretto Francesco (proc. coll. rep. n. 35796), Fugatti Mario, (rep. n. 104186), Di Dio Giovanni, Maggio Giuseppe, Izzo Mario (proc. coll. rep. n. 23431), Papa Vincenzo, Becce Nicola, Scarilli Rocco, Buongiorno Antonio, Americo Donato, Stigliani Vito, D'Auria Vincenzo, Pace Domenico, Madormo Nicola, Bellizia Mario, Di Napoli Luigi, Garramone Giovanni, Chiriaco Rocco, Pecoriello Nicola, Bianconi Giovanni, Danese Domenico (proc. coll. rep. n. 22769), Baldino Luigi, Aloe Angelo (proc. coll. rep. n. 36082), Aiello Francesco, Biancomonte Venanzio, Morrone Antonio, Morrone Giuseppe, Valva Michelangelo, (proc. coll. rep. n. 37196), Pascuzzi Ernesto, Pezzullo Sisto, (proc. coll. rep. n. 37234), Sorrentino Giuseppe (rep. n. 17353), Renato Giombini, Andrea Brenda, Tarcisio Pascolini, Tiberio Ridolfi, Adriano Bombardi, Alberto Vincenzo Ortese (proc. coll. rep. n. 14963), Rossi Isaldo, Landucci Agostino, Bevilacqua Silvano, Bussi Omero, Camaiti Aurelio, Ciampelli Luciano, Lanzi Marzio, Zanelli Sileno (proc. coll. rep. n. 101656), Donati Renato, Meucci Marcello, Gigli Gaglietto, Marchionni Marco, Milanini Valentino, Ceccherini Luca, Mazzolini Giordano, Serani Berardino, Gregori Giovanni (proc. coll. rep. n. 80925), Carnevale Antonio, De Marco Angelo, Di Mascio Erminio, Lanciotti Luigi, Tomasso Giuseppe, Turchetta Silvio (proc. coll. rep. n. 30235), Centini Marino, (rep. n. 21492), Farini Sergio, Vitale Antonino, Bini Giovanni (proc. coll. rep. n. 164974), Salvadori Dario (rep. n. 5401), Gessi Paolo (rep. n. 5402), Molinaro Antonio, (rep. n. 54496), Madormo Domenico, Palomba Luigi, (proc. coll. rep. n. 33910), Paleni Gianclaudio, Corradin Giuseppe, Zappini Giacomo, Scaia Roberto (proc. coll. rep. n. 11992), Paradiso Palmerino, Martellucci Giuseppe, Occhietti Costantino, Boccasanta Patrizio, Chini Enzo, Clementi Gabriele, Marchizza Giuseppe, Giammasi Gaetano, Pasquali Ferdinando, Rinaldi Aleandro, Giuli Benedetto, Dionisi Enzo, Monaco Beniamino (proc. coll. rep. n. 25978), Brollo Alberto, Briziobello Bruno, Ciace Giuliano, Cipolloni Luigi, De Blasis Patrizio, De Capite Salvatore, Fasciolo Giuseppe, Gregori Giandomenico, Manfredini Massimo, Manganiello Anselmo, Nicoletti Domenico, Panetti Ennio, Paolini Gino, Peschiaroli Mas-

simo, Scoppetta Fausto, Tocca Mario, Tatti Ascenzo, Verlato Luciano, Fabrizi Silvano, Panitti Tommaso, Passi Norberto, Litigante Domenico, Sulpizi Nello, Coretti Albino (proc. coll. rep. n. 25949), Gallo Raffaele (rep. n. 5420), Dandrea Bruno, Degiampietro Giacinto, Doriguzzi Bozzo Daniele, Franzoi Nunzio, Pesavento Sergio, Vellar Loris (proc. coll. rep. n. 72353), Montauti Mario, Betti Vinicio, Dionori Marcello (proc. coll. rep. n. 25393), Pisano Domenico, Cucciniello Giuliano, Finaldi Vincenzo, Apicella Michele (proc. coll. rep. n. 28172), Canale Salvatore, Ferrara Francesco, La Pietra Benedetto, Pesci Salvatore, Rizzo Scaccia, Sorgonà Giuseppe (proc. coll. rep. n. 175264), Di Grazia Antonio (rep. n. 31070), Huez Beniamino, Bertoldi Giancarlo, Loro Tazio (proc. coll. rep. n. 104096), Emerenziani Silvano (rep. n. 40555), Di Genova Amedeo, Cruciani Adriano, Farneti Stefano, Pierantoni Mauro, Cangini Marco Davide, Nazzarelli Renato (proc. coll. rep. n. 81952), Paternoster Massimo, Pedrotti Tullio, Mattarei Marcello, Campagnoli Walter (proc. coll. rep. n. 35776), Sebastiani Croce Beniamino (rep. n. 11842), Napoletano Pasquale (rep. n. 27749), Bigiarini Vittorio, Bombardi Roberto, Frassinetti Orazio, Gentili Giuseppe, Giannini Franco, Goisis Giovanni, Mancini Giacomo, Marchi Dannunzio, Marini Luciano (proc. coll. rep. n. 69764), Naldoni Orlando, Albonetti Giuliano (proc. coll. rep. n. 25806), Smiriglia Carmelo (rep. n. 7295), Emanuele Santo (rep. n. 7296), Esposito Domenico (rep. n. 71700), Cosenza Matteo, Tomaiuolo Luigi, Fredella Francesco (proc. coll. rep. n. 257), Semeraro Amedeo, D'Altorio Vittorio, Nuzzo Filippo, Dongiovanni Francesco, Albanese Pietro, Farina Francesco, Masi Tommaso, Castellaneta Vito Domenico, Lionetti Giuseppe, Chiarullo Oronzo, Di Nicola Fernando, Cantore Filippo, Pentasuglia Elio, Luisi Antonio (proc. coll. rep. n. 4251), Barile Venanzio, Mattioli Natalino (proc. coll. rep. n. 27756), Corridoni Giuseppe, Sansonetti Liberato, Palombi Everaldo, Fiori Pietro (proc. coll. rep. n. 106658), Mannarino Pasquale, Vaccaro Saverio, Gabriele Luigi (proc. coll. rep. n. 54473), Cavada Lucio, Lettori Mario, Sciarra Domenico, Paquin Guglielmo, Mostacchetti Giovanni, Taddei Angelo, Piz Armando, Tomagra Lorenzo, Bellini Mario (proc. coll. rep. n. 121626), Pugliese Mario (rep. n. 37166), Cantore Nicola (rep. n. 43359), Tomassini Antonio, Faraoni Babio Massimo, Turchetta Vincenzo, Tatti Carmine, Capuana Vincenzo, Onofri Angelo, Mancini Renato, Bacocco Agostino, Bartoli Edmondo, Cicchetti Elmerino, Gambetta Renzo (proc. coll. rep. n. 47556), Fantauzzi Antonio, Sconci Sandro, Fiorenzi Tonino, Tadini Giovanni, Ciuffetelli Alfonso, Vallonio Giuseppe, Fiori Pietro, Iorio Giuseppe, Marinucci Ottavio, Campagna Bruno, Giancola Domenico, Tarquini Loreto (proc. coll. rep. n. 82818), Lancia Luigi, Rossi Alfonso, Ciammola Angelo, Marcelli Mario, Morgante Angelo (proc. coll. rep. n. 168225), Iacovone Antonio De Santis Giuseppe, Casasanta Lino, Ciampaglione Rocco, Gentile Salvatore, Di Pietro Giovanni, Paris Carlo (proc. coll. rep. n. 21313), Di Falco Antonio, Di Lorenzo Francesco, Giura Ercole, Grossi Giuseppe, Monaco Giuseppe, Di Pietro Feliciano, De Simone Vincenzo, Rizzi Domenico (proc. coll. rep. n. 34901), Moriconi Renzo, Di Pietro Donato, De Gregorio Raffaele, Mocchi Luigi, Bordi Guerrino, Radicchi Rolando, Pierini Fabio, Desantis Nando, Martinelli Giuseppe, Fagiani Guglielmo (proc. coll. rep. n. 31767), Micai Rodolfo, Vignocchi Francesco (proc. coll. rep. n. 12060), Romagnoli Giancarlo, Gironi Adriano (proc. coll. rep. n. 17545), Fratti Giorgio, Grandi Mauro, Greco Guglielmo, Guerrini Graziano (proc. coll. rep. n. 9198), Guerrino Gori (rep. n. 82016), Tazioli Giorgio, Tazzioli Ugo, Lombardi Claudio, Orioli Lorenzo (proc. coll. rep. n. 52758), Nardini Gian Franco, Zuech Silvano (proc. coll. rep. n. 68216), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Di Raimondo ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Savoia n. 86;

contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente *pro-tempore*, n. c.;

per l'annullamento in *parte qua*, del d.m. 24 agosto 1995, con il quale i ricorrenti in asserita applicazione del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati inquadrati nella qualifica di vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato e collocati nel sesto livello retributivo, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Di Raimondo per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'Amministrazione resistente;

Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con l'impugnato decreto ministeriale è stato disposto l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, del personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alla ex qualifica di brigadiere.

Il suddetto personale è stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore del neo istituito ruolo ispettori — articolato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice ispettore, e allo stesso è stato attribuito, con decorrenza 1° settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello retributivo.

Ad avviso dei ricorrenti, tutti appartenenti all'ex grado di brigadiere, e della Associazione nazionale dei sottufficiali, pure ricorrente, l'inquadramento previsto, in via transitoria, dall'art. 53 del decreto legislativo n. 201 del 1991, che in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha provveduto a riordinare le carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto dai coevi decreti legislativi nn. 198 e 199, emanati, sempre in attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, posto che le norme transitorie di tali decreti dispongono l'inquadramento dell'ex grado di brigadiere nel nuovo grado di maresciallo ordinario (cui compete, con decorrenza 1° settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981 il livello retributivo VI-bis) del neo istituito ruolo Ispettori articolato nei gradi di maresciallo aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.

La norma transitoria del decreto legislativo n. 201 sarebbe, pertanto, illegittima per i seguenti motivi:

1. — Violazione dei principi di delega fissati dalla legge 6 marzo 1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione e, in particolare, violazione della finalità, predicata dalla legge delega, di conseguire, con i decreti delegati, una disciplina omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici.

2. — Violazione del principio di perequazione retributiva desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 36, primo comma, della Costituzione — Violazione del principio di razionalità (art. 3, primo comma, della Costituzione) — Violazione del principio della ragionevolezza con riferimento agli artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parità di funzioni con i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per gli ex brigadieri del Corpo forestale dello Stato è stata prevista una duplice ed irrazionale ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime, che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli stessi con conseguente blocco del livello retributivo già posseduto (VI) ad un gradino inferiore a quello (VI-bis) attribuito ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.

All'udienza del 12 marzo 1997 la causa è stata spedita in decisione.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai ricorrenti, vada sollevata come dagli stessi richiesto — questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.

La questione è rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti di annullamento del decreto ministeriale impugnato — con il quale, si è provveduto, in applicazione del suddetto art. 53, all'inquadramento del personale appartenente all'ex grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato — dovrebbe essere respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al dettato legislativo.

Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.

È opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991 la Corte costituzionale, occupandosi della legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121 — dopo avere affermato che l'Arma dei carabinieri è posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita «forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza», ha incidentalmente precisato — allo scopo di ulteriormente porre in luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma — che «le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio».

Il successivo intervento del legislatore, con il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, i cui principi e criteri direttivi sono stati confermati dalla nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995, n. 130), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, «le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1 ... allo scopo di conseguire una disciplina omogenea» (art. 3, primo comma), e la possibilità che in detti decreti fosse previsto che «la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ...» (art. 3, terzo comma).

L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparità, di carattere giuridico ed economico nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza, funzioni di polizia.

Il messaggio è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogeneizzazione, con il decreto legislativo di cui si discute, ha previsto, a regime (cfr. tabelle allegate), un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retributivi, delle altre forze di polizia, riconoscendo con ciò la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.

Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).

Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:

1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello, è inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;

2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello bis, è inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-bis) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei carabinieri è inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;

3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VII livello, è inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-bis.

È, quindi, evidente che i ricorrenti — a parità di situazioni di provenienza — sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.

Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante.

Inoltre, poichè può affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parità della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti, è stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico più elevato.

Non manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, di imparzialità intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata.

Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parità di funzioni, riconosciute *ex lege*, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di Polizia.

Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201 rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo e 26 giugno 1997.

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

Avvertenza:

L'ordinanza n. 840, reg. ord. 1997, sopra riprodotta e già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 49 del 3 dicembre 1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente della Corte costituzionale, a seguito dell'errore materiale contenuto nel titolo.

97C1350

N. 841

Ordinanza emessa il 12 marzo e 26 giugno 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato ed altri contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ed altro.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16354 del 1995 proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, in persona del presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, nonché dai vice ispettori del Corpo forestale dello Stato Napoleone Luigi, Campagna Elvezio, Trulli Franco, Mazzolini Claudio, Paolilli Armando, Racciatti Domenico, Bianchi Franco, Celli Antonio, De Lollis Mariano, Neroni Franco, Di Blasio Giuseppe, Giubila Giacomo, Malagò Umberto, Gentile Cesidio, Ardenghi Rinaldo,

Sitta Enrico, Colella Egidio, Corinaldesi Enrico, De Vincenzo Giovanni, Bracalente Gianfranco, Iermano Vittorio, Manfredini Pierpaolo, Marcari Virgilio, Marazzi Roberto, Gatta Fernando, Petrini Roberto, Chiarilli Francesco, Bartoli Raniero, Morra Aldo, Orecchione Berardino, Di Napoli Lorenzo, Di Rucchio Luigi, Di Brita Ezio, Del Cimmuto Angelo, Rosica Vincenzo, Giuliani Pietro, Traficante Salvatore, De Sanctis Sandro, Dionisi Dino, Spagnoli Donato, Mattei Roberto, Patacchiola Antonio, De Angelis Gino, Maceroni Claudio, Orologiaio Giuseppe, Iorio Vincenzo, Donarelli Giuseppe, Petroceli Angelo, Angelini Giancarlo, Romanelli Giuliano, De Villa Giordano, De Villa Sergio, Pili Giuseppe, Rubeis Benedetto, Pannone Raffaele, Franchi Luigi, Cappetta Antonio, Pannone Giuseppe, Avolio Sergio, Bernabei Carmine, Aloisi Flavio, Ricci Leonardo, Finamore Floriano, Petrella Lucio, Reali Giampaolo, Ciocci Stefano, Stimpfl Bruno, Ricci Roberto, Buccione Antonio, Nigro Prospero, Tedeschi Antonio, Gargaglione Prospero, Testa Emilio, Carusi Sergio, Piccininno Giovanni, Di Maria Giuseppe, Fantacci Roberto, Dalla Piazza Paolo, Ruggiero Palmerino, Lopez Gilberto, Giugno Gaetano, Angelini Raffaele, Tulli Gianfranco, Mestici Roberto, Masucci Alberico, Agostini Vito, D'andrea Gianluigi, Severoni Augusto, D'Andrea Salvatore, Fracassi Luigi, Intraina Claudio, Castello Franco, Sasso Gaetano, Santoponte Ercole, Di Placido Antonio, Germani Angelo, Tedeschi Mario, Rotondo Guerrino, Bernardi Maurizio, Marconi Emidio, Merlonghi Armando, Alfonsi Carmine, Balzan Felice, Gaetano Ferrara, Luciano Gianmoena, Paolo Fratto, Renato Aloisi, Gianfranco Rabuzzi, Landucci Antonio, Ricci Gioli, Camilloni Luciano, Mondanelli Ovidio, Mondanelli Lido, Amadori Graziano, Vischetti Giuseppe, Bianchi Giovanni, Marconcini Luigino, Buffoli Mariano, Bigoni Maurizio, Marini Massimo, Moscino Agostino, Pieraccioni Daniele, Rossi Ivano, Vettori Massimo, Cremonini Mario Carlo, Tavani Ernesto, Petrucci Rodolfo, Bani Luciano, Monterotti Franco, Molinaro Raffaele, Di Rollo Pompeo, Latini Valerio, Lenzini Angelo, Mariorenzi Domenico, Perruzza Fernando, Panico Donato, Di Rollo Pietro, Fiabane Patrizio, Sandri Adriano, Conti Ennio, Ratano Patrizio, Panzacchi Raffaello, Rossi Giovanni, Zimei Domenico, Di Natale Lucio, Bufalo Vincenzo, Fiorentini Marino, Zavoli Fulvio, Zannol Stefano, Savio Silvano, Saviane Mauro, Masoch Gerardo, Masarei Pier Angelo, De Podestà Aldo Ivano, Cesco Bolla Sergio, Palù Danilo, Di Luca Mauro Giovanni, Caira Umberto, Lorenzon Dario, Boccagni Mario, Manica Luigino, Di Vito Ippolito, Bearzi Franco, Malacarne Romano, Silvestrini Ivano, Murino Paolo, Masi Filippo, Dante Giuseppe, Angeletti Lorenzo, Angelone Bartolomeo, Severoni Mauro, Borseti Giovanni, Bucci Nazzareno, Cantonetti Sandro, Cesaretti Giuseppe, Durante Antonio, Fusano Francesco, Giuseppini Mauro, Mancini Otello, Miluzzi Bruno, Petrangeli Mario, Rocchetti Armando, Tempesta Franco, Tofani Enzo, Vecchi Vittorio, Clementi Ferdinando, Gregori Gino, Perelli Settimio, Rossi Giovanni, Santilli Marco, Scappa Elio, Serani Angelo, Sciomeri Luciano, Zelli Alessandro, Martini Antonio, Squadrito Aldo, Di Placido Domenico, Verta Alessandro, Falcone Dario, Bisciglia Dario, Mirolò Sergio, Rovella Salvatore, Zicarelli Giuseppe, Perri Renato, Rizzuti Francesco, Serra Alessandro, Pierotti Nicola, Spagnolo Roberto, Della Sala Pellegrino, Fioravanti Renzo, Lazzarelli Guglielmino, Appiano Rocco, Zaccaria Carmelo, Palmieri Pietro, Lauriola Benedetto, Iervolino Mario, Lauriola Antonio, Santolini Riccardo, Garbellini Daniele, Bertini Luciano, Pedrolini Fabio, Moschen Giovanni, Ragucci Vincenzo, Moltrer Felice, Bolego Giacomo, Avancini Sergio, Brunelli Olindo, Rigatti Enzo, Benciolini Paolo, Ivaldi Ettore, Angelini Angelo, Ferrarini Elio, Giovannini Dante, Mazzocchetti Alberto, Paolucci Leonardo, Santi Gabriele, Sartini Mario, Mattiacci Verilio, Balducci Claudio, Scoccianti Francesco, Gencarelli Salvatore, Gencarelli Giuseppe, Visone Antonio, Marini Mariano, Bondoni Antonio, Boni Bruno, Campana Luigi, Fabbri Silvano, Fiorini Giuliano, Mariani Gabriele, Mazzoli Sante, Melini Oberdan, Milanese Bernardo, Olivucci Marcello, Rossi Pietro, Rossano Giovanni, Fruzzetti Elio, Quagliarotti Mario, Valli Brando, Ricucci Pasquale, Fontana Leonardo Elia Lucio, Varraso Michele, Bisanzio Antonio, Amicone Amico, D'Onghia Giovanni, Lorusso Giacinto, Colacicco Mario, Conte Savino, Forlino Rocco, Buono Raffaele, Sasso Domenico, Colucci Giuseppe, Gaudino Bruno, Severoni Lamberto, Colantoni Mario, Simoni Fabio, Valcelli Giovanni, Scaletta Giacinto, Retini Angelo, Grelli Luigino, Nannini Mauro, Taccalozzi Carmine, Gianferretti Germano, Moriconi Fernando, Felici Maurizio, Baldassarre Francesco, Marziali Giovanni, Siliquini Lino, Di Pietro Feliceandrea, Cinelli Luigi, Peruzzo Eugenio, Fabiani Ettore, Colantoni Attilio, Ciscato Enrico, Carbogno Manuele, Colli Enzo, Sighel Gianni, Lazzarotto Nilo, Comensoli Giuseppe Alfredo, Paternoster Bruno, Giordano Luigi, Scalzo Vincenzo, Esposito Mario, Zappini Fausto, Pedergnana Pier Luigi, Mariano Gulino, Gianfranco Carbone, Giuseppe Naborre, Miola Pierantonio, Giura Prospero, Lavanga Ferdinando, Villani Luigi, Di Grazia Biagio, Pagano Rocco, Scalerà Francesco, Santoro Vito, Lombardi Pietro, Pietro Luciano, Repole Michelangelo, Salvia Rocco, Risi Giuseppe, De Angelis Carlo, Marano Alberico, Barbuzzi Tommaso, Robertiello Innocenzo, Di Nuto Gerardo, Mininno Michele, Gagliardi Antonio, Belcore Giovanni, Troiano Michele, Lazetera Pancrazio, Santoro Leonardo, Manfredi Rocco, Pierro Donato, Capece Saverio, Santoliquido Michele, De Carlo Domenico, Mecca Vito, Ferraro Nicola, Paolelli Luigi, Di Marco Giuseppe, Pittalis Paolo, Chiazzaro Francesco, Pizzocchia Giambattista, Beccia Gaetano, Antonelli Francesco, Salutati Remo, Palazzo Ennio, Graziani Giuseppe, Fantacci Luigi, Paone Alfonso, Di Loreto Claudio, Di Cristofaro Pietro, Cornacchia Domenico, Carideo Algerino, Palma Ernesto, Maggi Savino, Pollicelli Alessandro, Franchi Gino, Costa Michele, Taglieri Francesco, Di Giustino Severino, Carrafelli Benedetto, Di Domenico Pietro, Di Sante Giuseppe, De Censo Dante, Sansone Francesco, Notarantonio Gerardo, Cocuzzi Pietrantoni, Battaglini Ottavio, Carfagnini Maurizio, Tronca Enzo, Di Rienzo Bruno, Dell'Aquila Antonio, Picone Ciro, De Falco Claudio, Gennarelli Silvestro, Nigro Gerardo, Magliacane Giuseppe,

Bagiacchi Pierangelo, Pauselli Massimo, Guasticchi Oliviero, Tironzelli Erminio, Miti Luciano, Guerrieri Mauro, Ercoli Giuseppe, Cardellini Luigino, Gasperoni Roberto, Cucchiarini Mario, Ottaviani Dante, Leone Adelmo, D'Angeli Alberto, Fiorucci Sandro, Grassi Loreto, Ilarioni Renato, Pini Giovanni, Tesè Scarano Carlo, Santi Fabrizio, Buffon Sisto, Curcuruto Vincenzo, Fabris Mario, Medici Domenico, Sargenti Giuliano, Larese Gortigo Ettore, Pierotti Ernesto, Gregori Rubens, Rossoli Claudio, Giancarlo Amadori, Giorgio Cerotti, Carmelo Liosi, Giordano Pirazzini, Bottali Marco, Volpi Eusepio, Cignini Antonio, Pompei Franco, Pierantozzi Massimo, Magnoni Attilio, Gallo Ervisio, Persano Giovanni, Repetto Luciano, Delogu Mario, Tassi Claudio, Di Marco Giuseppe, Pittalis Paolo, Chiazzaro Francesco, Garofalo Armando, Aiello Giuseppe, Lanteri Lino, Damiani Renato, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Di Raimondo ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Savoia n. 86;

contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, n. c.;

per l'annullamento in *parte qua*, del decreto ministeriale dell'8 agosto 1995, con il quale i ricorrenti, in asse-rita applicazione del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati inquadrati nella qualifica di vice ispettori nel ruolo degli ispettori del corpo forestale dello stato e collocati nel sesto livello retributivo, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Di Raimondo per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'amministrazione resistente;

Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con l'impugnato decreto ministeriale è stato disposto l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, del personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alla ex qualifica di brigadiere.

Il suddetto personale è stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore del neo istituito ruolo ispettori — articolato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice ispettore — e allo stesso è stato attribuito, con decorrenza 1° settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-*bis* della legge n. 121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello retributivo.

Ad avviso dei ricorrenti, tutti appartenenti all'ex grado di brigadiere, e della Associazione nazionale dei sottufficiali, pure ricorrente, l'inquadramento previsto, in via transitoria, dall'art. 53 del decreto legislativo n. 201 del 1991, che in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha provveduto a riordinare le carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto dai coevi decreti legislativi nn. 198 e 199, emanati, sempre in attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, posto che le norme transitorie di tali decreti dispongono l'inquadramento dell'ex grado di brigadiere nel nuovo grado di maresciallo ordinario (cui compete, con decorrenza 1° settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-*bis* della legge n. 121 del 1981 il livello retributivo VI-*bis*, del neo istituito ruolo ispettori articolato nei gradi di maresciallo aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.

La norma transitoria del decreto legislativo n. 201 sarebbe, pertanto, illegittima per i seguenti motivi:

1) Violazione dei principi di delega fissati dalla legge 6 marzo 1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione, e, in particolare, violazione della finalità, predicata dalla legge delega, di conseguire, con i decreti delegati, una disciplina omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici;

2) Violazione del principio di perequazione retributiva desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 36, primo comma, della Costituzione — Violazione del principio di razionalità (art. 3, primo comma, della Costituzione) — Violazione del principio della ragionevolezza con riferimento agli artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parità di funzioni con i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per gli ex brigadieri del Corpo forestale dello Stato è stata prevista una duplice ed irrazionale ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime, che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli stessi con conseguente blocco del livello retributivo già posseduto (VI) ad un gradino inferiore a quello (VI-bis) attribuito ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.

All'udienza del 12 marzo 1997 la causa è stata spedita in decisione.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai ricorrenti, vada sollevata — come dagli stessi richiesto — questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.

La questione è rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti di annullamento del decreto ministeriale impugnato — con il quale, si è provveduto, in applicazione del suddetto art. 53, all'inquadramento del personale appartenente all'ex grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato — dovrebbe essere respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al dettato legislativo.

Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.

È opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991, la Corte costituzionale, occupandosi della legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121 — dopo avere affermato che l'Arma dei carabinieri è posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita «forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza» — ha incidentalmente precisato — allo scopo di ulteriormente porre in luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma — che «le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio».

Il successivo intervento del legislatore, con il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216) i cui principi e criteri direttivi sono stati confermati dalla nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995, n. 130), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, primo comma ... allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, primo comma), e la possibilità che in detti decreti fosse previsto che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma).

L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparità, di carattere giuridico ed economico nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza, funzioni di polizia.

Il messaggio è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogeneizzazione, con il decreto legislativo di cui si discute, ha previsto, a regime (cfr. tabelle allegate), un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retributivi, delle altre forze di polizia, riconoscendo con ciò la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.

Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).

Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli Ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:

1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello, è inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;

2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello bis, è inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-bis) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei carabinieri è inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;

3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VII livello, è inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-bis.

È, quindi, evidente che i ricorrenti — a parità di situazioni di provenienza — sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.

Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante.

Inoltre, poiché può affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parità della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti, è stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico più elevato.

Non manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, di imparzialità intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata.

Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parità di funzioni, riconosciute *ex lege*, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di polizia.

Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201, rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo e 26 giugno 1997.

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

Avvertenza:

L'ordinanza n. 841, reg. ord. 1997, sopra riprodotta e già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 49 del 3 dicembre 1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente della Corte costituzionale, a seguito dell'errore materiale contenuto nel titolo.

97C1351

N. 842

Ordinanza emessa il 28 novembre 1996, 12 febbraio 1997 e 26 giugno 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Bernardini Erio ed altri contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Inquadramento di soggetti provenienti dal ruolo del pregresso sistema nelle diverse qualifiche di vice-ispettore, ispettore e ispettore capo - Mancata previsione dell'eguale trattamento rispetto alle corrispondenti qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

[D.Lgs. 12 maggio 1992, n. 201, art. 53 (*recte*: 12 maggio 1995)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 14859 del 1995 proposto da Bernardini Erio, Taddei Battistino, Maffei Domenico, Francescato Loris, Cerno Lucio, Da Ros Vittore, Gasperin Ezio, Tecini Stefano, Baldassar Antonio, Padovan Tiziano, Da Zanche Giuliano, Montibeller Flavio, Bort Aldo, Da Rè Giovanni, Bernabini Sergio, Silvani Libero, Battani Giuseppe, Betti Danilo, Fabbri Giordano, Gentili Agostino, Mercadante Vincenzo, Pari Gianpaolo, Cappelloni Enrico, Gionta Lino, Ferrari Leo, Cesareo Memmo Marciano, Aquilano Antonio, Di Donato Pasquale, Bottazzi Rino, Bellettini Renato, Banal Fabio Achille, Cappelli Ezio, Xilo Antonio, Baviello Carmine, Fasano Felice, Matassino Aldo, Dell'Orfano Mario Ennio, D'Ella Carmine, Matassino Giuseppe, Lo Conte Giuseppe, Caputo Pietro, D'Angelo Roberto, Ciotola Paolino, Frittella Renzo, Riposati Mario, Paris Luigi, Di Paolo Rocco Lanci Giuseppe, Fè Giancarlo, Bechini Vincenzo, Bernarini Domenico, Cottini Maurizio, Fabbri Rizieri, Fanetti Claudio, Guerri Mario, Salutati Enzo, Tortelli Irio, Bernardi Roberto, Cera Dino, Fanetti Marcello, Mambrini Enrico, Marcantoni Antonio, Ottavi Enzo, Petrangeli Angelo, Prezzolini Lucio, Stazi Lino, Valentini Lido, Togni Sergio, Spagnolo Paolo, Piazza Sandro, Fioletti Mario, Gigliotti Vittorio, Forcina Giuseppe, Borgonovi Enzo, Bancini Leo Corsi Pietro, Delicati Corrado, Raffa Giovanni, Graneroli Virgilio, Del Frabbo Giuseppe, Zannini Bruno, Dal Bianco Gian Angelo, Passerini Ilario, Maina Mario, Tonolino

Pierluigi, Venturini Giuseppe, Scalacci Massimo, Pennacchini Enrico, Spiller Antonio, Locci Dario, Pozza Gian Alberto, Lumachi Mauro, Norcini Fabio, Lusini Mario, Tinti Pierangiolo, Spignoli Gabriele, Antonelli Felice, Bucci Domenico, Alfonsi Angelo, Bono Calogero, D'Angelo Giuseppe, Gentile Antonio, Gagliardi Antonio, Carlone Fulvio, Labricciosa Giulio, Visco Pietro, Coppolaro Romualdo, Fasaro Carmine, Luongo Raffaele, Nicolussi Cristiano, Del Fabbro Giacomo, D'Ambrosio Rosso Massimo, Lazzeri Lorenzo, Rinaldi Luciano, Di Filippo Salvino, Dunnhofer Maurizio, Eder Lorenzo, Malizia Gianvittorio, Romanin Nicola, De Filippo Roia Gino, Vuerich Sergio, Pioli Giuseppe, Campanella Gerardo, Gaibisso Giuseppe, Panichella Alfredo, Cavaliere Pietro, Landi Gianni, Regnani Franco, Modesti Elvio, Dondi Giandomenico, Gatti Giuseppe, Inforzato Giuseppe, Del Sesto Antonio, Gatta Egidio, Gagliardi Antonio, Perugini Antonio, Lanni Anacleto, Matassino Giovanni, Adinolfi Vittorio, Napolitano Luigi, Bosio Antonio, De Luca Vincenzo, Damiano Annibale, Losinno Vincenzo, Riccardi Giuseppe, Sacco Pasquale, Falco Felice Antonio, De Marco Carmine, Di Meo Pietro, Donnarumma Michele, Marotta Agostino, Dichio Angelo, Bello Donato, Dellantonio Marco, Larese Gortigo Paolo, Primus Roberto, Mantegazza Fausto, Cimini Pompeo, Dezulian Mauro, Hartung von Hartungen Augusto, Opprandi Giovanni, Girardi Giuseppe, Costa Mario, Boscacci Sergio, De Pianto Bruno, Rigoni Adriano, Polo Andrea, Callari Sandro, Bruni Alberto, Borin Adriano, Pasin Giovanni, Azzolin Antonio, Moschiatti Filippo, Roselli Cesare, Acerbi Silvano, Simoncini Maurizio, Severini Livio, Sdrubolini Alfio, Bellardinelli Franco, Bonifazi Gino, Falistocco Alvaro, Puliga Romano Italo, Patassi Daniele, Serani Sabatino, Beccia Antonio, Bernardi Elmo, Di Marzio Giulio, Cortesi Pier Giorgio, Salvi Pasquale, Ciccarella Gaspare, Sebastiani Antonio, Riganelli Angelo, Stecconi Paolo, Di Giuseppe Gianfranco, Santarelli Gino, Zapra Francesco, Speranza Vittorio, Di Giamberardino Loreto, Di Santo Fulvio, Molinari Giuseppe, Romanin Americo, Calmo Orazio, De March Mario, Stefani Renzo, Rosson Silvano, Ferroni Andrea, Salvagno Oliseo, Moranduzzo Armando, Bagnara Gasparino, Schivo Mario, Tancon Luciano, Conedera Armando, Spoladori Alberto, Mattei Graziano, Mercati Domenico, Incarnati Achille, Santoponte Carlo, Ciucci Franco, Di Caterino Giovanna, Di Lorenzo Enio, Simeoni Sabatino, Rosati Berardino, Tomassetti Mario, Pisotta Nello, Cremonini Michele, Pierro Antonio, Di Lascio Carmine, Santorsa Canio, Santomauro Donato, Procino Leonardo, Scarilli Gaetano, Iaconcic Giovanni, Cutillo Giuseppe e D'Anna Damiano rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Patelmo e Sergio Sbarra ed elettivamente domiciliati presso il secondo, in Roma, viale Angelico n. 205;

contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento del decreto ministeriale dell'8 agosto 1995; del decreto ministeriale del 9 agosto 1995; del decreto ministeriale del 24 agosto 1995; tutti adottati ai sensi del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, con i quali sono state riordinate, rispettivamente, le carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato a decorrere dal 1° settembre 1995 e si è provveduto, contrariamente a quanto disposto per le altre forze di polizia, all'inquadramento dei marescialli maggiori al 7° livello, anziché al 7° liv. *bis* nel grado di ispettore superiore (d.m. *sub a*); dei marescialli al 6° livello *bis*, anziché al 7° livello nel grado di ispettore capo (d.m. *sub B*); dei brigadieri al 6° livello, anziché al 6° livello *bis* nel grado di ispettore (d.m. *sub C*);

Nonché per l'accertamento e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere correttamente inquadrati nei livelli, rispettivamente, 7° *bis* di ispettore superiore per i marescialli maggiori; 7° di ispettore capo per i marescialli; 6° *bis* di ispettore per i brigadieri; al calcolo dell'anzianità maturata nella qualifica di brigadiere e vice brigadiere ai fini dell'avanzamento in carriera e dell'inquadramento nella qualifica di ispettore capo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta della parte resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 28 novembre 1996 l'avv. Patelmo per i ricorrenti;

Nessuno è comparso per l'Amministrazione resistente;

Udito, inoltre, il relatore, Consigliere Nicolina Pullano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti, sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, chiedono l'annullamento dei decreti ministeriali in epigrafe, con i quali si è provveduto al loro primo inquadramento nel neo istituito ruolo degli ispettori, i decreti suddetti, in quanto sono stati adottati in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, che, a loro avviso, sarebbe costituzionalmente illegittimo.

Con l'unico motivo di gravame dedotto denunciano, infatti, l'illegittimità costituzionale dei cit. art. 53, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché, a parità di grado, di condizioni operative, di capacità professionale e di responsabilità, prevede l'inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato in livelli inferiori rispetto all'inquadramento previsto dai coevi decreti legislativi nn. 198 e 199 per i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha, con successiva memoria, innanzi tutto rilevato che tra i ricorrenti figura un appartenente al ruolo dei periti del C.F.S., che, in relazione ai provvedimenti impugnati, non appare legittimato, nonché un ispettore superiore privo di interesse a ricorrere rivestendo la qualifica apicale. Ha, inoltre, eccepito che il ricorso è inammissibile sia per l'eterogeneità e la parziale contrapposizione delle situazioni che si intendono far valere, sia per carenza di interesse, in quanto l'accoglimento della domanda determinerebbe un peggioramento del trattamento economico degli ispettori e dei vice ispettori.

Nel merito ha illustrato le ragioni di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.

D I R I T T O

Il ricorso, per la parte concernente i ricorrenti Locci Dario e Riccardi Giuseppe — come esattamente eccepisce la difesa dell'Amministrazione resistente — si appalesa inammissibile per difetto di interesse. Infatti, il primo è un dipendente che riveste la qualifica funzionale di perito e, come tale, è del tutto estraneo alla questione — che forma oggetto del gravame — che riguarda solo il personale appartenente al previgente ruolo dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato; il secondo come risulta dallo stesso atto introduttivo — è stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore e, quindi, trattandosi di qualifica apicale, nessun ulteriore vantaggio potrebbe trarre dall'eventuale accoglimento del gravame.

Si appalesano, invece, infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso basate sulle seguenti argomentazioni:

a) le situazioni che si intendono far valere sono eterogenee e parzialmente contrapposte, in quanto, ad es., «l'accoglimento della pretesa degli ispettori capo all'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore, con il conseguente verificarsi del soprannumero nella dotazione organica chiusa di qualifica, risulterebbe lesivo delle aspettative di accesso alla stessa qualifica degli attuali ispettori e vice ispettori. Infatti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 201/1995, l'accesso alla qualifica di ispettore superiore è riservato al personale che al 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di ispettore capo.

Il personale inquadrato nella qualifica di ispettore e di vice ispettore può, per effetto dei benefici previsti dall'art. 53 dello stesso decreto legislativo, partecipare al concorso annuale di cui al sopracitato art. 21, rispettivamente, per il ciclo 1998 e 2000, previo conseguimento i primi della promozione ad ispettore capo dal 1° luglio 1996 e gli altri ad ispettore dal 1° gennaio 1999».

b) il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto il suo accoglimento determinerebbe un peggioramento del trattamento economico del personale degli ispettori e dei vice ispettori. È noto infatti il principio per cui, sussistendo 2 qualifiche all'interno dello stesso livello retributivo, l'appartenenza a quella superiore dà diritto ad uno scatto gerarchico che, in base alla nuova normativa, viene conservato anche nei passaggi ai successivi livelli retributivi confluendo nella RIA, con conseguente maggiorazione della base di calcolo dei successivi scatti. Nel caso di specie sia l'ispettore che il vice ispettore, rispettivamente ai livelli VI *bis* e VI, hanno diritto ad uno o più scatti che mantengono, come effettivamente sta avvenendo, al momento del passaggio al livello retributivo superiore e che, invece, perderebbero per effetto dell'invocato diretto inquadramento dal 1° gennaio 1995 nelle qualifiche rispettivamente di ispettore capo ed ispettore».

Tali argomentazioni — per quel che è dato comprendere, non essendo particolarmente puntuali — sembrano muovere da un equivoco di fondo perché si riferiscono agli inquadramenti che, secondo quanto si evince dalla

stessa memoria difensiva dell'Avvocatura (v. a pag. 6: «all'attualità tutti i ricorrenti hanno ottenuto, alle suddette date — 1° luglio 1996 e 1° gennaio 1996 — le promozioni in questione») — sono stati più recentemente (nel 1996) effettuati in applicazione della normativa c.d. a regime introdotta dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201.

Infatti, non a caso, la difesa dell'amministrazione fa riferimento alla procedura di inquadramento disciplinata dall'art. 21 del suddetto decreto legislativo e alle qualifiche del ruolo degli ispettori già attribuite con i provvedimenti impugnati.

La controversia nasce, invece, dai provvedimenti adottati in base alla normativa transitoria di cui all'art. 53 in virtù della quale i ricorrenti sono stati inquadrati, per la prima volta, nelle nuove qualifiche e livelli del ruolo anzidetto, istituito con lo stesso decreto legislativo.

In relazione a tali inquadramenti non è, quindi, ipotizzabile una ventilata contrapposizione di interessi tra i ricorrenti, in quanto tutti chiedono l'inquadramento nella qualifica e livello immediatamente superiori.

Né può ritenersi che una operazione siffatta possa comportare un peggioramento del trattamento economico anche perché, qualora l'attribuzione della qualifica e livello superiori dovesse implicare la perdita degli scatti maturati troverebbe applicazione il principio del divieto di *reformatio in pejus* sancito dall'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383.

D'altra parte, se, in via di mera ipotesi, si accettasse la tesi dell'amministrazione si dovrebbe concludere che anche i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (in possesso di gradi o qualifiche corrispondenti, nel precedente ordinamento, a quelli dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato), per i quali le norme transitorie contenute nei decreti legislativi nn. 198 e 199 del 12 maggio 1995 prevedono appunto l'inquadramento proprio nelle superiori qualifiche e livelli pretesi dai ricorrenti, riceverebbero un pregiudizio economico dallo stesso inquadramento postulato dai ricorrenti.

Passando al merito, va brevemente ricordato che i ricorrenti chiedono l'annullamento dei decreti ministeriali — con i quali si è provveduto all'inquadramento del personale appartenente agli *ex* gradi di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e ordinario (sostituiti questi ultimi dalla legge 7 giugno 1990, n. 149, art. 3, primo comma, dall'unica qualifica di maresciallo) e di brigadiere e vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato in attuazione di quanto disposto dall'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 — perché li ritengono illegittimi in via derivata per l'illegittimità costituzionale della norma applicata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Assumono, infatti, che malgrado le indicazioni della legge di delega (legge 29 aprile 1995, n. 130 che ha sostanzialmente prorogato la delega già contenuta nella legge 6 marzo 1992, n. 216, modificando soltanto la data di decorrenza degli effetti dei nuovi effetti dei nuovi inquadramenti), in ordine alla omogeneizzazione giuridica ed economica della disciplina di tutte le forze di polizia, il legislatore delegato abbia perpetuato con le norme transitorie (contenute nei decreti legislativi nn. 198, 199 e 201 del 1995) la disparità dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, rispetto ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in quanto, a parità di funzioni, l'inquadramento previsto dal cit. art. 53 avrebbe comportato un loro declassamento, incidente anche sul livello retributivo. Per ciò chiedono la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Il Collegio ritiene che, in accoglimento della richiesta dei ricorrenti, vada sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione e che, inoltre, vada sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale della stessa norma in relazione agli artt. 36 e 76 della Costituzione.

La questione è rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti di annullamento dei decreti ministeriali impugnati dovrebbe essere respinta, essendo gli inquadramenti in questione del tutto conformi al dettato legislativo, e non appare manifestamente infondata.

È opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991 la Corte costituzionale, occupandosi della legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121 — dopo avere affermato che l'Arma dei carabinieri è posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato, essendo definita «forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza» — ha incidentalmente precisato — allo scopo di ulteriormente porre alla luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri predicata dalla norma — che e altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio».

Il successivo intervento del legislatore con il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati,

ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.

In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1 ... allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, primo comma), e la possibilità che, in detti decreti fosse previsto che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma).

L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparità, di carattere giuridico ed economico, nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza funzioni di polizia.

Il messaggio è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogenizzazione, con il decreto legislativo di cui si discute, ha previsto a regime (cfr. tabelle allegate) un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retributivi, delle altre forze di polizia, riconoscendo con ciò la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.

Il decreto n. 201 ha peraltro dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed assistenti dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (v. decreti legislativi di pari data n. 198 e 199).

Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:

1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello, è inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo di (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza è inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-*bis*;

2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VI livello-*bis*, è inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-*bis*) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei carabinieri è inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;

3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VII livello, è inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza è inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-*bis*. È, quindi, evidente che i ricorrenti — a parità di situazioni di provenienza — sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia, penalizzazione che non può trovare giustificazione — come pretenderebbe l'amministrazione resistente — nella valutazione comparata dei benefici di carriera conseguiti nel tempo, in applicazione della normativa di settore, dagli appartenenti alle varie forze di polizia, perché, secondo la legge di delega, ai fini della omogeneizzazione e la conseguente equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici del personale appartenente alle varie forze di polizia, si sarebbe dovuto procedere esclusivamente alla valutazione del contenuto funzionale della qualifica o grado già rivestiti dal personale alle singole armi, per individuare l'equivalenza delle rispettive funzioni.

Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 20 sembra violare l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante.

Inoltre, poiché può affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parità della qualifica e delle funzioni, sembra violato anche l'art. 3 della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti è stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico più elevato.

Non manifestamente infondata appare anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione di imparzialità intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata.

Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parità di funzioni, riconosciute *ex lege*, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di polizia.

Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 d.lgs. 12 maggio 1992, n. 201, rilevante, ai fini della decisione della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 28 novembre 1996, 12 febbraio 1997 e 26 giugno 1997.

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

Avvertenza:

L'ordinanza n. 842, reg. ord. 1997, sopra riprodotta e già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 49 del 3 dicembre 1997, viene ripubblicata, su richiesta del Presidente della Corte costituzionale, a seguito dell'errore materiale contenuto nel titolo.

97C1352

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Ralola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEIO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
V. a Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELL
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Calzoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapeili, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOTABO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 384
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **POGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 81
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 258
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 8/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

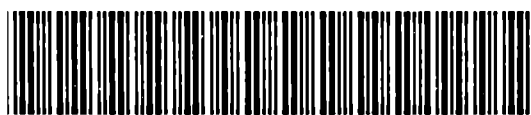
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **POLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 1 0 0 0 4 0 9 8 *

L. 9.000